

STUDI EGEI E VICINORIENTALI 2


**LA COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI
IN ETÀ ANTICO-BABILONESE**



Cristina Simonetti

Napoli - 2006

DIFFUSION: DE BOCCARD
11, RUE DE MÉDICIS - 75006 - PARIS



Cristina Simonetti si è laureata in Storia del Vicino Oriente Antico con Mario Liverani ed ha conseguito il dottorato in Diritto Romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo sotto la guida di Luigi Capogrossi Colognesi, specializzandosi nei diritti cuneiformi. Negli ultimi anni ha pubblicato vari articoli in questo settore.

Il presente volume si propone di analizzare i documenti di compravendita immobiliare di età antico-babilonese al fine di indagare la natura e la storia di tale istituto. Chi era legittimato a vendere e a comprare? Quali diritti si trasferivano attraverso la compravendita? Quali effetti produceva? E tali effetti erano definitivi o temporanei? Esistevano altri modi di trasferimento d'immobili tra vivi? Partendo da questi e altri interrogativi, l'autrice si impegna in un'analisi approfondita degli oltre mille testi raccolti, discutendo le principali teorie correnti e cercando di offrire nuove ipotesi interpretative. Un'attenzione particolare è stata riservata agli aspetti storici, inserendo i dati emersi dall'analisi all'interno di un quadro complessivo, che tenesse conto anche della situazione precedente e successiva al periodo qui in esame. Il volume, inoltre, è corredato di una ricca e completa schedatura della documentazione esaminata.

STUDI EGEEI E VICINORIENTALI

2

STUDI EGEO E VICINORIENTALI

Collana diretta da:

M. Frangipane, M. Perna, F. Pomponio, D. Schmandt-Besserat e J.G. Younger

STUDI EGEO E VICINORIENTALI VOL. 1

Massimo Perna (a cura di): *Studi in onore di Enrica Fiandra. Contributi di archeologia egea e vicinorientale*, Napoli, 2005.

STUDI EGEO E VICINORIENTALI VOL. 2

Cristina Simonetti: *La compravendita di beni immobili in età antico-babilonese*, Napoli, 2006.

STUDI EGEO E VICINORIENTALI VOL. 3

Massimo Perna (a cura di): *Proceedings of Conference "Fiscality in Mycenaean and Near Eastern Archives"*, Naples 21 - 23 October 2004, Napoli, 2006 [in preparazione].

LA COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI IN ETÀ ANTICO-BABILONESE
di Cristina Simonetti

ISBN: 2-7018-0197-4

In copertina: L'espressione «tup-pa-at ši-ma-tim» in caratteri cuneiformi (disegno M. Perna).

STUDI EGEI E VICINORIENTALI 2

**LA COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI
IN ETÀ ANTICO-BABILONESE**



Cristina Simonetti

Napoli - 2006

DIFFUSION: DE BOCCARD
11, RUE DE MÉDICIS -75006 - PARIS

Ringraziamenti

Questo volume si basa su ricerche iniziate già dall'epoca della mia tesi di dottorato e si è potuto realizzare grazie all'opportunità che mi è stata offerta, nel corso di questi anni, di inserirmi in una tradizione di studi già fiorente all'inizio del secolo scorso, ma che si è andata perdendo negli ultimi tempi, cioè quella dei diritti antichi, e in particolare vicino-orientali. Se non avessi trovato, infatti, la disponibilità scientifica ed umana da parte di luminari di diversi ambiti di studio, certamente non avrei avuto accesso a quegli strumenti indispensabili per affrontare un argomento insieme complesso e specialistico, quale appunto è quello qui trattato.

Non posso quindi esimermi dal ringraziare tutti, iniziando dai miei tre principali maestri: Luigi Capogrossi Colognesi, che mi ha guidato per tutta la durata del dottorato e anche oltre, consentendomi di accedere ad una formazione giuridica che altrimenti mi sarebbe stata preclusa; Mario Liverani, col quale mi sono laureata in Storia del Vicino Oriente Antico nel lontano dicembre del 1990 e che ha sempre continuato a guidarmi con preziosissimi consigli e paziente disponibilità; Werner R. Mayer, senza i cui celebri corsi di accadico non avrei potuto utilizzare a pieno il materiale su cui si fonda questa ricerca. A tutti e tre va la mia più profonda e sincera gratitudine.

Ringrazio poi tutti coloro, dai professori ai colleghi ed amici, che con la loro presenza e professionalità mi hanno permesso di portare avanti le ricerche ed in particolare Massimo Perna.

Cristina Simonetti

Roma, Ottobre 2005

A mio padre

La vita passata è come una foglia secca, screpolata, senza linfa né clorofilla, crivellata di buchi, lacerata e sfrangiata, che, vista in controluce, presenta soltanto lo scheletro delle sue nervature sottili e friabili. È necessario un certo sforzo per renderle il suo aspetto carnoso e verde di foglia fresca, per restituire agli eventi e ai casi quella pienezza che appaga coloro che li vivono, impedendo loro d'immaginarli diversi.

Margherite Yourcenar

Prefazione

di Luigi Capogrossi Colognesi

Questo lavoro è stato fatto con grande diligenza: ad altri, il compito di giudicarlo sotto il profilo storico-filologico, ma per quanto concerne soprattutto il mio punto di vista mi sembra che i risultati presentati in questo libro siano eccellenti, portando avanti il livello delle nostre conoscenze su quell'insieme di forme legali praticate nella società babilonese, che noi indichiamo come compravendite immobiliari. Gli orizzonti che furono già quelli di grandi nomi della storia dei diritti del Vicino Oriente Mediterraneo, da San Nicolò, Klima a Koshaker e poi alla nuova generazione che ha dominato la seconda metà del secolo scorso appaiono arricchiti dalla disamina sistematica che Cristina Simonetti ha saputo svolgere in questo lavoro.

E' per me una grande gioia poter scrivere queste parole di presentazione: non solo e non tanto per l'amicizia che mi lega all'autrice di questo libro, che da gran tempo partecipa al mio lavoro accademico e didattico, fornendomi un aiuto prezioso. Non solo per l'interesse che ha suscitato in me il lavoro da lei effettuato e l'oggetto delle sue ricerche o per lo sporadico aiuto che ho potuto darle. E neppure infine solamente per il piacere, sempre così vivo per me, derivato dall'occasione di una sia pur molto indiretta forma di collaborazione, con un antico amico ed uno studioso così stimato come Mario Liverani. Vi è di più.

Con Liverani infatti abbiamo condiviso il progetto di rivitalizzare quello studio dei diritti dell'antico Oriente mediterraneo che era stata una gloria della Facoltà giuridica romana, dove si era svolto, sino agli anni '70 del secolo scorso, l'insegnamento di Edoardo Volterra, l'ultimo grande erede di un singolare incontro tra i grandi romanisti della generazione dei padri fondatori, Scialoja e Bonfante, e poi De Francisci, ed i grandi orientalisti del calibro di Levi della Vida e di Nallino. Con la scomparsa di Volterra l'insegnamento dei diritti dell'antico Oriente mediterraneo è venuto meno, e con esso uno studio specialistico in quest'ambito disciplinare, supportato dal duplice dominio di adeguati strumenti filologici e giuridici. Nessuno di noi ha potuto e saputo proseguire su questa strada.

Sebbene tra gli orientalisti non manchino competenze e sensibilità atte a capire e interpretare i fenomeni giuridici - basti pensare per l'Italia a Liverani stesso e ad un altro studioso ed amico del livello di Zaccagnini - questo campo a mezzadria tra letterati e giuristi è restato, come non di rado le terre di confine, quasi abbandonato. La nostra speranza è che possa venire formandosi una nuova generazione in grado, un giorno, di riconquistare alla pratica quotidiana di un sapere specialistico anche queste aree scientifiche di enorme importanza, ed in questa direzione è stata consapevolmente orientata, sin dall'inizio delle ricerche ora confluite in questo libro, Cristina Simonetti. Parlo di 'noi' e di 'nostra', non riferendomi all'autrice del libro, che pur è la protagonista di questa avventura, ma di coloro che, credendo nella fecondità di questo percorso, l'hanno consapevolmente orientata verso una effettiva interdisciplinarietà

della sua ricerca. In ciò, come ho detto, Mario Liverani è stato il mio riferimento tanto fecondo quanto sicuro e convinto.

Non è certo un libro, per quanto ben fatto ed apprezzato, che può da solo segnare l'inizio od il recupero di un'intera area scientifica: ne siamo ben consapevoli. E tuttavia, come non rallegrarci di fronte ad un lavoro che potrebbe farci sperare in una benefica inversione di tendenza? Chi, come il sottoscritto e come Mario Liverani, ha consapevolmente partecipato ad un progetto del genere sa bene quanto sia importante un crogiuolo veramente 'interdisciplinare' tra diverse esperienze per rendere possibile una migliore conoscenza di fenomeni di grande rilievo e non solo per la storia delle civiltà del mondo antico. Proprio in questi giorni, in una bella commemorazione di quella grande personalità scientifica, che è stato il mio maestro Edoardo Volterra, è emersa con forza la consapevolezza di quanto sia esiziale e non solo per la storia giuridica il progressivo rinchiudersi del diritto romano nei suoi ambiti specialistici, lasciando ormai scoperti settori interi quali la papirologia, l'epigrafia giuridica ed infine i diritti greci ed i diritti dell'antico Oriente mediterraneo. Non è solo la gamma dei saperi giuridici ad esserne menomata: è soprattutto la nostra conoscenza storica che s'impoverisce di una prospettiva essenziale a penetrare un settore non secondario e così diversificato delle varie società ed epoche studiate.

Proprio l'alto livello di astrattezza e di formalismo perseguito, soprattutto nei paesi dell'Europa continentale, sino agli ultimi decenni del secolo scorso, ha favorito un fenomeno che, seppure in forme diverse, ne ha accompagnato tutta la storia. Mi riferisco alla discrepanza tra le forme ed i principi normativi che costituiscono in astratto il 'diritto' di una certa società ed in una certa fase storica e le pratiche legali effettivamente esistenti: come questo stesso 'diritto' viene applicato e reinterpretato nella vita quotidiana e nel concreto di una società in continua evoluzione.

In verità, oserei dire, è questo un problema di carattere eminentemente storico, giacché, per il giurista positivo il diritto tende piuttosto a presentarsi in termini unitari: esso non consiste infatti solo nelle norme, ma anche nell'interpretazione giurisdizionale, nei principi e nelle linee interpretative adottate dai tribunali, nelle cautele e negli accorgimenti notarili, insomma nelle valutazioni correnti di un mondo complesso e corale, di cui norma, teoria e pratica sono momenti costitutivi ed espressione insieme. In una prospettiva storica di più lungo periodo diventa invece più agevole cogliere la vita parallela, talora assai distante tra teoria e prassi, tra regola astratta, sua interpretazione ed elaborazione teorica e la sua portata effettiva nella vita corrente. Ed è proprio questa possibile distanza uno dei metri di cui disponiamo per individuare la continua ma sovente sotterranea interazione tra le forme giuridiche elaborate nelle sedi deputate e la pressione esterna della vita che queste stesse forme in continuazione rielabora, adatta e modifica, contribuendo per ciò stesso alla formazione di nuovo diritto.

Cogliere dunque questi aspetti, nelle varie epoche storiche, è uno dei terreni più suggestivi e fecondi d'indagine, ma anche uno dei più difficili. Ciò è dovuto anzitutto al

tipo di documentazione cui lo storico deve rivolgersi: se infatti molteplici sono le fonti cui egli dovrà rivolgersi per individuare quello che in un certo momento era 'il' diritto vigente, per i giuristi, i giudici ed il legislatore, ancora più complesso è il materiale da utilizzare per coglierne poi la concreta applicazione pratica. Ora, pensando anzitutto alle sentenze dei vari tribunali, agli interventi pratici di giuristi ed avvocati ed ai documenti negoziali - le fonti privilegiate - di cui dispone lo storico del diritto in età medievale e moderna ed ai documenti relativi al diritto romano, possiamo dire che ci si trovi di fronte ad una posizione speculare. Gli storici di diritto intermedio e moderno infatti devono padroneggiare un materiale immenso e squilibrato che rende pressoché irrealizzabile un lavoro esaustivo di ricostruzione, i romanisti invece si trovano di fronte al silenzio ingenerato dalla perdita di quasi tutte le testimonianze relative a tali aspetti. Al massimo restano gli echi più o meno indiretti che s'incontrano nella stessa letteratura colta e anzitutto nei passi del Corpus iuris, qualche epigrafe, mentre solo per l'Egitto, un' area molto parzialmente investita dal diritto romano, la documentazione papirologica ci apre la conoscenza delle pratiche negoziali e del modo in cui gli istituti giuridici trovavano applicazione nella vita corrente.

E' chiaro dunque che lo storico del diritto romano si trovi di fronte ad uno squilibrio permanente che ha sempre bloccato le sue curiosità verso il vasto e differenziato mondo della prassi legale. Ed è giustificato dunque il sentimento quasi d'invidia che egli prova allorché si volga a considerare a situazione del Vicino Oriente antico. Sappiamo bene infatti come le fortunate scoperte archeologiche che si susseguono sin dall'800 hanno messo a disposizione degli studiosi archivi interi e un'immensa documentazione relativa alle pratiche legali ed amministrative, ai negozi ed alle transazioni economiche e legali intervenute nelle società mesopotamiche, oltre che quelli relativi più direttamente alla vita economica e finanziaria.

Ma qui ci troviamo di fronte ad una situazione ancora diversa, non assimilabile al quadro accennato, relativo al diritto romano ed ai diritti intermedi. Giacché, per le civiltà del Vicino Oriente antico, è dato di riscontrare un'assenza centrale in ordine alla natura stessa di quella che, con formula volutamente vaga, indicherei come la loro 'esperienza giuridica'. Manca cioè una 'teoria del diritto' e, probabilmente anche una dimensione analoga a quella che noi, avendo in mente la storia di Roma e della modernità europea, chiameremmo una 'scienza del diritto' che abbia lavorato con categorie e consapevoli generalizzazioni.

Sono cose molto note che qui servono a mettere in evidenza come, nuovamente, anche in questo caso, sia particolarmente difficile cogliere il possibile diverso configurarsi della prassi dal sistema normativo e dalla sua elaborazione scientifica, non essendo a nostra disposizione proprio alcun elemento relativo a quest'ultimo aspetto. In altre parole, sebbene si conoscano le importanti e vaste raccolte di norme, i c.d. 'codici' di Hammurabi etc., noi non conosciamo o conosciamo troppo poco quale fosse la concezione del diritto nelle società corrispondenti.

Questa consapevolezza ci porta immediatamente al problema più grave che la lettura del testo qui presentato ha suscitato in me: che tipo d'informazione ed entro che limiti può essere fornita dalla ricchissima serie di documenti negoziali in essa studiati?

La grande cautela con cui Edoardo Volterra ricavava da questo tipo di documentazione conclusioni in ordine alle regole generali vigenti, la continua sua insistenza sulle profonde diversità, piuttosto che sulle analogie, che gli antichi diritti di cui trattava nelle sue indimenticabili lezioni di Diritti dell'Oriente mediterraneo (così, allora, nei lontani anni '50 si chiamava la materia da lui insegnata) presentavano con le esperienze a noi più note e anzitutto col Diritto romano, le mie stesse letture, da tanto tempo abbandonate mi sono dunque tornate in mente nel leggere le pagine della Simonetti. E sono venute a turbare i miei parametri di riferimento proprio nel corso delle mie esortazioni ad andare oltre il dato meramente filologico, per giungere ad una più piena comprensione delle formule presenti nei vari contratti, addirittura per darne una traduzione non solo corretta dal punto di vista filologico, ma pertinente sotto il profilo del contenuto da essa evocato.

Giacché il problema era tutto lì: come poter ricavare dal caso pratico e dalle formule d'uso ricorrenti nei vari atti, l'esistenza o meno di una regola generale, la portata ed il livello d'astrattezza della norma ed infine il modo in cui un ordinamento a noi pressoché sconosciuto nella sua struttura logica veniva organizzando uno specifico sistema normativo? Un sistema normativo, si badi, sicuramente esistente, ma pressoché inconoscibile. Perché il tipo di conoscenza da noi raggiungibile in proposito appare viziato in partenza dall'inevitabile uso, nell'interpretare il significato del singolo documento, di categorie ermeneutiche nostre, quasi sicuramente estranee alla cultura che quel documento aveva generato.

Naturalmente questo non è un problema nuovo: tra gli stessi romanisti, soprattutto verso la metà del secolo scorso, esso era stato ampiamente dibattuto, seppure non sempre in modo precipuo. Si trattava della legittimità e dell'utilità dell'uso di categorie concettuali elaborate nell'esperienza giuridica moderna nello studio della cultura giuridica romana, pertanto estranee a quest'ultima. Eppure per il diritto romano il problema era meno grave, giacché le nostre categorie sono pur sempre il prodotto di un plurisecolare lavoro effettuato proprio sul materiale giuridico romano, evidenziando, reinterprestando logiche già presenti negli antichi, o introducendone di nuove, ma secondo schemi relativamente compatibili, se non omogenei con esso.

Sotto questo profilo affatto diverso appare il nostro rapporto con le forme giuridiche delle civiltà mesopotamiche. Di esse abbiamo ampia ma circoscritta conoscenza, solo per quel che concerne la vita della pratica: ma per il restante, articolato insieme di fattori costitutivi di quell'«esperienza giuridica», cosa conosciamo?

Certo, tornando al caso particolare di questo libro, possiamo affermare che le nostre conoscenze in un particolare settore del diritto paleo- o neobabilonense si siano ulteriormente arricchite in virtù del lavoro paziente in esso svolto di organizzazione del materiale documentario, della sua classificazione per tipologie. Ed io stesso ho incoraggiato l'autrice, in pieno accordo con l'amico Liverani, a fondarsi su tutto ciò onde giungere ad un'interpretazione fondata, per quanto possibile, su categorie giuridiche generali, nonché a tentare più specifiche interpretazioni delle varie clausole

applicando le nostre nozioni di 'contratto', 'proprietà', 'finzione legale' etc. Ma qui scatta appunto la difficoltà cui ora facevo cenno: sino a che punto, senza falsare l'oggetto stesso del nostro studio, possiamo forzare, in questo lavoro classificatorio e interpretativo, un sistema giuridico di cui non conosciamo affatto né i concetti fondamentali - la stessa idea di 'diritto', tanto per incominciare - e neppure le regole astratte entro le nostre proprie categorie di stampo romanistico? Non trascura questa quasi ovvia operazione il primo e fondamentale quesito che dovremmo porci e che concerne la possibilità di un riscontro tra le forme proprie dell'esperienza babilonese e le categorie prodotte all'interno della nostra specifica esperienza?

Non dobbiamo infatti dimenticare mai che, per il mondo mesopotamico, ma discorso non troppo diverso si potrebbe fare anche per realtà più recenti presenti nel Mediterraneo orientale, ignoriamo sinanco se possa porsi il problema di categorie generali e, comunque, della loro natura. Siamo del tutto all'oscuro infatti se queste diverse realtà fossero caratterizzate, seppure in forma embrionale, da quel tipo di processi che, già all'epoca della giurisprudenza pontificale e delle prime raccolte di norme, assicuravano alle forme giuridiche romane una forte spinta evolutiva, destinata ai risultati a tutti noti.

Certo, gli antichi codici mesopotamici evidenziano un'idea della norma (ma forse non quella di norma giuridica che è la nostra) ed è indiscutibile che esistessero giudici, nonché un uso quanto mai precoce del documento scritto e dei meccanismi di prova. Insomma possiamo senz'altro parlare di un sistema legale relativamente sviluppato: ma qui ci fermiamo, giacché noi non sappiamo proprio in quale direzione, secondo quali logiche esso venisse orientandosi: quasi sicuramente non lungo il percorso che è a noi noto attraverso il diritto romano. Mi riferisco a quel peculiare carattere suo e dei diritti da esso ingenerati costituito dalla progressiva astrazione e dal dominio concettuale delle categorie sui casi empirici, onde giungere a conclusioni talora molto lontane dalle premesse materiali del caso concreto. E infine, sino a che punto la stessa regula iuris era diventata tale, agli occhi dei sovrani, degli scribi e degli uomini di quelle società? Sino a che punto cioè era progredito quel processo di isolierung della stessa idea di un 'diritto' rispetto all'indistinto comporsi di regole di etichetta, pratiche sociali, forme rituali, dimensioni magico-religiose, facilmente presente in un universo mentale diverso dal nostro?

Tali quesiti, a loro volta, ingenerano altri e ancora maggiori interrogativi. Come facciamo a comprendere la natura ed il carattere di un sapere e di criteri che ignoriamo, ma come facciamo, senza tale conoscenza che ci dia le categorie di riferimento, a interpretare il senso della singola evenienza, del singolo atto legale? Scrivo 'atto legale' per sottrarmi al peso che, comunque, esercita su di me e sul mio linguaggio una terminologia corrente come quella di 'contratto': il peso di una storia che inizia prima di Servio Sulpicio e dura sino ai nostri giorni. Ma, a questo punto, io non sono solo privo di categorie interpretative, sono restato addirittura senza il linguaggio con cui semplicemente descrivere l'oggetto della mia conoscenza e con ciò ho perso pure quest'ultimo.

Naturalmente non è a questa presa d'atto di una totale dissoluzione delle nostre capacità di conoscenza e di analisi cui mira il mio discorso. Oltre tutto, se di ciò si

fosse trattato, avrei dovuto consigliare Cristina Simonetti a fare proprio il lavoro opposto a quello da lei tentato, disfacendo ogni operazione unificante, rifuggendo da ogni classificazione, restando al dato bruto senza interpretazione. No: non è a questo che possiamo ridurci e, soprattutto, non è questo che ha senso per lo storico del diritto.

Le premesse un po' nichilistiche che sono venute illustrando mirano piuttosto a collaudare il nostro stesso metodo d'indagine. Giacché forse non è inutile riflettere a quanta parte irriflessa di categorie non rimesse in discussione sia presente nel nostro parlare e ragionare. E qui torno alle mie discussioni con l'autrice in corso d'opera. Molte volte infatti, nell'analizzare la struttura dei vari documenti ed il carattere di quelle clausole che in essi si ripetevano in modo indubbiamente molto significativo, la giovane ricercatrice già mi veniva esponendo ipotesi che si allargavano da una parte verso il quadro economico-sociale entro cui queste forme negoziali venivano svolgendosi ed a cui pur dovevano essere in qualche modo funzionali. Dall'altra, nell'analizzare le singole clausole, esse miravano a individuarne anzitutto la portata precisa e le ragioni d'essere. Da tutto ciò, infine, si cercava di ricavare dalla singola clausola e, poi, dall'insieme di esse, secondo come ricorrevano nei vari gruppi di documenti, delle logiche: ad es. l'impegno a non revocare l'atto di trasferimento da parte dell'alienante e dei suoi eredi, il riferimento alla cancellazione dei debiti etc. Sono i punti così bene esposti e analizzati nel libro che qui si presenta, su di essi non mi dilungherò.

Ma proprio parlando con la Simonetti mi sono reso conto di una mia deformazione, condivisa del resto con la giovane allieva di Liverani, nella misura in cui essa era venuta assimilando la nostra struttura profonda di giuristi. Si tratta del fatto che si finiva col discutere delle situazioni evocate o messe in atto in questi stessi documenti reinterprelandole sul letto di Procuste delle categorie elaborate e collaudate nella nostra esperienza giuridica di matrice romanistica. E soprattutto seguendo, senza neppur rendersene conto, l'idea di una evoluzione necessaria che non poteva non portare verso certi esiti: i nostri esiti.

Così questa 'proprietà' dell'immobile - o meglio, il suo trasferimento ad un estraneo - appare qualcosa di ancora imperfetto, perché revocabile da parte dell'autore dell'atto. Ed ancora più fluttuante essa appare, data la sua possibile connessione con l'inadempimento di un debito che ne avrebbe ingenerato il trasferimento. Dove poi interviene addirittura il dubbio che un successivo provvedimento normativo volto alla cancellazione dei debiti, non solo investa le situazioni debitorie in essere, ma abbia un effetto retroattivo verso rapporti già conclusi, legittimando pertanto il recupero dell'immobile trasferito a saldo del debito stesso.

Già rispetto a questa rapidissima e del tutto sommaria serie di indicazioni rilevano due considerazioni. La prima concerne l'importanza dell'angolo visuale del giurista nello studio di tali fenomeni: perché egli, assai più del collega filologo o dello storico, è in grado di apprezzare sino in fondo la singolarità e l'insieme di difficoltà e di problemi che scaturiscono dalle ipotesi ora accennate. Solo partendo da tale

consapevolezza, è ovvio, si può sperare di intuire la natura ed i criteri che possono avere disciplinato questi fondamentali settori di un sistema giuridico così diverso dai nostri, con la consapevolezza di logiche in esso operanti in parte o in tutto estranee alla nostra dimensione.

E qui passo alla seconda considerazione: il pericolo presente nell'osservatore che egli, come ho già detto, riconduca più o meno inconsapevolmente queste stesse logiche e le forme giuridiche conseguenti ai parametri che dominano la sua esperienza e, quindi, la sua consapevolezza.

Di ciò io stesso mi sono reso conto allorché ho messo a fuoco un assunto quasi pacifico che ha dominato - seppure assolutamente non esplicitato: e ciò è ancora più grave - le mie conversazioni con la giovane autrice. Mi riferisco al fatto che nella interpretazione che venivo dando delle forme di trasferimento negoziale della proprietà nel diritto babilonese, si celava l'idea che la singolarità dei meccanismi qui sopra rapidamente evocati, si spiegasse per la loro rudimentalità. In altre parole che essi corrispondessero ad uno 'stadio intermedio' (altra categoria profonda nel nostro evoluzionismo irriflesso) tra l'inalienabilità della proprietà e il regime finale. Regime finale e finalmente 'perfetto' che, secondo i nostri parametri non poteva che essere funzionale ad assicurare una situazione definitiva e certa quanto alla titolarità dei diritti oggetto dei negozi traslativi, solo allora giunti dunque alla loro piena efficacia.

Ma chi ci ha detto che la certezza dei diritti fosse la meta cui l'evoluzione di tali sistemi tendeva necessariamente? Chi ci ha detto che necessariamente la proprietà deve avere i caratteri configurati dal diritto romano e riaffermati nell'esperienza giuridica moderna? Chi ha detto che un accordo tra privati (quello che il nostro sapere definisce negozio giuridico) debba per sua necessità evolversi verso forme definitive e certe, tali che imprigionino il volere e la condotta delle parti ad un momento particolare e irrevocabile? Questi istituti hanno forse un'esistenza loro propria che si deve semplicemente scoprire e descrivere? Ed esiste forse, per la storia giuridica, una 'storia naturale' ed un'unica e necessaria linea evolutiva: quella poi percorsa dal diritto romano e dai moderni diritti europei?

Nessun giurista e nessuno storico, interpellato su questi quesiti, io credo, darebbe oggi una risposta positiva, come invece avrebbero fatto probabilmente i nostri bisnonni più di un secolo fa. E' passata molta acqua sotto i ponti e le forme di evoluzionismo unilineare e di eurocentrismo della cultura ottocentesca sono un ricordo del passato. Ma i riflessi condizionati, le strutture profonde del pensiero non per questo cessano di operare. Così, proprio leggendo le pagine della Simonetti, mi sono trovato a pensare - e non per poco - che i particolari effetti degli atti ivi analizzati corrispondessero a situazioni ancora in divenire, ancora in una fase evolutiva non giunta ai suoi esiti necessari. In primis, come ho detto, la stabilità e la certezza, quindi l'irrevocabilità, della proprietà.

Solo di recente, per fortuna della Simonetti quando il suo lavoro era praticamente concluso e non potevo certo devastarlo con i miei nuovi dubbi, mi sono chiesto che diavolo fosse quella proprietà della terra e della casa che avevo incontrato in quei documenti. E, soprattutto, finalmente, mi sono interrogato su quali basi io fondassi la mia e comune convinzione che il tipo di atti di cui si è discusso dovessero

corrispondere a situazioni ancora non ben definite, quasi stadi di forme in divenire, necessariamente destinate ad evolversi verso forme 'perfette', come atti di trasferimento irrevocabili. Mi sono ricordato che la mia idea di 'proprietà' e di 'contratto' era essa stessa, come sempre affermiamo e meno pratichiamo, il risultato di un processo storico, non la descrizione di realtà ontologiche. Si tratta - e questo vale anzitutto e soprattutto per quella categoria, così pericolosa e fondata su basi concettuali così ambigue e incerte, dei c.d. 'diritti fondamentali dell'uomo - di prodotti culturali della nostra storia e, in generale e quasi esclusivamente, della storia occidentale negli ultimi secoli.

Se ci volgiamo dunque a storie ed a civiltà profondamente diverse e di cui conosciamo molto per tanti aspetti, ma tanto poco per altri, non possiamo in nessun modo postulare la presenza in esse dei nostri propri sistemi di riferimento: la nostra idea di diritto, i valori che sono in genere ad esso riferiti, neppure, sia ben chiaro, la nostra idea di 'giusto'. Forse valori universali esistono a livello filosofico - a condizione che le grandi concezioni del mondo convergano tra loro - ma certo non esistono nella concretezza della storia e della stesse idee giuridiche. Questo non significa che noi dobbiamo abbandonare i nostri valori, e neppure che li si debba attenuare, rielaborare onde renderli più compatibili con altri sistemi di valori. Qui non si tratta, dio ci salvi, del politically correct e tanto meno di un vago sincretismo, perché non sono strumenti validi per lo storico. Ma si tratta di evitare di imprigionare nei nostri concetti - falsandole - situazioni e realtà ad essi estranee, con radici diverse.

La relativizzazione storica delle forme giuridiche, l'intraducibilità dell'esperienza giuridica babilonese nelle categorie romanistiche (con buona pace di quelle ricorrenti e sempre più superficiali idee di una vasta derivazione del diritto romano dalle società del Mediterraneo orientale o, addirittura, dal mondo africano) sono dunque il nostro punto di partenza. Esso ci serve a porre una serie di interrogativi cui non si può probabilmente dare una risposta, ma che non possono essere elusi. Cos'era veramente 'la proprietà' nel mondo babilonese: in quali facoltà essa si somitava ed a favore di chi, e quali altre facoltà rendeva potenzialmente possibili, sotto ulteriori condizioni (e a favore di quali altri soggetti, se del caso), ed infine quali poteri erano esclusi dall'esistenza di tale diritto e da parte di chi? E, d'altra parte, quale spazio era concesso ed a chi, onde intervenire su tale situazione e modificarla, e sino a che punto tale modifica aveva efficacia e sino a che punto invece ciò che preesisteva poteva esser fatto regredire verso forme di latenza, senza tuttavia mai scomparire del tutto?

Come si vede, ho evitato di formulare tali quesiti in termini strettamente giuridici: altrimenti avrei nuovamente finito con ripiombare nelle mie matrici culturali da cui voglio uscire per cercare di intuire altre possibili strade, a me estranee e, forse, sottratte alla mia comprensione. Non si tratta solo di un esercizio intellettuale, di una riflessione metodologica. Ancora una volta, infatti, queste mie considerazioni ci riportano verso uno dei grandi nodi del presente: la nostra tendenza a cancellare la diversità in funzione del proprio specifico patrimonio tradotto come valore assoluto e necessariamente da tutti condiviso. Insomma un atto d'arroganza associato a poca fantasia ed a nessun rispetto. Per questo a ragione Cristina Simonetti, in questo libro, è

stata attenta a non sovrainterpretare i fenomeni indagati anche attraverso un sistema di designazioni troppo cogenti.

Se facciamo un passo indietro, se recuperiamo quella che a me sembra la necessaria prospettiva per indagare sull'insieme di fenomeni giuridici cui gli studiosi del Vicino Oriente antico sono chiamati, allora possono ancora emergere questioni più profonde che ci aiutano anche a meglio capire le peculiarità di quei sistemi cui siamo adusi. Così mi è venuto in mente come gli stessi aspetti più ovvi della nostra esperienza giuridica potrebbero considerarsi storicamente e culturalmente relativi. Ad es. quella certezza del diritto che si associa già ai primi passi dell'esperienza giuridica antica. Penso al ruolo del giudice sin dalla fase in cui la città si sovrappone all'individuo ed al gruppo parentale, paralizzando lo scontro materiale ed echeggiato negli arcaici rituali del primitivo processo romano. Ebbene sin da allora emerge con chiarezza che da tale scontro, ormai trasferito sul piano del diritto e delle prove, emergerà comunque un vincitore ed un vinto, ed il diritto sarà detto a sancire la vittoria dell'uno o dell'altro. La forza del giudice e della sua sentenza, l'idea di una scelta definitiva resterà perenne: né a modificarla nella sua struttura giocherà neppure quell'apparente regressione d'origine germanica costituita dalle forme ordaliche (che sono presenti, peraltro, anche nei diritti dell'antico Oriente). Che intervengano prove razionali o che la verifica della verità delle pretese sia affidata all'intervento divino, non muta il fatto che uno dei due litiganti vincerà il giudizio. La pace sociale è affidata al rispetto della legalità, preordinata a sua volta a fare aderire la situazione concreta all'equilibrio stabilito in astratto dalle regole giuridiche. Il giudizio ha operato in tal senso e pertanto bis de eadem re...Una nuova verità legale ed un diritto certo sono stati affermati tra i litiganti e, per ciò stesso, debbono durare.

Ma immaginiamoci invece che l'intervento della comunità, sempre ispirato all'esigenza prioritaria di garantire la pace sociale, miri piuttosto ad una mediazione sostanziale tra le pretese, riequilibrando la posizione dei litiganti e individuando il possibile punto d'accordo. In tal caso l'aspetto di mediazione continua e rinnovata, di valutazione empirica delle opportunità prevale rispetto all'astratta identificazione dei titoli di legittimità dei litiganti. 'Law as process', come ci hanno insegnato gli antropologi ed i sociologi di matrice anglosassone, esiste nell'esperienza umana accanto ai nostri modelli. Così come esistono altre società in cui l'altissima formalizzazione dell'accordo tra le parti e la tutela dei suoi risultati, consacrati in un complesso di relazioni definite una volta per tutte, non è concepibile. In esse prevale invece un'idea opposta, "del contratto non come cristallizzazione di un accordo, ma come il riassunto di ciò che si è detto, in una logica di negoziazione permanente"¹. Ora in entrambi questi contesti l'idea di una definitiva certezza cui miri l'azione legale di un individuo, sia come accordo che come litigio, non ha ragion d'essere: prevale

¹ V. per la società cinese, L. BIRINDELLI, *L'ingloriosa parabola dell'Italia in Cina*, in *Limes*, 4, 2005, 226 s.

invece l'idea di una processualità dei diritti e degli interessi tutelati, dove la negoziazione ha un ruolo centrale e sempre riproponibile.

Sono mere suggestioni, è ovvio, ed in nessun modo questi accenni che sfiorano la superficialità vogliono dare un suggerimento allo studioso dei testi babilonesi. E così, infatti, non è stato. Si tratta piuttosto del fatto che, al termine di un serio percorso ricostruttivo, alzando gli occhi e cercando di cogliere i possibili significati del materiale studiato e interpretato, quanto più ricca è la nostra consapevolezza della complessità del presente, tanto più fortemente la nostra immaginazione storiografica ci aiuterà, se non a pervenire alle ipotesi giuste, a porre in modo corretto al materiale indagato tutti i quesiti che vanno effettivamente posti e nel modo corretto. Ma non è solo questa consapevolezza che ci aiuta nel nostro mestiere di storici: a sua volta questo è uno strumento formidabile per una più profonda penetrazione del tumultuoso ammassarsi, nel nostro presente, di fenomeni non sempre facilmente interpretabili.

Emerge, alla fine del percorso seguito nel saggio qui presentato, il problema costituito da quella che potrebbe apparire la singolare discrasia tra la complessità e la forza espansiva delle società in esso studiate e l'apparente limitatezza dei loro strumenti legali, con l'assenza di modelli unificanti, secondo le nostre logiche. Ma, concludendo, questo problema squisitamente storiografico, a sua volta, ci aiuta a meglio riflettere sul nostro presente. Non è detto infatti che le forme mature delle nostre società siano necessariamente destinate ad evolversi ulteriormente secondo le logiche che hanno sinora presieduto al loro costruirsi. Soprattutto non è detto che gli stessi sviluppi tardivi dell'economia capitalistica che si vengono oggi delineando postulino la persistenza o l'accentuazione di quell'alta razionalità giuridica che Weber aveva colto nella storia dei processi formativi dell'Europa moderna e del capitalismo occidentale.

Questo, a mio avviso, è proprio uno dei problemi di fondo che si pongono nel nostro mondo globalizzato. Molti di noi continuano a muoversi entro gli orizzonti sicuri propri della civiltà giuridica europea del '900. Con il passaggio del secolo siamo però definitivamente entrati in un mondo nuovo di cui non sempre riusciamo ad afferrare né le logiche di fondo né la natura ultima delle linee di tendenza ed i loro esiti. Tutto ciò lo dobbiamo metabolizzare e reinterpretare con l'ausilio di strumenti sempre più usurati e meno adatti. Anche qui la forte storicizzazione del passato ed il senso della relatività delle soluzioni, ma anche dei principi fondanti le varie civiltà giuridiche - la prospettiva che questo libro ci aiuta a mettere a fuoco - ci può forse portare meglio ad affrontare questa navigazione in mare aperto e per lidi non cognitivi.

Ma questa è un'altra storia, torniamo ora agli antichi Babilonesi.

Primo capitolo

Lo *status quaestionis* e problemi preliminari

1. Limiti

a. Il limite tematico

Questo lavoro ha per oggetto la raccolta e l'analisi di tutti i testi di compravendita d'immobili, datati all'epoca paleo-babilonese e provenienti dalla Mesopotamia meridionale. Essi costituiscono la prima fonte documentaria a disposizione degli storici del diritto antico e la loro analisi appare preliminare e indispensabile per affrontare altri successivi approfondimenti, volti alla complessiva comprensione della compravendita d'immobili. Non bisogna dimenticare¹, infatti, che per capire cosa sia la compravendita, e, in particolare, la compravendita di beni immobili, in un certo periodo storico e in una certa area geografica, non ci si può certo limitare alla raccolta e all'analisi dei documenti che l'attestano. Questo perché non è sufficiente sapere cosa un popolo ritenesse importante esplicitare nel documento scritto che l'attestava, ma bisogna capire chi era legittimato a vendere e a comprare, quali diritti si trasferivano attraverso la compravendita, quali effetti essa produceva, se tali effetti erano permanenti o temporanei, se esistevano altri tipi di trasferimento di beni immobili tra vivi, e altro ancora. Per comprendere il funzionamento di un istituto giuridico, si vede bene, è necessario allargare il campo d'indagine ad altre tipologie di documenti, ad altri aspetti dell'economia e della società che interessa indagare.

Dato che il materiale offerto dai testi di compravendita è notevole, sia dal punto di vista quantitativo (le tavolette studiate sono più di mille), sia dal punto di vista qualitativo dei dati ricavabili, si è pensato fosse intanto utile raccogliere e analizzare tale materiale in maniera unitaria, cercando di ottenerne quante più informazioni possibili.

Tali informazioni, poi, saranno valutate complessivamente alla luce anche di altra documentazione, che sarà raccolta, analizzata e studiata in un secondo momento. Inutile dire, infine, che nel corso di questo studio, laddove sarà utile e proficuo, saranno richiamati e presi in considerazione anche elementi esterni ai testi di compravendita, benché non in modo sistematico.

Quanto al fatto che ci si limiterà a considerare soltanto i documenti relativi alla compravendita di beni immobili, e in particolare di terre e di edifici (anche le prebende religiose, che comportano obblighi e privilegi, in genere vengono annoverate tra le varie tipologie di beni "immobili", ma qui non saranno prese in esame), è perché tali beni costituiscono un aspetto rilevante della vita economica della società antico-babilonese, e

¹ Si è consapevoli che alcune delle osservazioni che seguono siano assolutamente scontate per chi si occupa di diritto antico, e che altre lo siano per chi si occupa del mondo antico-babilonese: chi scrive se ne scusa ma, nutrendo la speranza che questa ricerca possa interessare e gli uni e gli altri, ritiene indispensabile chiarire alcuni aspetti essenziali.

indagare i meccanismi di trasmissione di essi tra vivi è non soltanto interessante dal punto di vista giuridico, ma anche da quello economico, storico e sociale. D'altra parte, in ogni società antica l'importanza dell'economia agricola, e di conseguenza del controllo sui mezzi di produzione, è sempre preponderante, e la circolazione dei beni immobiliari ha uno sviluppo diverso rispetto a quella degli altri beni, più tradizionalmente legati allo scambio. Non è un caso che gli studiosi hanno spesso messo in discussione l'esistenza di un'economia privata, e, in particolare, di un'economia privata che investisse la sfera individuale, e soltanto postulando l'esistenza di questa è possibile procedere allo studio della compravendita di beni immobili. Ma proprio questi aspetti saranno l'oggetto dell'indagine dei prossimi capitoli.

b. I limiti cronologici

Si è voluto limitare lo studio ai testi del periodo antico-babilonese, quel periodo che comprende i primi quattro secoli del II millennio a.C. (2004-1595 circa a.C.), perché non solo la documentazione è abbondante, ma è anche molto significativa. Con questo si intende dire che nel periodo precedente i testi di compravendita in generale sono meno numerosi e, in parte, anche diversi nella struttura, mentre nel periodo successivo mancano quasi del tutto. Sembra proprio che in questo periodo la compravendita di immobili si sia sviluppata e si sia anche esaurita.

Il periodo antico-babilonese² si suddivide solitamente in due grandi sottoperiodi: quello di Isin-Larsa, caratterizzato da una pluralità di città-stato che controllavano il territorio circostante a livello regionale³ (Isin, Larsa, Ešnunna, Babilonia, Kiš, per citare solo le più importanti), in cui a prevalere furono ora l'una ora l'altra città, ma senza il controllo su tutta la Babilonia. Quest'ultimo riuscì ad ottenerlo soltanto Ḫammurapi di Babilonia (1792-1750 a.C.)⁴, e con lui la Babilonia divenne un regno unitario, anche se la sua estensione subì dei cambiamenti nel corso del tempo. Con Ḫammurapi, e in particolare col suo 31° anno di regno, durante il quale conquistò Larsa, con la conseguente capitolazione di tutte le altre città sotto il suo dominio, inizia il periodo antico-babilonese propriamente detto, e la regione prende il nome dalla città che nel frattempo ne era divenuta capitale. I successori di Ḫammurapi riuscirono, anche se con alterne vicende, a mantenere il controllo della regione, fino a quando, nel corso del XVII sec. a.C., non ci fu una forte crisi, di carattere economico soprattutto, che ebbe conseguenze

² Per una trattazione del periodo cfr. M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia economia società*. Bari 1988, pp. 295-446, e specialmente pp. 317-350 e 403-426, e per la bibliografia pp. 964-968. Cfr. anche A. KUERT, *The Ancient Near East c. 3000-330 B.C.*, *Routledge History of the Ancient World*. London and New York 1985, pp. 74-116. Più in dettaglio, cfr. D.O. EDZARD, *Die „zweite Zwischenzeit“ Babylonien*. Wiesbaden 1957.

³ Si intende, qui, per regione il territorio che circonda la città-stato, più o meno ampio a seconda della sua rilevanza politico-economica e, conseguentemente, demografica. Non nel senso che intende E.C. STONE, *The Constraints on State and Urban Form in Ancient Mesopotamia*, in M. HUDSON - B.A. LEVINE (eds.), *Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East* (ISCANEE 2), Cambridge MA, 1999, pp. 203-227.

⁴ Le date tra parentesi che seguono i nomi dei sovrani indicano la durata del regno, non della vita del sovrano stesso, e seguono Liverani.

anche sul piano politico e militare. L'attacco ittita di Muršili I (1595 a.C.), infatti, non fu altro che l'episodio conclusivo di una parabola discendente, che aprì le porte di Babilonia ai Cassiti, una popolazione non semitica che prese il controllo della regione.

La scarsa diffusione dei documenti di compravendita immobiliare nei periodi precedenti è, in generale, spiegata con il fatto che il regime dei beni immobiliari, di ambito extra-palatino ed extra-templare⁵, fosse sì privato⁶, ma legato a forme di proprietà familiare allargata o collettiva⁷. Se, cioè, si ipotizza una proprietà familiare allargata di un terreno, oppure una proprietà collettiva, dove ciascun membro sia titolare di una quota di esso, sarà difficile pensare alla sua alienazione, prima di tutto perché bisognerà mettere d'accordo tutti i titolari del terreno, ma poi perché sarà difficile anche trovare le motivazioni che potrebbero portare alla sua vendita. In genere si vendono terre per bisogno, in seguito ad indebitamento, perché non si è più in grado di gestirle, oppure perché la quota ereditata è troppo piccola e non sufficiente al fabbisogno familiare. In una famiglia allargata nessuna di queste eventualità sembra profilarsi in maniera massiccia: Infatti, i più antichi documenti di compravendita provenienti dalla Mesopotamia meridionale, poi Babilonia, sono molto pochi e presentano nella struttura degli elementi tipici della proprietà familiare indivisa: presenza di un numero notevole di venditori, presenza di un gran numero di doni da sommare al prezzo effettivo dell'immobile venduto, elementi rituali che attestano la scarsa diffusione dell'alienazione immobiliare⁸.

⁵ Per quanto riguarda la distinzione tra economia palatina e templare, cfr. i contributi di Gelb (I.J. GELB, *Approaches to the Study of Ancient Society*, JAOS 87 (1967), pp. 1-8; ID., *On the Alleged Temple and State Economies in Ancient Mesopotamia*, in Studi in onore di Edoardo Volterra, Milano 1971, vol. VI pp. 137-154), che sostanzialmente la rilevava come essenziale, e Diakonoff (I.M. DIAKONOFF, *The Structure of Near eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B.C.*, Oikumene 3 (1970), pp. 3-100), che la considerava meno rilevante.

⁶ C'è da dire, però, riguardo all'effettiva presenza nel III millennio di un'economia privata, che non tutti gli studiosi sono d'accordo, soprattutto sull'entità del fenomeno. Essenziale il saggio di H. NEUMANN, *Zum Problem des privaten Bodeneigentum in Mesopotamia*, in *Das Grundeigentum in Mesopotamia*, Jahrbuch für Wirtschafts Geschichte 1987/S, pp. 29-48, in cui oltre a considerare le fonti a disposizione, si discute anche dettagliatamente la bibliografia precedente. Più di recente cfr. J.RENGER, *Royal Edicts of the Old Babylonian Period- Structural Background*, in M. HUDSON – M.VAN DE MIEROOP (eds.), *Debt and Economic Renewal in the Ancient Near East*. ISCANEE 3. Bethesda, Maryland 2002, pp.139-162, ritiene che l'economia di Ur III era completamente inserita nell'ambito dell'*oikos*, intendendo con ciò dire che pressochè tutta l'economia in quel periodo era fortemente statalizzata. A p. 140 infatti si dice: "Animal husbandry, textile manufacturing and other aspects of the economy were organized in household units under the supervision and authority of the ruler (*ensi*) of a *ma.da* (literally 'land', designating the territory of a dependent state within the Ur III kingdom) or of the ruler (*lugal*) of the Ur III state. (...) Agriculture and animal husbandry as well as other forms of production were more or less exclusively integrated into the patrimonial household(s). Individual economic activity outside the household or *oikos* structure was negligible. Most important, there seems to have been no room for individual property in arable land".

⁷ Cfr. M. LIVERANI, *Il modo di produzione* in S. MOSCATI (ed.), *L'alba della civiltà*. Roma 1976 vol. 2. *L'economia* pp. 1-126, I.M. DIAKONOFF, *Sale of Land in Pre-Sargonic Sumer*. Paper presented by the Soviet Delegation at the XXII International Congress of Orientalists. Assyriological Section. Moscow 1954, pp. 19-29. Cfr. *infra*, nt. 141.

⁸ Anche se poche, comunque esse sono attestate, cfr. in particolare *infra* cap. 2 §2.

Le cose iniziano a cambiare durante il periodo di Ur III⁹, quel periodo, cioè, in cui la Mesopotamia meridionale si riunisce in uno stato unitario. Con i re di Ur, infatti, il “paese di Sumer e di Akkad” diviene uno stato altamente centralizzato: c’è un forte controllo amministrativo, soprattutto a livello economico-fiscale. Il regime delle terre è molto sbilanciato verso la sfera pubblica, intendendo con questa il settore palatino e templare: i campi sono lavorati da schiere di “dipendenti” di palazzo, ai quali vengono distribuite razioni alimentari, che costituiscono il compenso, e la cui produzione viene capillarmente controllata dai funzionari palatini. Ma anche in questo periodo, come chiaramente dimostrato da Steinkeller¹⁰, continuava ad esserci una parte della popolazione che possedeva le case che abitava e le terre¹¹ che coltivava, e proprio in questo settore, che si potrebbe definire “privato”¹², c’era talvolta la necessità di alienare gli immobili. Anche in questo periodo le attestazioni non sono particolarmente numerose, e comunque si concentrano soprattutto nelle città settentrionali (Nippur specialmente). Solo che in questo periodo le formule iniziano a standardizzarsi, compaiono testi in cui non sono presenti i doni aggiuntivi, in cui non si fa più cenno ad alcuni “riti” particolari, prima sempre presenti nei testi di compravendita di immobili. Viceversa, dopo il periodo antico-babilonese, la presenza dei testi di compravendita di immobili è molto limitata. I testi sono pochi, ma si affermano altre tipologie di testi, che, curiosamente, già compaiono nel periodo qui indagato: si tratta, in particolare, delle cosiddette false-adozioni, tanto numerose a Nuzi da attrarre subito l’attenzione degli studiosi¹³. Secondo chi scrive, tale situazione non dipende dal fatto che le nuove popolazioni¹⁴ avessero una concezione della proprietà immobiliare più arcaica, e che quindi considerassero gli immobili inalienabili, come pure è stato ipotizzato¹⁵. Le false adozioni non aggirerebbero tanto una legge consuetudinaria che rendeva inalienabili le terre e le case, quanto piuttosto costituiscono una più efficace protezione contro i periodici annullamenti cui i documenti di compravendita, o almeno una parte di essi, erano soggetti. Se ci fosse stata una sorta di inalienabilità degli immobili, infatti, allora non dovrebbe essere attestato nessun documento di compravendita immobiliare, ma anche se rari, tali documenti sono attestati anche a Nuzi¹⁶.

⁹ Cfr. M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia economia società*. Bari 1988, pp. 265-316; A. KUERT, *op.cit.*, pp. 56-70.

¹⁰ P. STEINKELLER, *Sale Documents in the Ur III Period*. Stuttgart 1989.

¹¹ Si tratta, in questo caso, di orti, più che campi destinati alla cerealicoltura.

¹² Cfr. nt. 4 per l’opinione contrastante di Renger.

¹³ Iniziando da P. KOSCHAKER, *Neue Keilschriftliche Rechtsurkunden aus der el-Amarna-Zeit*. Leipzig 1928, per poi continuare con R. R. STEELE, *Nuzi Real Estate Transactions*. New Haven, Connecticut 1943, E. CASSIN, *L’adoption à Nuzi*. Paris 1950 e arrivando a C. ZACCAGNINI, *Osservazioni sui contratti di “anticresi” a Nuzi*, AO 15 (1976), pp. 191-207.

¹⁴ Cassiti e Qurriti in particolare.

¹⁵ Cfr. da ultimo C. ZACCAGNINI, *Economic Aspects of Land Ownership and Land Use in Northern Mesopotamia and Syria from the Late 3rd Millennium to the Neo-Assyrian Period*, in ISCANEE 2 (1999), p. 346: “...the traditional concept that family real estate property- at least in principle- should not be alienated is clearly attested. Suffice it to recall here the well-known case of Nuzi land sales, which take a form of adoption, whereby the purchaser get title to what he buys as an ‘inheritance share’, bequeathed by his (fictitious) adoptant father (= the seller)”.

¹⁶ In via indicativa cfr. R.R. STEELE, *op. cit.*: su circa 500 documenti di carattere economico e giuridico da Nuzi, su 103 tavolette di compravendita, 90 erano costituite da false adozioni, ma 13 da tavolette di

Su questo punto, però, anche se ci si tornerà nel corso della presente trattazione, si rimanda al capitolo conclusivo.

c. I limiti geografici




Fig. I—La Mesopotamia in età antico-babilonese, da M. Liverani, *Antico Oriente*, p. 405.

La scelta di occuparsi soltanto dei testi provenienti dalla Babilonia propriamente detta è dettata dalla necessità di indagare un aspetto specifico che riguarda una cultura unitaria, in un determinato periodo storico. Allargare il campo anche all'Assiria¹⁷, avrebbe comportato rapportarsi ad una cultura diversa, sotto vari aspetti, da quella babilonese. Già nel periodo di Šamši-Adad I (1812-1780)¹⁸, il grande re assiro, che a lungo dominò lo scenario siriano, con il governo diretto di Mari, l'Assiria è un regno regionale, con un controllo forte sul territorio circostante, connotato militarmente, tanto da minacciare le varie città-stato babilonesi, più o meno autonome. Lo stesso Hammurabi di Babilonia, infatti, aspetterà la morte del vecchio sovrano assiro per gettarsi nelle sue imprese militari¹⁹.

E sia la connotazione fortemente militare del regno assiro, sia la peculiarità del culto del dio Aššur, che non è soltanto il dio della città di Assur, la capitale, ma con quest'ultima in qualche modo si identifica, sia il dialetto diverso, che presenta

compravendita vera e propria, e queste ultime provviste delle clausole atte a sottrarre il documento all'annullamento in caso di *andurarum*.

¹⁷ Ai testi di compravendita paleo-assiri è dedicato una monografia di B. KIENAST, *Das altassyrische Kaufvertragsrecht*. FAOS 7. Stuttgart 1984.

¹⁸ Cfr. M. LIVERANI, *op.cit.*, pp. 379-384; A. KUHR, *op. cit.*, pp. 81-89, e 95-107.

¹⁹ Cfr. M. LIVERANI, *op.cit.*, p. 404 s.

caratteristiche autonome rispetto al babilonese, anche per quanto riguarda l'evoluzione dei segni cuneiformi utilizzati per scriverlo, sono alcuni degli elementi che spingono a considerare la cultura assira ben distinta da quella babilonese. E ciò ancor prima di considerazioni squisitamente politiche ed economiche, come il fatto che la storia delle due regioni resterà sostanzialmente separata per più di un millennio, e il fatto che le peculiarità geografiche fanno dei due regni, pure accumulati dalla presenza dei due fiumi, due stati assai diversi tra loro.

Inizialmente, inoltre, si era pensato di inserire anche i testi provenienti da Mari e da Terqa, due città siriane particolarmente vicine culturalmente, in particolare nella fase più propriamente paleobabilonese, alla Babilonia, ma per una questione di coerenza, avendo escluso l'Assiria, che pure quelle città aveva dominato, si è preferito escluderli da questo studio sistematico, anche se non mancheranno alcune considerazioni, in via comparativa, e per certe questioni particolari.

2. Lo stato degli studi

Lo studio della compravendita immobiliare dell'epoca paleo-babilonese è iniziato nel 1877²⁰, con la pubblicazione, dei primi documenti giuridici relativi a quell'epoca, e nel corso degli anni si è arricchito di molti contributi da parte di studiosi di diversi orientamenti, sia culturali che metodologici. La compravendita d'immobili, infatti, non solo interessa i giuristi, ma anche gli economisti, i sociologi e, ovviamente, gli storici. Il principale ostacolo offerto dallo studio dei documenti risalenti all'epoca paleobabilonese²¹ è costituito dalla scrittura e dalla lingua in cui tali documenti sono redatti, rispettivamente il cuneiforme e il paleo-babilonese, con largo uso di logogrammi sumerici. Un ostacolo tale da rendere inaccessibili i documenti in questione per chi non sia anche assiriologo e così tra gli studiosi che si sono occupati di tali testi bisogna annoverare anche questi ultimi, che con il loro paziente lavoro di identificazione, trascrizione e traduzione hanno offerto il materiale su cui anche chi scrive ha potuto lavorare²². Se questo è vero, però, ne consegue che spesso le competenze dei singoli studiosi non sono complete per poter lavorare sui documenti, non solo di compravendita, ma giuridici in generale: gli storici del diritto hanno dovuto lavorare su materiali elaborati da altri e di cui avevano conoscenze limitate (con alcune eccezioni, come San Nicolò, allievo di Koschaker e in grado di leggere in cuneiforme i testi, Leemans, giudice e nello stesso tempo fine assiriologo, o Yaron, esperto di diritto ebraico e in grado di editare, anche se con qualche imprecisione, testi cuneiformi²³), e così pure gli storici dell'economia,

²⁰ J. OPPERT - J. MENANT, *Documents juridiques de l'Assyrie et de la Caldée*. Paris 1877.

²¹ Per la collocazione cronologica e una brevissima trattazione di tale periodo si veda il paragrafo 1b di questo capitolo.

²² Chi scrive si è servita essenzialmente di raccolte di testi già pubblicati, ma i testi sono stati letti originalmente direttamente dal cuneiforme, anche se non si sono trascurati gli apporti degli assirologi per quei testi che sono disponibili anche in trascrizione e traduzione. Uniche eccezioni: i testi pubblicati in MHET 2, perché disponibili solo in trascrizione, e quelli di BAP, inaccessibili a chi scrive, ma fortunatamente riportati in traduzione in HG III.

²³ R. YARON, *The Laws of Ešnunna*. Jerusalem 1969.

e viceversa, spesso gli assiriologi hanno cercato di commentare anche dal punto di vista giuridico ed economico i testi da loro pubblicati o elaborati, pur non essendo né giuristi né economisti. Non sono mancati, comunque, esempi di fruttuosa collaborazione, come nel caso di Cuq e Thureau-Dangin²⁴, o in quello di Kohler, che con l'aiuto di Speiser²⁵, Ungnad²⁶ e Koschaker²⁷, pubblicò non solo la traduzione del codice di Hammurapi, ma anche quella dei documenti giuridici pubblicati fino ad allora, annotati e commentati, o in quello più recente di Driver e Miles²⁸.

a. Le raccolte di testi

Per procedere con un certo ordine nell'affrontare studi così diversi, si inizierà citando le prime raccolte di testi giuridici in generale, comprendenti anche quelli di compravendita, fornite dai primi assiriologi. Oltre alla raccolta già ricordata del 1877²⁹, ci fu, nel 1893, un volume pubblicato da Meißner³⁰, assiriologo attento a vari aspetti della cultura mesopotamica, che raccolse documenti giuridici. Lo stesso Autore pochi anni dopo, nel 1905, scrisse anche un articolo che riprendeva quello stesso tema³¹. In quest'ultimo lavoro si interessò della compravendita in poche pagine, descrivendone la struttura e presentando alcuni esempi, tra cui anche un paio di processi basati su contestazioni di precedenti vendite immobiliari. Si tratta di uno studio essenzialmente descrittivo: l'Autore si limita a trarre delle osservazioni di carattere generale dai testi elaborati.

Alla fine del XIX secolo e ai primi anni del XX si datano i primi volumi riservati ai documenti giuridici delle collane che raccolgono i documenti in cuneiforme conservati nei grandi musei europei e americani: tra il 1896 e il 1899 Pinches³² pubblica i volumi 2, 4, 6 e 8 della collezione del British Museum; tra il 1906 e il 1909 vengono pubblicati due lavori di dottorato nella collana di Philadelphia, Babylonian Expedition, che formeranno i due tomi del VI volume, ad opera rispettivamente di Ranke³³ e di Poebel³⁴; in Germania Ungnad³⁵ pubblica nel 1909 tre volumi della collezione dei documenti conservati al museo di Berlino, a cui seguirà il XIII nel 1914 ad opera di Figulla³⁶. Sempre nel 1909, al

²⁴ In particolare ci si riferisce a due articoli apparsi su RA 7 (1910), rispettivamente a pp. 65-101 e 32-50.

²⁵ J. KOHLER - F.E. SPEISER, *Hammurabi's Gesetz*. Bd. I. Leipzig 1904.

²⁶ J. KOHLER - A. UGNAD, *Hammurabi's Gesetz*. Bd. II-V. Leipzig 1905-1920.

²⁷ P. KOSCHAKER - A. UGNAD, *Hammurabi's Gesetz*. Bd. VI. Leipzig 1923.

²⁸ G.R. DRIVER - J.C. MILES, *The Babylonian Laws. Legal Commentary*. Oxford 1952.

²⁹ Cfr. *supra*, nt. 20.

³⁰ B. MEISSNER, *Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht*. (AB XI). Leipzig 1893.

³¹ ID., *Aus dem altbabylonischen Recht*, *der Alte Orient* 7 (1905), pp. 1-31.

³² TH.G. PINCHES, CT 2. London 1896; CT 4. London 1898; CT 6. London 1898; CT 8. London 1899.

³³ H. RANKE, *Babylonian Business Documents from the Time of the First Dynasty of Babylon chiefly from Sippar*. BE 6/1. Philadelphia 1906.

³⁴ A. POEBEL, *Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the First Dynastie of Babylon*, BE 6/2. Philadelphia 1909.

³⁵ A. UGNAD, VS 7. Berlin 1909; VS 8. Berlin 1909 e VS 9. Berlin 1909.

³⁶ H.H. FIGULLA, VS 13. Berlin 1914.

Cairo, Gautier³⁷ pubblica testi provenienti da Dilbat, mentre nel 1910 Thureau-Dangin³⁸ inaugura la collezione dei testi conservati al Louvre col primo volume dedicato a lettere e documenti paleo-babilonesi.

Ma il principale impulso dato allo studio del diritto babilonese in generale è costituito dalla scoperta del Codice di Hammurapi, avvenuta a Susa nella campagna di scavo del 1901-1902 diretta da M.I. de Morgan. La prima edizione fu offerta in quello stesso 1902 da Scheil³⁹, ma, successivamente, il testo fu rielaborato anche da Harper⁴⁰, Ungnad⁴¹ e da Deimel⁴². In quei primi anni s'intensificò l'identificazione dei testi di carattere giuridico già trovati in precedenza nelle campagne di scavo a Uruk, Nippur, Sippar, solo per citarne alcune e tralasciando quelle importantissime nelle varie capitali assire. Kohler, avvalendosi della collaborazione di studiosi del calibro di Speiser⁴³, Ungnad⁴⁴ e Koschaker⁴⁵, pubblicò la raccolta completa dei testi sino ad allora identificati, fornendone un'accurata traduzione.

Del 1913 è lo studio di Schorr,⁴⁶ che offre un'ampia, ma non completa, raccolta di documenti giuridici antico-babilonesi. Di ogni documento fornisce la trascrizione e la traduzione, seguite da un breve commento filologico. Dei testi di compravendita parla in una decina di pagine⁴⁷, constatandone le principali caratteristiche e contrapponendo i testi provenienti da Sippar a quelli provenienti da altre città⁴⁸. Verso la fine degli anni venti Boyer⁴⁹ compie uno studio sul diritto antico-babilonese, raccogliendo testi della collezione dell'École des Hautes Études, risalenti per lo più a Hammurapi e Samsuiluna, in parte pubblicati precedentemente sulla Revue d'Assyriologie da Scheil⁵⁰, dei quali fornisce la copia in cuneiforme, la trascrizione, la traduzione e, soprattutto, un ottimo commento. Si tratta di testi provenienti da Larsa e da siti vicini. L'Autore, soffermandosi sui vari tipi di contratti, discute in modo approfondito alcune espressioni e alcuni aspetti sia filologici sia giuridici, riuscendo a dare un contributo utile alla ricostruzione del quadro giuridico dell'epoca⁵¹.

³⁷ J.-É. GAUTIER, *Archives d'une famille de Dilbat au temps de la première dynastie de Babylone*. MDP. Le Caire 1909.

³⁸ F. THUREAU-DANGIN, TCL I. Paris 1910.

³⁹ V. SCHEIL, *Code des lois de Hammurapi*. Mémoires de la Délégation en Perse 4 (1902).

⁴⁰ R.F. HARPER, *The Code of Hammurapi King of Babylonia*. Chicago 1905.

⁴¹ A. UGNAD, *Keilschrifttexte der Gesetze Hammurapis*. Leipzig 1909.

⁴² A. DEIMEL, *Codex Hammurapi*. Romae 1910.

⁴³ J. KOHLER - F.E. SPEISER, *Hammurabi's Gesetz*. Bd. I. Leipzig 1904.

⁴⁴ J. KOHLER - A. UGNAD, *Hammurabi's Gesetz*. Bd. II-V. Leipzig 1905-1920.

⁴⁵ P. KOSCHAKER - A. UGNAD, *Hammurabi's Gesetz*. Bd. VI. Leipzig 1923.

⁴⁶ M. SCHORR, *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts*. (VAB 5). Leipzig 1913.

⁴⁷ *IBID.*, pp. 111-121.

⁴⁸ Mentre a Dilbat il prezzo pagato è sempre espresso, a Sippar non viene mai dichiarato, e mentre nei testi di Sippar al giuramento è premessa sempre l'espressione "uno contro l'altro", a Nippur si nominano esplicitamente il venditore ed i suoi eredi. Egli fa anche delle osservazioni sulla clausola *bukannum*, che verranno riprese nel corso di questo studio.

⁴⁹ C. BOYER, *Contribution à l'histoire juridique de la 1^{re} dynastie babylonienne*. Paris 1928.

⁵⁰ V. SCHEIL, su RA, tra il 1910 e il 1914.

⁵¹ Per quanto riguarda la compravendita, egli presenta sei testi, ma solo due hanno per oggetto degli immobili. Di questi, il più interessante è senza dubbio HE 103, una lettera scritta con ogni probabilità da un uomo che ha fatto da garante in una compravendita.

Intanto presso i grandi musei continuano ad essere pubblicate le collezioni di testi cuneiformi: nel 1919, a Yale, Grice⁵² pubblica una raccolta di documenti da Ur e Larsa; nel 1926 Jean⁵³ pubblica il X e l'XI volume della serie del Louvre, poco prima Chiera⁵⁴ aveva pubblicato in due tomi l'VIII volume della collezione delle tavolette di Yale. Agli anni Trenta risalgono le raccolte di Hunter⁵⁵ a Oxford, che oltre ai contratti sumerici del titolo pubblica anche qualche documento paleo-babilonese, e di Lutz⁵⁶ a Berkeley. Del 1937 è il preziosissimo volume di Rifting⁵⁷, con la pubblicazione in trascrizione dei documenti conservati presso il museo di Leningrado. In quello stesso anno a Roma Landsberger pubblica in trascrizione, in edizione critica, un testo di notevole importanza per la comprensione del diritto orientale: la serie *ana ittišu*⁵⁸. Si tratta di una raccolta di clausole in sumerico e in accadico che doveva servire per l'addestramento degli scribi. Il suo interesse consiste proprio nel capire quali fossero le cognizioni giuridiche dello scriba, che avrebbe poi dovuto redigere i testi giuridici ed amministrativi.

Con l'eccezione di Faust⁵⁹ e di Alexander⁶⁰ a Yale, solo alla fine degli anni Cinquanta si riprendono a pubblicare testi, ma non in volume. È il caso di Simmons⁶¹, che pubblica sul *Journal of Cuneiform Studies* le translitterazioni e le traduzioni dei testi da H̄armal, che pubblicherà in cuneiforme solo più tardi⁶², e di Rutten⁶³.

Negli anni Sessanta si riprende la pubblicazione di documenti giuridici di quest'epoca: a Londra, sempre ad opera di Pinches⁶⁴, ma anche di Figulla⁶⁵, Finkelstein⁶⁶ e Walker⁶⁷, mentre Van Dijk⁶⁸ riesce a pubblicare i testi conservati nel museo di Istanbul. Alla fine

⁵² E.M. GRICE, *Records from Ur and Larsa dated in the Larsa Dynasty*. YOS 5. New Haven 1919.

⁵³ F. JEAN, TCL 10. Paris 1926; e ID., TCL 11. Paris 1926.

⁵⁴ E. CHIERA, *Legal and Administrative Documents from Nippur Chiefly from the Dynastie of Isin and Larsa*. PBS 8/1. Philadelphia 1914; ID., *Old Babylonian Contracts*. PBS 8/2. Philadelphia 1922.

⁵⁵ G.R. HUNTER, *The Sayce and H. Wald Collection in the Ashmolean Museum. Sumerian Contracts from Nippur*. OECT 8. Oxford 1930.

⁵⁶ H.F. LUTZ, *Legal and Economic Documents from Ashyali*. UCP 10/1. Berkeley/London 1931 e ID., *Real Estate Transactions from Kish*. UCP 10/3. Berkeley/London 1932.

⁵⁷ A.P. RIFTIN, *Staro-vakiloniskie Juridičeskie i administrativnye dokumenty v sobranijah SSSR Iedatel'stvo Akademii Nauk SSSR*. Moskva/Leningrad 1937.

⁵⁸ B. LANDSBERGER, *Die serie ana ittišu, Materialien zum sumerischen Lexikon I*. Roma 1937. Questo testo era già stato parzialmente pubblicato nel volume di J. Oppert e J. Ménant citato nella prima nota, e successivamente anche da M. DAVID, *Die Adoption in der altbabylonische Zeit*. Leiden 1927.

⁵⁹ D.E. FAUST, *Contracts from Larsa in the Reign of Rim-Sin*. YOS 8. New Haven 1941.

⁶⁰ J.B. ALEXANDER, *Early Babylonian Letters and Economic Texts*. BIN 7. New Haven 1943.

⁶¹ S.D. SIMMONS, *Early Old Babylonian Tablets from Harmal and Elsewhere*, JCS 13 (1959), pp. 71-93; 105-119; JCS 14 (1960), pp. 23-32; 49-55; JCS 15 (1961), pp. 81-83.

⁶² Cfr. *infra*, nt. 69.

⁶³ M. RUTTEN, *Un lot de tablettes de Manana*, RA 52 (1958), pp. 208-225; RA 53 (1959), pp. 77-96; RA 54 (1960), pp. 19-40 e 147-152.

⁶⁴ TH.G. PINCHES, *Old Babylonian Business Documents*. CT 45. London 1964.

⁶⁵ H.H. FIGULLA, *Old Babylonian naditu Records*. CT 47. London 1967.

⁶⁶ J.J. FINKELSTEIN, *Old Babylonian Legal Documents*. CT 48. London 1967.

⁶⁷ C. WALKER, CT 51. London 1968.

⁶⁸ Si tratta di J. VAN DIJK, *Cuneiform Texts. Old Babylonian Contracts and Juridical Texts*. TIM IV. Wiesbaden 1967; ID., *Cuneiform Texts. Old Babylonian Contracts and Related Material*. TIM V. Wiesbaden 1968.

degli anni Settanta, poi, a Yale vengono pubblicati testi da Simmons⁶⁹ e Feigin⁷⁰, mentre Greengus, per l'Istituto Olandese di Istanbul, pubblica le tavolette paleo-babilonesi da Ishchali⁷¹, che continuerà a pubblicare anche a Malibu nel 1986⁷². Più recentemente, inoltre, sono stati pubblicati da Dalley e da Yoffee⁷³ testi conservati a Oxford.

All'attività dell'università di Ghent, invece, si devono due lavori di diverso tipo ma di estremo interesse e utilità: un volume⁷⁴ in cui Van Lerberghe e Voet pubblicano in copia, traslitterazione e traduzione alcuni testi provenienti dagli scavi effettuati a metà degli anni Settanta dall'università, e i sei tomi di MHET II, pubblicati da Dekiere⁷⁵ tra il 1994 e il 1997 raccogliendo testi inediti, conservati al British Museum, purtroppo solo in translitterazione. Infine, i due volumi editi da Sigrist⁷⁶.

b. Studi che raccolgono, elaborano e analizzano i testi.

Accanto a questi studi, che raccolgono il materiale e offrono un commento limitato dei testi pubblicati, anche se non mancano delle eccezioni che arricchiscono il materiale con parti introduttive e con commenti, schedature, e talvolta anche elaborazioni, ci sono studi che accentuano invece gli aspetti analitici. Più completi, ma essenzialmente ascrivibili a questo stesso filone sono gli studi di Stone e Owen sull'adozione a Nippur⁷⁷ e il più recente saggio di Steinkeller⁷⁸: un intero volume dedicato ai documenti di compravendita di Ur III, dell'epoca, cioè, immediatamente precedente quella antico-babilonese. All'elaborazione dei testi egli premette alcuni capitoli dedicati all'analisi di quei documenti, e si sofferma a descrivere ogni clausola che vi appare, tenendo d'occhio anche la documentazione precedente e posteriore. Steinkeller è convinto che, almeno in Ur III, la compravendita si realizzasse attraverso il pronunciamento di *verba solemnia*, alla presenza di testimoni e che il documento scritto fosse solo una prova a favore dell'acquirente⁷⁹. Sempre a questo genere di studi, va ascritto il volume di Kienast⁸⁰ sulla compravendita paleo-assira.

⁶⁹ S.D. SIMMONS, *Early Old Babylonian Documents*. YOS 14. New Haven/London 1978.

⁷⁰ S.I. FEIGIN, *Legal and Administrative Texts of the Reign of Samsuiluna*. YOS 12. Yale 1979.

⁷¹ S. GREENGUS, *Old Babylonian Tablets from Ishchali and Vicinity*. Istanbul 1979.

⁷² S. GREENGUS, *Studies in Ishchali Documents*. Bib. Mes. 19. Malibu 1986.

⁷³ S. DALLEY - N. YOFFEE, *Old Babylonian Texts in the Ashmolean Museum. Texts from Kish and Elsewhere*. OECT 14. Oxford 1991.

⁷⁴ K. VAN LERBERGHE - G. VOET, *Sippar-amnānum, the Ur-Utu Archive*. Ghent 1991.

⁷⁵ L. DEKIERE, *Old Babylonian Real estate Documents*. MHET 2. Part 1-6. London 1994-1997. Cfr. la recensione dei primi cinque tomi di G. KALLA su ZA 90 (2000), pp. 139-152.

⁷⁶ M. SIGRIST, *Old Babylonian Account Texts in the Horn Archaeology Museum*. AUCT 4. Berrien Springs 1990, e ID., *Old Babylonian Account Texts in the Horn Archaeological Museum*. AUCT 5. Berrien Springs 2003.

⁷⁷ E.C. STONE - D.I. OWEN, *Adoption in Old Babylonian Nippur and the Archive of Mannu-mesu-littur*. Winona Lake 1991.

⁷⁸ P. STEINKELLER, *Sale Documents in the Ur III Period*. FAOS 17. Stuttgart 1989.

⁷⁹ IBID. p. 139: "The Ur III sale, like the cuneiform (Mesopotamian) sale in general, falls under the system of sale for ready money or cash sale. In such a sale the payment of the purchase price is combined with the transfer of the title to goods sold, with no outstanding duties remaining to be enforced

Di carattere ancora diverso appaiono alcuni contributi offerti da assiriologi che affrontano i documenti giuridici ed economici in un'ottica prosopografica, allo scopo di delineare un quadro della società di una certa città in un determinato periodo. Si tratta, cioè, di monografie che utilizzano il materiale a disposizione non limitandosi ad un solo tipo di documento (compravendita, affitto, matrimonio, eredità, ecc.), ma allargando lo sguardo a tutti i documenti di carattere privatistico, cercando di risalire anche agli archivi di provenienza, e di ricostruire la storia di singole famiglie. È il caso di Jean con il suo saggio su Larsa⁸¹, in cui elabora⁸² i testi da lui pubblicati in TCL 10 e 11, analizza i singoli aspetti della vita della città⁸³. Vent'anni dopo Kraus⁸⁴ pubblica uno studio su Nippur⁸⁵ e Isin. In alcuni documenti, inoltre, l'Autore trova quegli accenni ai cosiddetti editti di remissione che costituiranno in seguito il tema centrale di due sue fondamentali monografie sull'argomento⁸⁶. Alcuni studi molto interessanti, che raccolgono ed elaborano testi, anche di compravendita, sono dedicati a Sippar⁸⁷, Kisurra⁸⁸ e H̄armal⁸⁹ e sempre in questa stessa direzione vanno i due lavori di Charpin che si pongono come modello per lo studio dei documenti antico-babilonesi. Nel primo⁹⁰, che riprende un lavoro di Jean⁹¹, oltre ad offrire la rielaborazione di numerosi testi di compravendita, facenti parte degli archivi di Kutalla, l'Autore li colloca nel loro contesto storico e geografico, recupera molte notizie grazie alle indagini prosopografiche, e, soprattutto, offre delle interpretazioni ricche e circostanziate dei singoli testi. Il secondo volume⁹², invece, ricostruisce, sulla base dei documenti scritti e di quelli archeologici, le vicende di un gruppo di sacerdoti provenienti da Eridu e riparati in un quartiere di Ur, dove riescono a inserirsi nell'ambiente

by action. More specifically, the Ur III sale should be classified as a formal oral conveyance, effected by ritual actions and verba solemnia", ma cfr. anche pp. 147-149.

⁸⁰ B. KIENAST, *Das altassyrische Kaufvertragsrecht*. FAOS 7. Stuttgart 1984.

⁸¹ F. JEAN, *Larsa*. Paris 1931.

⁸² Per elaborazione in assiriologia si intende la lettura e traduzione originale dei testi precedentemente soltanto pubblicati in cuneiforme, e quando si parla di rielaborazione si intende la trascrizione e la traduzione originale di testi che in precedenza già sono stati letti da altri studiosi, di cui non si accetta completamente la lettura né l'interpretazione.

⁸³ Sempre a Larsa nel periodo antico-babilonese sono dedicati gli studi di Matouš, di cui si parlerà nel prossimo sottoparagrafo, sia l'interessante volume di S. D. WALTERS, *Water for Larsa. An Old Babylonian Archive Dealing with Irrigation*. New Haven and London 1970, che studia in particolare gli aspetti legati alla canalizzazione dell'acqua, anche alla luce dei documenti di compravendita.

⁸⁴ F.R. KRAUS, *Nippur und Isin nach altbabylonischen Rechtsurkunden*. JCS 3 (1951).

⁸⁵ A Nippur è dedicato anche un interessantissimo studio di E. STONE, *Nippur Neighborhoods*. SAOC 44. Chicago 1987.

⁸⁶ F.R. KRAUS, *Ein Edikt des Königs Ammi-šaduqa von Babylon*. SD 5. Leiden 1958 e ID., *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit*. SD 11. Leiden 1984.

⁸⁷ R. HARRIS, *Ancient Sippar. A Demographic Study of an Old Babylonian City (1894-1595 B.C.)*. Istanbul 1975, in cui l'Autrice ricostruisce la configurazione cittadina, combinando fonti testuali e archeologiche, e il lunghissimo articolo di J. RINGER, *Untersuchungen zum Priestertum in der altbabylonischen Zeit*, ZA 58 (1967), pp. 110-188 e ZA 59 (1969), pp. 104-230.

⁸⁸ B. KIENAST, *Die altbabylonische Rechtsurkunden aus Kisurra*. FAOS 2. Wiesbaden 1978.

⁸⁹ Si tratta dei numerosi lavori di S. D. SIMMONS, citati *supra*, nt. 61 e nt. 69, ma anche i lavori di M. DE JONG ELLIS, *Old Babylonian Letters from H̄armal*, JCS 24 (1972), pp. 43-69 e JCS 26 (1974), pp. 133-153.

⁹⁰ D. CHARPIN, *Archives familiales et propriété privée en Babylonie ancienne*. Genève - Paris 1980.

⁹¹ F. JEAN, *Tell Sifr, textes cuneiformes conservés au British Museum*. Paris 1931.

⁹² D. CHARPIN, *Le clergé d'Ur au siècle d'Hammurabi*. Genève-Paris 1986.

templare specializzandosi come esorcisti. L'Autore dimostra i loro movimenti anche sul piano economico, e in quest'ambito non mancano transazioni immobiliari.

In questi ultimi anni Van de Mieroop⁹³ ha ripreso in mano lo studio combinato dei documenti di Ur e dei dati archeologici a disposizione, ricostruendo la storia, soprattutto economica, ma non solo, della città, ma a differenza di Charpin, pur schedando tutta la documentazione in appendice, non riporta le fonti. Ancora più recente, sempre su questo filone, il lavoro di Saporetti⁹⁴ su Ešnunna, che ricostruisce la storia dell'importante città paleo-babilonese, utilizzando tutti i documenti a disposizione, compresi quelli di carattere giuridico e, quindi, quelli di compravendita, ma anche lui senza riportarli.

c. Studi su singole clausole

Sempre in ambito filologico, non si può non citare lo studio che nel 1970 viene pubblicato da Edzard⁹⁵: uno studio su una singola clausola, caratteristica di alcuni contratti di vendita⁹⁶, la *bukannum-Klausel*. Lo studio offre una raccolta completa e propone alcune soluzioni interpretative di una clausola che, in effetti, appare piuttosto misteriosa ancora oggi, tanto che Malul se n'è occupato in due occasioni, prima riservandole un intero articolo⁹⁷ e poi parte di un capitolo di un volume⁹⁸ dedicato alla simbologia giuridica nel diritto mesopotamico. Partendo da discussioni generali sulla definizione di atto simbolico e formalismo giuridico, egli si sofferma su numerosi aspetti dei documenti giuridici e dedica un capitolo intero agli atti simbolici atti a ratificare la compravendita.

Nel 1991, in un breve articolo, Westbrook⁹⁹ prende in considerazione una singola clausola, quella normalmente tradotta "il suo cuore è soddisfatto", non peculiare dei testi cuneiformi, ma attestata anche in aramaico e in demotico. Secondo Westbrook, tale clausola ha la funzione di sottolineare la conclusione di una fase della prestazione e non della compravendita vera e propria¹⁰⁰.

⁹³ M. VAN DE MIEROOP, *Society and Enterprise in Old Babylonian Ur*. BBVO 12. Berlin 1992.

⁹⁴ C. SAPORETTI, *La rivale di Babilonia*. Roma 2002.

⁹⁵ D. O. EDZARD, *Die bukannum-Formel der altbabylonischen Kaufverträge*, ZA 60 (1970), pp. 8-53.

⁹⁶ Si tratta di una clausola non necessaria e per questo compare soprattutto nei testi provenienti da Sippar, i più numerosi. In origine, inoltre, tale clausola compariva soltanto nei contratti di vendita di schiavi. Era già stata studiata da Schorr, cfr. *supra* nt. 46.

⁹⁷ M. MALUL, *The bukannum-Clause. Relinquishment of Rights by Previous Right Holder*, ZA 74 (1985), pp. 66-77.

⁹⁸ M. MALUL, *Studies in Mesopotamian Legal Symbolism*. Darmstadt 1988 (AOAT 221), p. 346 ss. Su tale lavoro si tornerà nel corso dei prossimi capitoli.

⁹⁹ R. WESTBROOK, *The Phrase "His Heart is satisfied" in Ancient Near Eastern Legal Sources*. JAOS 111 (1991), pp. 219-224.

¹⁰⁰ Egli, però, tornando molto rapidamente su una questione messa in dubbio nel suo precedente articolo sull'oscillazione dei prezzi, [cfr. nt. 150] afferma che "*the seller relinquishes his rights over his property in return for payment of the price*": o ha cambiato idea nel frattempo, oppure non ha riflettuto a sufficienza sulla questione.

d. Studi generali di carattere giuridico

I primi studi sul diritto mesopotamico avevano un carattere molto generale: si cercava di ricostruire il quadro d'insieme del diritto utilizzando tutti i documenti a disposizione, suddividendoli in modo sempre più preciso per epoche e aree geografiche (periodo paleo-babilonese, periodo neo-assiro, periodo neo-babilonese, periodo tardo-babilonese e persiano). Della compravendita si occupano soprattutto rilevando che esisteva un'economia privata e che la proprietà immobiliare sembra essere stata, in questo specifico periodo, di tipo individuale, pur con qualche sopravvivenza di quella collettiva.

Una prima descrizione della compravendita la fornisce nel 1904 Johns¹⁰¹, che sulla base della documentazione a lui nota sostiene che *“Alienation of property in perpetuity was a matter for serious consideration, where all property was as much that of the family as of the individual”*. Già qui vediamo enucleati due importanti problemi che impegneranno in futuro molti altri studiosi, con diversi esiti: la definizione di compravendita e la natura della proprietà. L'Autore continua sostenendo che dovevano esserci stati sicuramente dei preliminari, che i due contraenti dovessero avere ciascuno una copia del contratto, redatto solo alla conclusione della transazione. Una terza copia sarebbe stata depositata nell'archivio templare. Quanto al documento, che veniva sempre sigillato dai contraenti e dai testimoni, esso è fortemente tipicizzato: lo schema prevede delle indennità pesanti a favore dell'acquirente. Ci sono pochissime varianti e quando ci sono esse sono minime, ma significative in quanto gli scribi erano in grado di modificare i contratti a seconda delle necessità. Era comunque impossibile recedere dal contratto e la compravendita avveniva normalmente in contanti.¹⁰²

Anche Schorr¹⁰³ è convinto che la compravendita, immobiliare in particolare, avvenga sostanzialmente in contanti, anche se poi, però, *“[...] der Verkäufer vertrauenweise die Kaufurkunde und somit auch das Eigentumsrecht übergab, bevor noch der Kaufpreis entrichtet wurde. Hat dann der Käufer das Vertrauen mißbraucht und das Geld nicht bezahlt, so konnte der Verkäufer mit Hilfe der Vertragszeugen einen Vindikationsprozeß anstrengen”*¹⁰⁴. L'Autore, inoltre, parla della clausola di non rivendicazione, clausola volta a tutelare essenzialmente l'acquirente contro le eventuali pretese dei familiari del venditore (*gegen das Retraktrecht der Familie*), in quanto era ancora fortemente sentito il concetto di proprietà familiare della terra.

Dello stesso parere riguardo al trasferimento della proprietà e sulla natura individuale di quest'ultima in epoca paleobabilonese è Cuq¹⁰⁵, che per quanto concerne la proprietà

¹⁰¹ C.H.W. JOHNS, *Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters*. New York 1904.

¹⁰² IBID., pp. 227-249, ma molte osservazioni riguardano altri periodi storici.

¹⁰³ M. SCHORR, *Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der I babylonische Dynastie*. Wien 1909. Si riprende qui brevemente l'opera di questo assiriologo perchè, a differenza del volume precedentemente da lui pubblicato [UAZP], qui l'Autore suddivide il materiale per tipologie e premette a ciascuna sezione una breve descrizione giuridica dei testi che poi riporterà in trascrizione e traduzione.

¹⁰⁴ IBID., p. 114, e nella pagina seguente spiega anche che per moneta si intendono barre di metallo pesato *“Natürlich ist dabei nicht an gemünztes Geld, sondern an Silberbarren zu denken, die vom Tempel bzw. Palast als vollwertig mit ein Stempel versehen waren”*.

¹⁰⁵ E. CUQ, *Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites*. Paris 1929. Anche Cuq, professore di diritto romano a Parigi, scrive un vero e proprio manuale di diritto cuneiforme, fornendo un

fondiaria sostiene che esisteva una proprietà privata ben prima della I dinastia babilonese (cita, tra l'altro, l'obelisco di Maništuš¹⁰⁶) e che in quest'ultimo periodo¹⁰⁷, però, essa aveva i caratteri salienti della proprietà individuale, pur con dei resti del regime della proprietà familiare, soprattutto per gli immobili¹⁰⁸. Riguardo al prezzo osserva che la sua entità manca quasi sistematicamente a Sippar, mentre è sempre scrupolosamente annotata a Nippur, spiegando che “*la remise de l'acte de vente vaut quittance du prix*”¹⁰⁹. Sostiene che in alcuni casi è prevista un'aggiunta, anche se in realtà si tratta di una sopravvivenza di quanto avveniva in epoca precedente, e si sofferma a commentare le variazioni di prezzi. Passa poi ad analizzare più specificamente l'atto di vendita vero e proprio, sostenendo che esso “*servira de titre de propriété à l'acheteur*”¹¹⁰, ed è convinto dell'esistenza della vendita a credito, ma gli esempi che porta non riguardano la vendita immobiliare.

semplice accenno ai codici sumerici, che in quegli anni venivano scoperti e tradotti, e soffermandosi di più sul codice di Hammurapi e sugli atti giuridici. Si tratta di un manuale di diritto cuneiforme, non limitandosi al solo diritto antico-babilonese, ma allargando lo sguardo al periodo immediatamente successivo (medio-babilonese o cassita), al diritto assiro e a quello ittita. Egli parte, quindi, da una prospettiva sistematica, mutuata dai manuali di Diritto Romano e i testi gli forniscono il materiale per illustrare i singoli istituti. Nonostante alcune considerazioni un po' azzardate, riconosce uno sviluppo interno alla società che si rispecchia nella documentazione giuridica. L'Autore passa poi ad analizzare la vendita e lo scambio (pp. 180-207). Fornisce uno schema strutturale dei testi di questo tipo, e poi discute abbastanza dettagliatamente le singole parti: accenna alla presenza della formula *bukannum*, di cui prova a spiegare la natura sulla base di comparazioni con altre popolazioni.

¹⁰⁶ L'obelisco di Maništuš è una stele rinvenuta nel 1889 ad Abu-Habba, in cui sono incise su due facce una serie di atti di vendita di campi con l'indicazione dei prezzi, dei confini e dei nomi dei contraenti, tra cui risalta quello di Maništuš, figlio di Sargon e terzo sovrano di Akkad (2269-2255 a. C. circa). Dato che il sovrano compare come acquirente, se ne deduce che non tutta la terra era di proprietà del sovrano. A questo proposito cfr. J.G. GELB, *Approaches to the Study of Ancient Society*, JAOS 87 (1967), pp. 1-8 e I.M. DIAKONOFF, *The Structure of Near eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B.C.* Oikumene 3 (1970), p. 15 s.

¹⁰⁷ L'Autore si avvale anche delle monografie su vari argomenti giuridici, affrontati sia da studiosi di formazione giuridica che assiriologi: è il caso di David, che scrive una monografia sull'adozione antico-babilonese (A. DAVID, *Die altbabylonischen Adoptionurkunden*. Leiden 1922), di San Nicolò, che pubblica la sua tesi imperniata proprio sulle clausole dei contratti di vendita e di scambio (M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922), il saggio Lautner sui processi antico-babilonesi (J.G. LAUTNER, *Die richterliche Entscheidung und die Streitbeendigung im altbabylonischen Prozeßrecht*. LSS 3. Leipzig 1922).

¹⁰⁸ Parlando dei diritti reali, egli afferma che: “*Quant aux immeubles, l'inaliénabilité qui caractérise la propriété familiale n'est guère qu'à l'état de souvenir. La loi a atténué le rigueur du principe en autorisant l'aliénation entre vifs dans deux cas: 1^{ère} pour payer une dette, dispositio qui s'explique aisément à une époque où le créancier avait un droit sur la personne et sur les biens du débiteur; on préfère sacrifier les immeubles et conserver au débiteur sa liberté (CH §40); 2^{ème} pour faire une donation à sa femme ou à sa fille, le propriétaire peut aliéner (CH §39). La propriété familiale perd ici un de ses caractères distinctives: il dépend de la volonté du père de famille d'écartier la règle qui exclut les femmes de la succession*”. E poi conclude: “*En somme, à l'époque de la 1^{re} dynastie, le propriétaire était libre de disposer de sa chose. Les restrictions qui caractérisent le régime de la propriété familiale, notamment le droit de retrait, étaient écartées par une clause spéciale insérée dans l'acte. Les membres de la famille n'avaient que la faculté de faire un rachat amiable, comme il y en a plusieurs exemples, mais ils devaient subir les conditions du vendeur qui exigeait parfois un prix exorbitant*”. IBID., pp. 78-79.

¹⁰⁹ IBID., p. 189.

¹¹⁰ IBID., p. 195.

e. La monografia di San Nicolò e il suo influsso negli anni seguenti

Queste opinioni sono tutte piuttosto concordi tra loro e sostanzialmente si limitano a descrivere quel che si evince dalla lettura dei documenti giuridici, in particolare quelli di compravendita. Bisogna però ricordare che a questo argomento San Nicolò¹¹¹ nel 1922 aveva dedicato una monografia. Si tratta di un'opera che affronta la questione nella sua interezza, partendo da un'analisi puntuale dei testi di compravendita e di scambio, ma avvalendosi anche di documenti di altro tipo, come quelli processuali e di riscatto. Le conclusioni cui giunge l'Autore non sono molto diverse rispetto a quelle sin qui viste: formalmente la compravendita, in specie quella immobiliare, è in contanti¹¹² e produce obbligazioni a carico del venditore¹¹³, che non può più rivendicare il bene venduto. Egli non nega la possibilità di comprare a credito, ma sostiene che tale soluzione non rientra nello schema dei documenti finora noti, e che probabilmente una soluzione si sarebbe potuta trovare nel redigere contestualmente una tavoletta di credito in cui il creditore era il venditore e il debitore l'acquirente¹¹⁴. Afferma infatti: "*Ich hoffe [...] daß das altbabylonische Recht ein Kreditkauf wohl gekannt, dabei aber stets weingstens formell am bargeschäftlichen Charakter der kaufweisen Veräußerung festgehalten hat, indem es eben auch den Kreditkauf mit der Erhaltung dieses Prinzipes zu verinbaren trachtete*"¹¹⁵. Inoltre, constatò che la struttura dei testi, per quanto omogenea, presenta delle varianti, a volte anche notevoli, da città a città; che l'uso del sumerico non è sempre corretto; l'inessenzialità di alcune formule, e inoltre egli cercò di trovare una linea di sviluppo nella forma del documento che riprenderà in lavori successivi¹¹⁶.

Direttamente dipendente da questo lavoro è un contributo di Volterra: si tratta di un saggio¹¹⁷ volto a ribadire la totale originalità del diritto romano rispetto a quelli orientali, e si occupa anche della compravendita, riprendendo più o meno *in toto* le tesi di San Nicolò, anche se in nota afferma che "*lo schema dei contratti ci mostra come la compravendita nel diritto babilonese sia sempre rimasta in sostanza un semplice baratto con prestazioni simultanee e come abbia escluso qualsiasi operazione di credito*"¹¹⁸, mentre San Nicolò si era limitato a trovare nel baratto solo l'origine della compravendita, in quanto poi la stessa terminologia e le distinzioni fatte dagli antichi inducono a pensare a un istituto che a pieno titolo può essere definito di compravendita.

¹¹¹ M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge*. München 1922.

¹¹² IBID., p. 7 e poi 76ss. In particolare "*Kauf und Tausch wurden als Bargeschäfte gedacht, bei welchen der Austausch der Leistungen unrechtlich Zug um Zug unmittelbar vor sich ging, jedenfalls aber die Zahlung der Preises immer die Voraussetzung des Eigentumserwerbes an der Ware bildete*".

¹¹³ IBID., p. 121ss.

¹¹⁴ IBID., p. 78: "*In den altbabylonischen Urkunden sind Kreditierungen sowohl des Kaufpreises als auch der Ware häufig genug bezeugt. Immer aber findet die Kreditierung getrennt vom Kaufverträge statt, und zwar durch ein selbständiges Kreditgeschäft, das allein dem Vorleistenden die Erfüllung der Gegenleistung sicherstellen konnte*", e poi in particolare p. 88.

¹¹⁵ IBID., p. 99.

¹¹⁶ ID., *La clausola di difetto o eccedenza di misura nella vendita immobiliare secondo il diritto babilonese*. Studi in onore di P. Bonfante. Milano 1930, p. 44 ss.

¹¹⁷ E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*. Bologna 1937.

¹¹⁸ IBID., p. 151 nt. 1.

Muove dalla monografia di San Nicolò anche uno studio di Matouš¹¹⁹ che si propone di studiare i documenti di compravendita provenienti da Larsa. L'anno precedente era uscito, dello stesso Autore, uno studio analogo sulle spartizioni ereditarie¹²⁰ e i due saggi sono molto interessanti perché puntano l'attenzione non più soltanto sui documenti riguardanti un singolo istituto, ma cercano di gettare luce anche sul contesto storico geografico di una certa città. L'interesse per Larsa è dato sia dalla quantità dei testi (circa 120 quelli di compravendita), facilmente gestibili per un'analisi di qualsiasi tipo, sia per la peculiarità di questi testi, già segnalata da San Nicolò. Nel suo primo saggio l'Autore tiene in gran conto i testi di compravendita, che elenca cronologicamente¹²¹, e questo gli consente di osservare che a Larsa, dopo l'annessione da parte di Hammurapi, essi scompaiono perché "[...] *l'économie privée cède, sous Hammurabi et ses successeurs, à l'économie contrôlée par l'état*"¹²². L'assenza quasi totale¹²³ di documenti posteriori all'annessione, quindi, è attribuita alla confisca generalizzata delle terre da parte dei sovrani babilonesi, con la sola eccezione dei terreni di Ibni-Amurram, di cui poi egli discute dettagliatamente. Ovviamente, in seguito alla pubblicazione dei testi databili all'epoca di Samsuiluna¹²⁴, tra i quali sono compresi testi di compravendita provenienti da Larsa, la ricostruzione di Matouš a questo proposito ha perso il suo valore¹²⁵. Nel secondo articolo, interamente dedicato alla compravendita, in sostanza l'Autore, riprendendo un'opinione di San Nicolò, sostiene che la compravendita ha origine dallo scambio e che in Babilonia meridionale, dove l'economia naturale è sostituita da quella monetaria sin dalla più antica età storica, i contratti di vendita appaiono standardizzati già molto presto. A differenza della vendita di beni mobili, quella riguardante gli immobili (secondo l'Autore oltre a terreni e case, erano da comprendere in questa categoria anche le prebende templari¹²⁶) era molto formalizzata e poteva avvenire solo in contanti, perché "*les expressions employées pour désigner l'achat -«il a acheté et payé le prix complet»- impliquent un marché conclu*"¹²⁷. Per quanto riguarda Larsa, poi, il contratto è sempre formulato *du point de vue de l'acheteur*, e lo stesso avviene, contrariamente alle tavolette provenienti dal resto della Mesopotamia, anche nei contratti di scambio: lo studio, infine, si sofferma molto dettagliatamente sui dati raccolti, analizzando sia gli aspetti grammaticali sia quelli contenutistici, che verranno puntualmente considerati nell'ambito di questo lavoro.

Legato al lavoro di San Nicolò appare anche il contributo di Koschaker sulla compravendita, nel commentario al VI volume delle *Hammurabi's Gesetz* del 1923¹²⁸.

¹¹⁹ L. MATOUS, *Les contrats de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18 (1950), pp. 11-67.

¹²⁰ ID., *Les contrats de partage de Larsa provenant des archives d'Iddin-Amurram*. ArOr 17 (1949), pp. 142-173.

¹²¹ IBID., pp. 143-144.

¹²² IBID., p. 142.

¹²³ A p. 144s. sostiene che gli unici due testi datati all'epoca di Samsuiluna in realtà sono dubbi per natura e provenienza.

¹²⁴ S.I. FEIGIN, *Legal and Administrative Texts of the Reign of Samsuiluna*. YOS 12. Yale 1979.

¹²⁵ A questo proposito cfr. D. CHARPIN, *La Babylonie de Samsu-iluna à la lumière de nouveaux documents*, BiOr 39 (1981), pp. 518-547.

¹²⁶ L. MATOUS, *Les contrats de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18 (1950), p. 11.

¹²⁷ IBID., p. 11.

¹²⁸ P. KOSCHAKER - A. UNGNAD, *Hammurabi's Gesetz*. Leipzig 1923, p. 47.

Egli ammette il *Lieferungs- und Kreditkauf*. Nella premessa a questo paragrafo, che raccoglie alcuni documenti in traduzione, egli afferma “*Der Kauf, eingekleidet in die Form des Realvertrages, begegnet in den Urkunden in zweifacher Anwendung.*” E i due tipi possono essere appunto il *Lieferungskauf*, che però riguarda unicamente beni mobili, mercanzie per lo più, e il *Kreditkauf*, che però rientra esclusivamente nell’ambito dei commerci internazionali, e quindi con merci mobili, e in più ha a che fare con il settore palatino. Cita quasi sempre le opinioni di San Nicolò, e se ne discosta soltanto in pochissimi casi. L’Autore tratta della compravendita anche in altri suoi lavori, ma analizzando altri periodi¹²⁹ e in un’ottica lievemente diversa¹³⁰.

Sembra dunque possibile affermare che, analizzando i soli contratti di compravendita, in sostanza non sia attestata la compravendita degli immobili a credito¹³¹, mentre grazie ai documenti non propriamente di compravendita, quali il riscatto di terre precedentemente vendute, gli scambi, i testi processuali, invece, è possibile focalizzare meglio la realtà che è posta dietro ai documenti di compravendita e proporre delle soluzioni diverse¹³². Mentre la presenza delle clausole di non rivendicazione, e anche d’evizione, all’interno degli stessi documenti di compravendita fanno pensare a obbligazioni che gravano sul venditore.

f. Aspetti problematici della compravendita: gli anni Cinquanta

Negli anni Cinquanta si accende un dibattito approfondito sugli effetti della compravendita e sull’esistenza della proprietà privata in Mesopotamia.

Nel 1953 Boyer¹³³ scrive un articolo sulla compravendita in generale, discutendo alcune delle questioni più dibattute, quali l’esistenza o meno della vendita immobiliare a credito e la natura della compravendita in Mesopotamia, ovvero se essa dia origine a delle obbligazioni oppure no. Nel lungo articolo, pur riconoscendo la totale autonomia del diritto mesopotamico rispetto a quello di altre popolazioni, l’Autore si sforza di cercare dei caratteri che chi si occupa di diritto antico in generale e di diritto romano in particolare si aspetterebbe di trovare in una materia come la compravendita, e alla fine conclude riconoscendo che “*en cette matière comme en bien d’autres, les juristes mésopotamiens ont édifié une construction empirique dont les éléments ne son pas unis par un enchaînement logique rigoureux. On force leur pensée quand on la plie strictement à nos modes de raisonnement et qu’on reconstitue par déduction la réponse*

¹²⁹ P. KOSCHAKER, *Neue keilschriftliche Rechtsurkunden aus der El-Amarna - Zeit*. Leipzig 1928.

¹³⁰ ID., *Fatriarchat, Hausgemeinschaft und Mutterrecht in Keilschriftrechten*, ZA 41 (1933), pp. 1-89.

¹³¹ In realtà, come si vedrà più dettagliatamente nel corso di questo studio, un’obiezione a questo proposito era stata avanzata da P. KOSCHAKER (Munch. Krit. Viertel 16, p. 432), e poi ripresa da E. CARUSI (*Su tre papiri giuridici arabi*, p. 37 e 53), a proposito della presenza della forma al presente/futuro del verbo là che farebbe pensare ad un pagamento dilazionato nel tempo.

¹³² San Nicolò, infatti, utilizza i testi processuali per cercare di stabilire se c’era la possibilità di vendere a credito: usando soltanto elementi interni ai documenti non si riesce a parlare d’altro se non della presenza, in pochissimi casi, della forma al presente/futuro del verbo pagare.

¹³³ G. BOYER, *Nature et formation de la vente dans l’ancien droit babylonienne*. AHDO+RIDA 2 (1953) pp. 45-85.

qu'ils auraient donnée à tel problème dont la pratique ne leur avit pas fourni d'exemple"¹³⁴. D'altra parte, la loro precisione terminologica è testimoniata dal fatto che non confondono mai il prezzo con il salario, il compratore col creditore pignoratizio, ecc.

Tornando a parlare della compravendita, infine, l'Autore afferma che con essa si aveva il trasferimento della proprietà e non solo del possesso¹³⁵.

A tale argomento è dedicato anche un articolo di Szelechter, in cui l'Autore affronta questioni teoriche riguardanti la natura della proprietà fondiaria privata nel diritto mesopotamico più antico¹³⁶: riferendosi soprattutto al periodo precedente, ma utilizzando comunque anche il Codice di Hammurapi, egli distingue sostanzialmente tra una grande proprietà "pubblica", una piccola proprietà "privata" e la progressiva trasformazione di alcune proprietà "pubbliche" in "private"¹³⁷. L'Autore, poi, tornerà sull'argomento, soffermandosi più dettagliatamente su alcuni aspetti legati al Codice di Hammurapi¹³⁸.

Infine Cardascia nel 1959 pubblica un articolo¹³⁹ sul concetto di proprietà dei Babilonesi, concludendo che non c'era una terminologia che si riferisse esplicitamente e precisamente a tale concetto in quanto il termine *lugal/bēlum*, rispettivamente i termini sumerico e accadico per "signore", ricorre nei documenti di compravendita riferito al venditore, ma è anche usato per indicare il "possessore" di un bene palatino¹⁴⁰.

¹³⁴ *IBID.*, pp. 83-84.

¹³⁵ "[...] *la vente de corps certain se présentait à Babylone sous un aspect tout différent, caractérisé par l'absence complète d'éléments contractuel. Pour ces biens, la vente n'aurait pu être qu'une opération au comptant, n'engendrant aucune obligation et consistant uniquement dans le paiement du prix et l'acquisition par l'acheteur de la propriété de la chose. Il serait même inexact de parler ici d'échange des prestations. Le paiement du prix aurait été à la fois la condition nécessaire et suffisante du transfert de propriété qui se serait réalisé de plain droit à l'instant même du paiement*", *IBID.*, p. 57

¹³⁶ E. SZELCHTER, *De quelques considérations sur l'origine de la propriété foncière privée dans l'Ancient Droit Mésopotamien*, RIDA 5 (1958), pp. 121-136.

¹³⁷ *IBID.*, p. 135.

¹³⁸ *ID.*, *Le "droit de propriété" et la "possession" (Codex Hammurapi)*, RIDA 34 (1987), pp. 11-23.

¹³⁹ G. CARDASCIA, *Le concept babylonien de la propriété*. RIDA 6 (1959), pp. 19-32.

¹⁴⁰ L'Autore ribadisce un vecchio concetto secondo cui i Babilonesi, pur avendo ottenuto innegabili risultati in ogni campo dello scibile (dalla medicina, all'astronomia, alla matematica), non hanno però parallelamente sviluppato un adeguato strumentario terminologico e concettuale, e come nella matematica non hanno mai saputo enunciare dei teoremi, pur conoscendone i principi che li regolavano, così non hanno mai saputo estrarre principi generali e astratti dalle fattispecie concrete della vita giuridica: "*Or ceci nous indique le limite de l'avancée babylonienne dans les divers domaines de la pensée. Entre les protocatégories babyloniennes que sont la maîtrise absolue du "propriétaire", la maîtrise limitée du créancier gagiste ou du locataire, d'un part, et, d'autre part, les catégories juridiques que représentent les éléments constitutifs de la propriété tels que les définiront les Romains, il y a exactement la distance qui sépare les recettes babyloniennes pour le calcul de l'hypoténuse et le théorème de Pythagore*" *IBID.*, p. 31. In questo saggio, infatti, l'Autore per illustrare e rafforzare la sua idea circa la totale assenza di scritti speculativi da parte dei Babilonesi, prende ad esempio una serie di tavolette definite *recettes* per il calcolo dell'ipotenusa partendo dalla lunghezza dei cateti: in queste tavolette esiste il risultato, per di più approssimato, ma non il procedimento scientifico che ha portato alla soluzione. A modesto parere di chi scrive, ciò non implica, come sostiene Cardascia, un limite delle capacità scientifiche mesopotamiche, ma soltanto della loro volontà di trasmettere per iscritto principi che, molto probabilmente, si trasmettevano oralmente nelle scuole. Sul problema specifico delle soluzioni al teorema di Pitagora, cfr. E. ROBSON, *Three Old babylonian Methods for dealing with 'Pythagorean' Triangles*, JCS 49 (1997) pp. 51-72.

g. Diakonoff e gli aspetti socio-economici

In quegli stessi anni uno studioso sovietico, Diakonoff, inizia ad occuparsi della compravendita in Mesopotamia. Risale al 1954, infatti, il suo studio sulla compravendita d'età pre-sargonica¹⁴¹. In questo articolo l'Autore, dopo aver dimostrato l'esistenza della compravendita in età pre-sargonica, ne analizza le strutture, arrivando ad affermare che "...private landownership so familiar to us in Old Babylonian times arises on the basis of the disintegration of the earlier form of family community ownership, which existed simultaneously with the large estates belonging to the temples and the king. The Pre-Sargonic deeds of sale show, I believe, that in Babylonia ownership of land by family communities preceded the ownership of land by private individuals..."¹⁴². In seguito, ritornando al problema della proprietà, anche Diakonoff in un articolo del 1970¹⁴³ sostiene che la compravendita trasferiva la proprietà del bene venduto¹⁴⁴. In quest'ultimo contributo, l'Autore tratta anche della natura originariamente collettiva della proprietà "privata", intendendo con ciò la proprietà extra-palatina ed extra-templare, e della sua successiva trasformazione in individuale. Egli pone anche il dubbio che la compravendita potesse avere un valore temporaneo, tenendo conto che le tavolette di compravendita potevano essere annullate periodicamente da interventi regi¹⁴⁵. L'interesse dell'Autore non si limita, proprio per l'ampiezza dell'argomento trattato, ai soli documenti di compravendita, ma utilizza anche codici, editti di remissione, adozioni, testamenti, contratti matrimoniali, prende in considerazione i beni personali dei funzionari palatini e templari. In questo modo egli è in grado di fornire un quadro interpretativo più ampio e complesso, che se anche non risolve i problemi, comunque riesce a individuarli. Egli, inoltre, non considera soltanto alla Babilonia della I dinastia, ma spazia in altre epoche (Nuzi, dinastia cassita, con numerose incursioni nel III millennio), e in altre aree, in particolare quella anatolica, siriana ed egiziana. Per quanto riguarda il prezzo stranamente basso degli immobili venduti¹⁴⁶, è il primo che si pone degli interrogativi e il primo che tenta di risolverli¹⁴⁷.

¹⁴¹ I.M. DIAKONOFF, *Sale of Land in Pre-Sargonic Sumer*. Paper presented by the Soviet Delegation at the XXII International Congress of Orientalists. Assyriological Section. Moscow 1954, pp. 19-29.

¹⁴² IBID., p. 29.

¹⁴³ I.M. DIAKONOFF, *The Structure of Near Eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B.C.* Oikumene 3 (1970), pp. 3-100.

¹⁴⁴ In questo articolo l'Autore sostiene che mentre il possesso stabilisce esclusivamente il rapporto tra un individuo e una cosa, la proprietà definisce una relazione tra un individuo e tutti gli altri uomini. In questo senso un documento di alienazione non può riguardare il mero possesso, ma per forza anche la proprietà, la quale, estinguendosi in una persona, viene trasferita su un'altra. Cfr. in particolare pp. 8 - 12.

¹⁴⁵ "Furthermore, deals involving the transfer of land were often concluded not in perpetuity, but until the current moratorium on the payments of debts. In most cases these transactions were concluded when a borrower failed to pay his debt, being a form of foreclosure on mortgage: and (precisely because the price of land was so low) amounted to economic ruin for the vendors. And it was mostly usurers who bought land, as can be easily ascertained by a prosopographic comparison of transactions involving the sale of or purchase of land with those dealing with loans extended on usurious terms; in many such cases the vendors were indebted to the purchasers", IBID., p. 45

¹⁴⁶ Tale osservazione deriva dal fatto che quando è possibile mettere a confronto il prezzo degli immobili, cosa che però è molto limitata, ci si trova davanti a delle notevoli oscillazioni, come se in uno stesso

Dalle osservazioni di Diakonoff prende spunto un articolo pubblicato l'anno dopo da Jakobson,¹⁴⁸ con cui l'A. conferma la sostanziale fluttuazione dei prezzi degli immobili, anche se per lui, a differenza di quanto sostenuto da Diakonoff, non sono affatto bassi. Piuttosto, continua l'A., essi testimoniano il forte squilibrio che c'è tra l'acquirente e il venditore, a vantaggio del primo. Quanto, poi, alla relazione tra tali oscillazioni e gli editti di remissione dei debiti, egli ritiene che le prime erano indipendenti dai secondi, in quanto essi non venivano emanati con regolarità, almeno alla luce delle fonti a disposizione attualmente¹⁴⁹. Jakobson, inoltre, ritiene che "*the salient point is that alienation of land was never a normal commercial deal, like the sale of cattle, barley or slaves*"¹⁵⁰.

Sempre ispirato a questi studi è un interessante articolo pubblicato nel 1985 da Westbrook¹⁵¹ sul ruolo del prezzo nei terreni da riscattare. Qui l'Autore ipotizza una diversa interpretazione della compravendita immobiliare antico-babilonese, con uno sguardo più agli sviluppi medio-babilonesi, e nuziani in particolare, che ai dati effettivamente raccolti. In breve, egli sostiene che la cessione di un immobile contro un prezzo non implica necessariamente una vendita, ma potrebbe anche essere dettata da un prestito garantito: il creditore non paga un prezzo, ma offre un credito, mentre il venditore non cede l'immobile in alienazione, ma in pegno: per questo motivo il prezzo degli immobili è così basso. Questo sulla base di alcuni testi più propriamente definibili di riscatto, testi, cioè, in cui si allude al riscatto di immobili precedentemente venduti dal proprio genitore¹⁵². Si discuterà in seguito in merito alle conclusioni cui giunge l'Autore, ma qui rileva il fatto che, ponendo l'attenzione su aspetti precedentemente poco studiati, si possa mettere in discussione l'esistenza stessa della compravendita. Di questo stesso Autore si è già segnalato un articolo¹⁵³, ma va ricordata anche l'*editing* del recente volume dell'*Handbook of Orientalistic*, in cui egli cura il periodo paleo-babilonese¹⁵⁴.

quartiere di Roma il prezzo andasse dai 500 ai 3000 euro al mq, senza apparente distinzione nella qualità dell'immobile stesso.

¹⁴⁷ "It is noteworthy that the price of land was extremely low at all times. The reasons for this are not quite clear. In any case, because the level of development of commodity production for the inner market was extremely low, and the amount of money ready at any particular time was very small in the outlying areas, and only slightly higher in the central regions, the rate of profit in international trade and later in usury was very high, thus making prices for land automatically low", *IBID.*, p. 45.

¹⁴⁸ V.A. JAKOBSON, *Some Problems Connected with the Rise of Landed Property (Old Babylonian Period)*, in H. KLENGEL (ed.), *Beiträge zur sozialen Struktur des Alten Vorderasien*. Berlin 1971, pp. 33-37.

¹⁴⁹ *IBID.*, p. 34.

¹⁵⁰ *IBID.*, p. 35.

¹⁵¹ R. WESTBROOK, *The Price Factor in the Redemption of Land*, *RIDA* 32 (1985), pp. 97-27.

¹⁵² Cfr. a questo proposito M. SCHORR, *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts*. (VAB 5). Leipzig 1913, p.119; M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge*. München 1922, pp.77-82; W. FELGENTRAEGER, *Antikes Lösungsrecht*. Berlin und Leipzig 1933, pp. 58-59, fino a J.J. FINKELSTEIN, *A New mišarum Material and Its Implications*, in *Studies in Honor of B. Landsberger on His Seventy-Fifth Birthday*. AS 16. Chicago 1965, pp. 241-242.

¹⁵³ Cfr. *supra*, nt. 99.

¹⁵⁴ R. WESTBROOK (ed.), *A History of Ancient Near Eastern Law*. *Handbook of Oriental Studies* 72/1. Leiden-Boston 2003. Per il periodo paleo-babilonese p. 440ss.

h. Wilcke: uno studio prezioso

Un breve ma interessantissimo articolo di Wilcke¹⁵⁵ sull'analisi dei testi di compravendita risale al 1985. Dopo aver schedato i testi a disposizione, l'Autore rileva alcune divergenze tra testi più antichi provenienti da Dilbat, Sippar, Kiš e dinastia di Manana, nonché Marad e Kazallu, e quelli successivi al regno di Sumula-el provenienti dalle stesse città. Le divergenze riguardano essenzialmente l'uso del suffisso sumerico -bi ("suo", riferito ad un essere inanimato o animale) o -ani ("suo", riferito a persona umana) per il prezzo completo; la posizione della formula di compravendita rispetto a quella del pagamento del prezzo; l'uso del verbo *inim gá.gá (baqārum)* "rivendicare" invece del più generico *gi₄.gi₄ (tārum)* "tornare indietro". Egli propone una spiegazione storica, che vede un primo schema in cui è più rilevante il pagamento, che precede la formula d'acquisto vera e propria, il prevalere del pronome -ani, che si riferisce all'acquirente, e l'uso della clausola di non rivendicazione più generica. Solo successivamente prevarrà la formula di acquisto, che precederà quella del pagamento, la diffusione dell'uso di -bi, riferito, però, non tanto all'oggetto compravenduto, quanto al negozio effettuato, e, infine, il prevalere della clausola più tecnicamente connotata. Queste trasformazioni avvengono all'incirca durante il regno di Sumula-el, durante il quale le città sopra considerate vengono controllate più stabilmente. Il discorso, invece, cambia, per quanto riguarda Larsa, città meridionale, in questa fase sempre indipendente da Babilonia: ha uno schema peculiare, che influenzerà alternativamente i documenti di compravendita della dinastia di Manana, di Kiš, Marad e Kisurra, a seconda che fosse lei a dominarle, oppure la rivale Babilonia. Indubbiamente un lavoro molto interessante, che verrà ripreso nel corso dei prossimi capitoli. Sulla concezione meramente giuridica di questo istituto, comunque, l'Autore non si sofferma molto: egli afferma che "*in paying, he (cioè l'acquirente) acquires his claim for ownership*"¹⁵⁶, e non affronta gli altri problemi che abbiamo visto impegnare altri studiosi¹⁵⁷.

i. Renger: aspetti formali e sostanziali dei documenti giuridici

In un'altra direzione, invece, ma altrettanto stimolante, vanno le ricerche di Renger, che agli aspetti economici e giuridici dei testi babilonesi e non solo dedica molti articoli. Iniziando dal 1976 in un saggio dedicato alla sigillatura dei documenti di questo periodo¹⁵⁸, l'Autore rileva come la presenza di un particolare ufficiale preposto alle vendite di immobili sia presente, oltre che a Ešnunna, anche ad Ur, Nippur, ecc. e,

¹⁵⁵ C. WILCKE, *The Law of Sale and the History of Babylon's Neighbours*, Sumer 41 (1985), pp. 74-77.

¹⁵⁶ *IBID.*, p. 75.

¹⁵⁷ Dello stesso Autore verranno presi in esame altri contributi, più puntuali ma non meno importanti.

¹⁵⁸ J. RENGER, *Legal Aspects of Sealing in Ancient Mesopotamia*, in MC GUIRE GIBBSON-R.D. BIGGS (eds.), *op. cit.*, pp. 75-88.

inoltre, offre ulteriori spunti circa il valore della sigillatura nei documenti legali¹⁵⁹: secondo lui essa aveva il valore di vincolare al contenuto della tavoletta il proprietario del sigillo, fosse questi una delle parti, o un semplice testimone.

Nella stessa raccolta, compare un altro lavoro interessante, connesso in qualche modo a questi stessi aspetti: si tratta dell'articolo di Whiting¹⁶⁰, che si incentra su un lotto di testi di compravendita provenienti da Ešnunna, la cui sigillatura è molto particolare. Prendendo in esame le tavolette di compravendita provenienti da quella città, Whiting osserva la costante presenza del sigillo del *kakikkum*¹⁶¹ o dello *šassukkum*, ufficiali preposti rispettivamente alla vendita di case o campi. Oltre che per queste osservazioni, tale articolo è importante perché fornisce le uniche informazioni su questo lotto di testi, tuttora inedito.

Sugli aspetti della sigillatura, oltre al saggio di Renger prima ricordato¹⁶², è il più recente contributo di Leemans¹⁶³, che affronta sistematicamente l'analisi delle impronte di sigillo nei contratti antico-babilonesi, giungendo a delle conclusioni molto dettagliate città per città. Secondo Leemans il sigillo sui documenti legali antico-babilonesi ha un valore diverso a seconda del luogo e del periodo: in ogni caso, il sigillo, specialmente se era del tipo personale, contribuiva a rafforzare il valore probatorio della tavoletta, ma su questo tema, però, si rimanda al capitolo quinto, dove tali aspetti saranno più ampiamente discussi.

Tornando a Renger, ancora più interessante è un suo lavoro del 1987¹⁶⁴: uno studio dettagliatissimo sulla proprietà privata dei campi agricoli, e specificamente di quelli destinati alla cerealicoltura, in età antico-babilonese. L'Autore osserva che mentre per il nord della Babilonia non ci sono dubbi sul fatto che dei privati possedessero terreni destinati alla produzione cerealicola, nel sud è legittimo dubitarne, perché la stragrande maggioranza dei testi di compravendita, provenienti da quell'area, ha per oggetto case o terreni destinati ad altre colture. Questo porterebbe a pensare che nel sud della Mesopotamia si fosse mantenuta la tradizione, più generalizzata nel periodo di Ur III, che vedeva i mezzi di produzione in mano esclusivamente all'economia pubblica (templare e palatina). Queste osservazioni si riallacciano in gran parte ad un intervento che l'Autore aveva sostenuto in un convegno avvenuto alcuni anni prima a Roma¹⁶⁵, in cui negava l'esistenza, e in ogni caso il rilievo, di un mercato in Mesopotamia. In entrambi gli studi, per altro,

¹⁵⁹ Sempre a questo proposito, e nel medesimo volume, sono interessantissime le opinioni di Steinkeller e di Hallo, che pur non occupandosi specificamente dei documenti antico-babilonesi, comunque si occupano del valore legale del sigillo nei documenti giuridici.

¹⁶⁰ R.M. WHITING, *Sealing Practices on House and Land Sale Documents at Eshnunna in the Isin-Larsa Period*, in MC GUIRE GIBBSON - R.D. BIGGS (eds.), *Seal and Sealing in Ancient Near East*. Bib. Mes. 6. Malibù 1977, pp. 67-74.

¹⁶¹ Su questo ufficiale cfr. anche D. CHARPIN, *Le clergé d'Ur au siècle d'Hammurabi*. Genève-Paris 1986, p. 75.

¹⁶² Cfr. *supra*, nt. 153.

¹⁶³ W.F. LEEMANS, *La fonction des sceaux des contrats vieux-Babyloniens*, in G. VAN DRIEL (ed.), *Zikir-šumim. Assyriological Studies Presented to F.R. Kraus*. Leiden 1982, pp. 218-244.

¹⁶⁴ J. RENGER, *Das Privateigentum an der Feldflur in der altbabylonischen Zeit*, *Jahrbuch für Wirtschafts-Geschichte* 1987, pp. 49-67.

¹⁶⁵ J. RENGER, *Patterns of Non-Institutional Trade and Non-Commercial Exchange in Ancient Mesopotamia at the Beginning of the Second Millennium B.C.* in A. ARCHI (ed.), *Circulation of Goods in non Palatial Context in the Ancient Near East*. Roma 1984, pp. 31-123.

ricchissimi di stimoli oltre che di dati, l'Autore offre un'interpretazione originale dei dati da lui stesso raccolti e presentati, quali, ad esempio, le oscillazioni dei prezzi¹⁶⁶.

Pure di grande interesse sia a livello metodologico sia per la ricchezza di spunti, sono due articoli più recenti di Renger, entrambi incentrati sul problema del regime delle terre agricole nel corso di tre millenni: il primo¹⁶⁷, che è una doppia recensione, spiega cosa si sarebbe dovuto fare per poter giungere a delle considerazioni scientificamente valide, il secondo¹⁶⁸, invece, riprende quegli stessi temi, utilizzando il procedimento metodologico che nel primo lavoro aveva rimproverato di non aver usato all'Autore dei saggi recensiti.

Infine, Renger, nel suo studio sugli editti di remissione nel periodo paleobabilonese¹⁶⁹, osserva come essi differiscano nei contenuti a seconda della dinastia che li indice: in sostanza, mentre ad Isin sembrano essere emanati con frequenza regolare, cioè ad ogni intronizzazione e hanno per oggetto la liberazione da *corvées* e da imposte, in particolare per le città di Nippur, Isin e Ur, a Larsa tracce di editti di remissione si hanno a partire da Rīm-Sîn, che, benché abbia regnato in tutto sessant'anni, è stato l'ultimo sovrano di questa dinastia. Inoltre, gli editti vengono nominati esclusivamente nell'ambito di documenti privati, per sottolineare il fatto che il negozio è avvenuto dopo l'emanazione dell'editto da parte del sovrano, e conseguentemente per rivendicarne la validità futura. In particolare, qualora si tratti di testi di compravendita immobiliare, si tratta di vendite di case o di orti urbani, e questo spinge l'A. a pensare che in questi editti di Rīm-Sîn ci si limitasse all'annullamento delle vendite dei soli immobili urbani, escludendo, di fatto, i campi e le terre ad arativo¹⁷⁰. Con la Prima Dinastia di Babilonia,

¹⁶⁶ È interessante a tale proposito osservare le obiezioni mossegli da P. VARGYAS, *The problems of Private Economy in Ancient Near East*, BiOr 44 (1987), pp. 376-385.

¹⁶⁷ J. RENGER, *On Economic Structures in Ancient Mesopotamia*. Or NS 63 (1994) pp.157-208. Si tratta di una lunghissima recensione a due volumi di Silver, (M. SILVER, *Prophets and Markets: the Political Economy of Ancient Israel*. Boston - London 1983, e *Id. Economic Structures of the Ancient Near East*. London-Sidney 1985). In entrambi i casi Renger rimprovera all'Autore la mancanza di metodo, che consiste nella valutazione critica delle fonti e nel valutare i dati nella loro interezza. A dimostrazione di ciò, egli si dilunga su cosa l'Autore abbia ommesso di fare affermando l'esistenza della proprietà privata, che Silver argomenta semplicemente citando la vendita di proprietà reali e la garanzia per i prestiti. Non considera quantitativamente il fenomeno né tenta di spiegare le ragioni che possono aver spinto alla vendita di proprietà reali; non considera le osservazioni di Diakonoff circa i prezzi sorprendentemente bassi della terra, né le loro fluttuazioni; non esamina gli individui che prendono parte a tali transazioni, né indaga sulle dimensioni dei lotti venduti, né sui differenti tipi di proprietà reali coinvolte; non distingue tra le varie regioni del Vicino Oriente, confondendo i testi per epoche ed aree. Non riconosce la differenza tra la Babilonia settentrionale (da Sippar fino a Nippur ed Isin) e quella meridionale (Larsa, Ur e Kutalla) in età antico-babilonese: mentre nel nord la compravendita di terre è ben attestata, nel sud essa appare solo in circostanze eccezionali; non rimarca l'assenza quasi totale di campi nelle spartizioni ereditarie provenienti dal sud; tace dell'esistenza di un funzionario ad Ur che supervisionava la vendita delle case, ecc...

¹⁶⁸ J. RENGER, *Institutional, Comunal, and individual Ownership or Possession of Arable Land in Ancient Mesopotamia from the End of the Fourth to the End of the First Millennium B.C.* Chicago-Kent Law Review 71 (1995), pp. 269-319.

¹⁶⁹ J. RENGER, *Royal Edicts of the Old Babylonian Period- Structural Background*, in ISCANEE 3 (2002), pp.139-162.

¹⁷⁰ A questo proposito, però, si deve osservare che comunque si tratta di una "notizia" di editto, e che è evidente che il tipo di documento attesta la validità di esso soltanto per la tipologia di bene oggetto di quel documento specifico, ma questo non può autorizzare ad escludere la possibilità che in quegli editti

infine, si ha una situazione ancora diversa: gli editti sono piuttosto ricorrenti, e hanno per oggetto innanzitutto i debiti, anche nei confronti del “palazzo”, e, a quanto risulta dai frammenti dell’editto di Ammişaduqa, aiutavano alcune categorie di persone, per lo più individui che avevano uno speciale rapporto economico col “palazzo”, e che evidentemente affrontavano crisi periodiche, per superare le quali era necessario l’intervento del re. In sostanza, dunque, l’A. ritiene di poter affermare che anche dall’analisi comparativa delle testimonianze sugli editti di remissione emergerebbe un quadro chiaro, in cui al nord e al centro della Mesopotamia si vede un precoce processo di privatizzazione delle terre, anche quelle ad arativo, mentre a sud questa situazione è molto più tarda, tanto da emergere nella documentazione soltanto con Rīm-Sîn.

1. La compravendita nelle relazioni sociali: Glassner

In direzione diversa vanno, invece, le ricerche di Glassner¹⁷¹, che pubblica un articolo sulle origini della compravendita nel III millennio. Il suo studio, infatti, prende le mosse dalle opere di vari antropologi, primo tra tutti Mauss¹⁷², che aveva ripetutamente affrontato il problema dello scambio dei doni nell’ambito di comunità in cui vige un regime collettivo della proprietà, che assume un valore fortemente aggregante¹⁷³. Glassner nel suo lungo articolo riscontra questo tipo di concezione dietro i contratti di compravendita di immobili del III millennio, in cui accanto al pagamento del prezzo compaiono anche doni consegnati a vari altri personaggi (fratelli e parenti del venditore, ma non solo), e allusioni ad un banchetto consumato insieme. In questo tipo di compravendita, che l’Autore definisce “asimmetrico”, “[...] *plus l’acquéreur était étranger au bien dont il désirait faire l’acquisition, plus nombreux et élevés étaient les versements surérogatoires qu’il dispensait à la partie adverse: inversament, plus il en était proche, moins il lui était nécessaire d’offrir et plus facilement il entrainait en possession du bien revendiqué. L’absence de symétrie faisait partie de la réciprocité:*

ci fosse anche l’annullamento di vendite di campi, che comunque anche a Larsa sono attestate, anche se in una percentuale molto inferiore rispetto alle altre tipologie di beni.

¹⁷¹ J.-J. GLASSNER, *Aspects du don, de l’échange et formes d’appropriation du sol dans la Mésopotamie du III^e millénaire, avant la fondation de l’empire d’Ur*. JA 73 (1985), pp. 11-59.

¹⁷² M. MAUSS, *Œuvres*. Paris 1968-1969.

¹⁷³ “En général, ce sont, non pas des individus, mais des collectivités, clans, et grandes familles, qui s’engagent l’une à l’autre, souvent sous forme d’alliance perpétuelle, en particulier à propos de mariage, d’alliance au sens plein du mot. Les obligations mutuelles que ces collectivités s’imposent réciproquement non seulement englobent tous les individus, et souvent des générations successives, mais s’étendent à toutes les activités, à toutes les sortes de richesses: ainsi, on échange contre des danses, contre des initiations, tout ce que le clan possède, à charge de revanche: femmes, enfants, nourritures, rites, héritages, tout cela est mis en mouvement. Ces échanges ne sont pas, par conséquent, de nature exclusivement économique. Bien au contraire. C’est ce que nous proposons d’appeler le «système des prestations totale»” (ID., - *Œuvres*. vol. II., p. 35) “[...] *la chose reçue en don, la chose reçue en général engage, lie magiquement, religieusement, moralement, juridiquement, le donateur et le donataire. [...] Au cas où la prestation donnée ne serait pas rendue dans la forme juridique, économique ou rituelle, prévue, le donateur a barre sur celui qui a participé au festin et en a absorbé les substances, sur celui qui a épousé la fille ou s’est lié par le sang*”. (ID., - *Œuvres*. . vol. II., p. 47).

l'asymmetrie des prestations garantissait la symétrie de l'alliance"¹⁷⁴. A questo tipo, però, se ne contrappone un altro, che presuppone una concezione della proprietà completamente diversa: "*Les échanges [...] étaient parfaitement symétriques, l'acquéreur ne versant à l'aliénateur que le seul montant du nî.sam_x*"¹⁷⁵. *La relation sociale s'arrêtait à l'échange de biens qui constituait une fin en soi*"¹⁷⁶. Sarà proprio questo secondo tipo di compravendita che diventerà predominante nel periodo paleo-babilonese.

m. Gli studi più recenti

Più recentemente, degli aspetti economico-giuridici dei documenti di compravendita immobiliare si è occupato Selz¹⁷⁷, che sottolinea l'importanza degli editti di remissione, degli interventi regi nello sviluppo economico della società mesopotamica.

Alla fine degli anni Novanta, infine, bisogna ricordare i tre importanti convegni dell'International Scholars Conference on Ancient Near Eastern Economies¹⁷⁸, i cui atti sono stati pubblicati in tempi abbastanza rapidi: il primo ha per oggetto la privatizzazione nel Vicino Oriente antico e nel mondo classico¹⁷⁹, il secondo¹⁸⁰ l'urbanizzazione e la proprietà delle terre nel Vicino Oriente antico¹⁸¹, e l'ultimo¹⁸² il debito e il rinnovamento economico nel Vicino Oriente antico¹⁸³. In essi sono raccolti contributi molto interessanti per l'argomento qui trattato, in particolare i contributi di Van de Mieroop, Steinkeller, Zaccagnini, Kozyreva e Renger¹⁸⁴.

Van de Mieroop¹⁸⁵ prende in considerazione i testi di compravendita e le spartizioni ereditarie del periodo per cercare di capire se l'acquisto di vani urbani (egli nota, infatti, che la maggior parte dei testi ha ad oggetto delle piccolissime porzioni immobiliari, che non è possibile identificare come unità abitative autonome) fosse volto ad una sorta di speculazione, oppure semplicemente all'ampliamento delle proprie abitazioni da parte degli acquirenti. L'Autore conclude, tra molte incertezze, che si trattava di ampliamenti, e che le famose variazioni dei prezzi dipendono da troppi fattori per essere un valido

¹⁷⁴ J.-J. GLASSNER, *op. cit.*, p. 40.

¹⁷⁵ Il prezzo.

¹⁷⁶ *Id. op. cit.*, p. 47.

¹⁷⁷ G.J. SELZ, *Wirtschaftskrise- Legitimationskrise- Staatskrise. Zur Genese mesopotamischer Rechtsvorstellungen zwischen Planwirtschaft und Eigentumsverfassung*. AfO 46/47 (1999-2000), pp. 1-43.

¹⁷⁸ Abbreviata in ISCANEE.

¹⁷⁹ M. HUDSON-B.A. LEVINE (eds.), *Privatization in the Ancient Near East and Classical World*. ISCANEE 1. Cambridge MA 1996.

¹⁸⁰ Tenuto in due sessioni, una prima nel novembre 1996 alla New York University e una seconda nel maggio successivo all'Oriental Institute di S. Pietroburgo.

¹⁸¹ M. HUDSON-B.A. LEVINE (eds.), *Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East*. ISCANEE 2. Cambridge MA 1999.

¹⁸² Tenuto nel novembre 1998 alla Columbia University.

¹⁸³ M. HUDSON-M. VAN DE MIEROOP (eds.), *Debt and Economic Renewal in the Ancient Near East*. ISCANEE 3. Bethesda, Maryland, 2002.

¹⁸⁴ Per l'intervento di Renger, cfr. *supra*, nt. 168.

¹⁸⁵ M. VAN DE MIEROOP, *Thoughts on Urban Real Estate in Ancient Mesopotamia*, in ISCANEE 2 (1999), pp. 253-286.

strumento di indagine. In ogni caso egli non crede che potessero tanto dipendere da una fluttuazione di mercato (conseguente, cioè, alla domanda e all'offerta), ma piuttosto dalle condizioni contingenti di chi comprava e chi vendeva, dalla dislocazione dell'immobile, dal suo stato di conservazione, ecc.

Anche la Kozyreva¹⁸⁶ si occupa dei testi di compravendita di immobili urbani, ma per indagare, invece, gli acquirenti e i venditori. Partendo dall'analisi dell'onomastica di acquirenti e venditori e collegandola allo studio dei sigilli presenti sui documenti di compravendita, l'A. ritiene che la compravendita immobiliare riguardasse essenzialmente la popolazione amorrea, quella popolazione semitica che in qualche modo andò a colmare il vuoto demografico seguito alla caduta della III Dinastia di Ur. Questo, ovviamente, porterebbe a pensare che ci fosse in qualche modo un legame tra la proprietà immobiliare e la possibilità di risiedere all'interno di una città. Su questo aspetto, però, sarà utile tornare in un successivo capitolo.

Di Steinkeller è interessante, ai fini di quest'indagine, l'intervento sulle variazioni regionali nelle condizioni del regime delle terre nella Babilonia del III millennio¹⁸⁷, anche se si occupa di un periodo leggermente più anticipato. L'A. riconduce le principali distinzioni tra la parte settentrionale del paese e quella meridionale al diverso assetto territoriale e ai diversi regimi politici che hanno caratterizzato le due aree, la prima essendo grossomodo unificata da Kiš, mentre la seconda frammentata in varie città-stato.

Zaccagnini, invece, si occupa di alcuni particolari aspetti legati alla proprietà e all'uso della terra nella regione più settentrionale della Mesopotamia e in Siria tra l'inizio del II millennio e il periodo neo-assiro¹⁸⁸. Egli indaga il rapporto che c'è tra le dimensioni dei campi attestate nei documenti di compravendita (in particolare per quanto riguarda Ebla, Mari, Nuzi, Emar e l'Assiria del I millennio) e la loro resa in termini di produzione, giungendo a rilevare come le dimensioni degli immobili compravenduti fossero inadeguate al fabbisogno di una famiglia di tipo individuale (padre, madre, due figli, di cui uno lattante, e un eventuale genitore), e che di conseguenza bisogna presupporre, nel caso in cui quello fosse l'unico bene immobile (e in qualche caso questo è confermato dai coevi testamenti), che quella famiglia avesse un reddito aggiuntivo. Dal quadro complessivo emerge un doppio modello: da un lato ci sono pochi grandi latifondisti, cui appartengono centinaia di ettari di campi, in cui i lavori vengono svolti al di fuori della famiglia degli "absentee landlords"¹⁸⁹, ma svolto da lavoratori subordinati (che a Nuzi e nella documentazione neo-assira sembrerebbero essere proprio i vecchi proprietari della terra, che avevano dovuto venderla in seguito a crisi economiche), mentre dall'altro numerosi piccoli proprietari terrieri, che lavorano direttamente la terra. Nella successiva discussione, altrettanto utile ed interessante, come spesso avviene in questo prezioso volume, egli inoltre ritiene di non poter vedere

¹⁸⁶ N.V. KOZYREVA, *Sellers and Buyers of Urban Real Estate in South Mesopotamia at the Beginning of the 2nd Millennium B.C.*, in ISCANEE 2 (1999), pp. 353-362.

¹⁸⁷ P. STEINKELLER, *Land-Tenure Conditions in Third-Millennium Babylonia: The Problem of Regional Variation*, in ISCANEE 2 (1999), pp. 289-330.

¹⁸⁸ C. ZACCAGNINI, *Economic Aspects of Land Ownership and Land Use in Northern Mesopotamia and Syria from the Late 3rd Millennium to the Neo-Assyrian Period*, in ISCANEE 2 (1999), pp. 331-352.

¹⁸⁹ *IBID.*, p. 338.

nella documentazione a disposizione, prove di un “*true land market in which prices were primarily determined by the mechanisms of demand and supply*”¹⁹⁰, nonostante ci siano queste grandi variazioni di prezzi, che ovviamente costituiscono un problema. Continuando nella discussione, poi, egli affronta anche il problema delle eventuali possibili limitazioni alla vendita, del tipo del *go'el* ebraico: l'A. ricorda le famose false adozioni nuziane, dove per acquistare un immobile era necessario farsi adottare dal proprietario, ma d'altra parte esistono anche chiari indizi di libera vendita ad estranei, come esplicitamente risulta dai documenti di Emar.

Sempre nel 2002, infine, è uscita la monografia di Goddeeris¹⁹¹, sulla società e l'economia della Mesopotamia settentrionale nel periodo di Isin-Larsa. Nell'affrontare la questione delle terre agricole, la studiosa afferma che la maggior parte della documentazione riguarda le vendite di immobili avvenute liberamente¹⁹², cioè non forzate dall'indebitamento del venditore a vantaggio del compratore, anche se ritiene essere molto difficile riuscire a distinguerle. In ogni caso l'Autrice è consapevole della necessità di dover distinguere tra diversi gradi di “proprietà”¹⁹³.

Come si può vedere, dunque, l'interesse per questi documenti non è mai venuto meno, anche se uno studio globale, che li raccogliesse tutti e li analizzasse nel loro complesso non è più stato fatto, dopo quello di San Nicolò. Dal 1922 sono stati pubblicate altre centinaia di testi, le informazioni su singoli aspetti linguistici, le conoscenze storiche, sociali ed economiche sul periodo antico-babilonense, su quelli precedenti e quelli successivi sono aumentate molto, e forse non è inutile fare un nuovo punto sulla compravendita in questo periodo. Chi scrive si propone proprio questo: raccogliere il materiale, analizzarlo alla luce di quanto fatto finora e cercare di fornire nuovi spunti per future ricerche.

3. Problemi

a. Mancanza di una riflessione sul diritto

La scienza giuridica, com'è noto, manca in Mesopotamia così come in altre aree di cultura pre-classica e più esattamente pre-romana. Ma mentre in altre culture questa assenza può sorprendere, certo non stupisce in quella mesopotamica¹⁹⁴.

L'antica cultura mesopotamica, intendendo con questo aggettivo sia quella sumerica che quella assira e babilonense, infatti, manca in generale di una riflessione scientifica. Questo, ovviamente, non significa che quei popoli non avessero ottenuto dei notevoli

¹⁹⁰ *IBID.*, p. 342.

¹⁹¹ A. GODDEERIS, *Economy and Society in Northern Babylonia in the Early Old Babylonian Period*. OLA 109. Leuven/Paris/Sterling 2002.

¹⁹² In particolare p. 354.

¹⁹³ *IBID.*, pp. 352-355.

¹⁹⁴ Cfr. G. CARDASCIA, *Le concept babylonien de la propriété*. RIDA 6 (1959), pp. 19-32, e il più recente saggio di C. ZACCAGNINI, *La formazione del diritto in Mesopotamia: codificazioni regie e consuetudine nel II millennio a. C.*, in A. THEODORIDES, C. ZACCAGNINI, G. CARDASCIA, A. ARCHI e R. YARON, *La formazione del diritto nel Vicino Oriente Antico*. Roma, 1988, pp. 35-50.

risultati in vari campi del sapere, dalla matematica all'astronomia, alla medicina, tanto per citarne alcuni. Tuttavia è vero che il loro modo di organizzare il sapere era "cumulativo", cioè avevano la tendenza ad accumulare nozioni a livello orizzontale, senza suddividere e classificare gerarchicamente le singole nozioni¹⁹⁵.

Tipiche, a questo proposito, sono le celebri raccolte di *omina*. Per gli antichi abitanti della Mesopotamia, infatti, la mantica era una specie di scienza esatta, alla stregua dell'astrologia e dell'astronomia. Si tratta di lunghi elenchi strutturati in periodi ipotetici: se succede questo, allora avverrà quest'altra cosa. In essi vi è una sorta di suddivisione tematica, ma non si va oltre, esattamente come non si va oltre nell'elencare una serie di eventuali casi giuridici, o i possibili sintomi di una malattia.

L'esempio della mantica, tra l'altro, è interessante perché gli antichi Babilonesi utilizzavano il linguaggio tecnico giuridico per parlare dei vaticini: la richiesta era paragonata ad una causa, il vaticinio al verdetto, e l'interessato chiedeva al dio, che nell'un caso e nell'altro era Šamaš, una risposta "giusta". Šamaš, infatti, è il dio sole, il dio che illumina e svela i misteri, ma che anche assicura la giustizia. È lui, infatti, il dio che ordina ai re babilonesi di "stabilire la giustizia" nei prologhi dei loro codici.

Se a questa commistione semantica si aggiunge anche il contrasto tra la vaghezza dei termini per "legge"¹⁹⁶, per "proprietà"¹⁹⁷, ecc., e la precisione con cui vengono definiti i tipi di documento, anche quelli più complessi, e l'accurata terminologia processuale¹⁹⁸, si potrebbe dire che la concezione che i Mesopotamici avevano del diritto fosse essenzialmente pragmatica e assolutamente non speculativa. E nonostante avessero una straordinaria tendenza classificatoria e casistica, e pur avendo delle capacità astrattive, tuttavia non riuscirono mai a impostare sistematicamente le pur numerosissime nozioni che avevano raccolto.

Se è vera questa constatazione, bisogna anche ricordare, però, che il tipo di cultura mesopotamica ha anche un carattere gerarchico, e al sapere si accedeva per gradi. Anche la serie *ana ittišu*, cioè quel prontuario di frasi giuridico-amministrative che è una sorta di "manuale del ragioniere"¹⁹⁹, con le forme al singolare e al plurale, al presente e al passato, sembrerebbe attestare un livello di apprendimento medio-basso degli scribi che redigevano questo tipo di documenti, e che quindi ci fossero vari livelli di conoscenza. In questa prospettiva, considerando quanto fosse ritenuto importante da

¹⁹⁵ Si veda M. LIVERANI, *La concezione dell'universo*, in S. MOSCATI (ed.), *L'alba della civiltà*. Roma 1976, vol. 3. Il pensiero, pp. 499-513.

¹⁹⁶ Cfr. B. LANDSBERGER, *Die babylonischen Termini für Gesetz und Recht*, SD 2. Leiden 1939, pp. 219-234.

¹⁹⁷ G. CARDASCIA, *Le concept babylonien de la propriété*. RIDA 6 (1959), pp. 21-22.

¹⁹⁸ G. BOYER, *Nature et formation de la vente dans l'ancien droit babylonien*. RIDA 2 (1953). A p. 48 si legge: "le vocabulaire juridique, aussi bien akkadien que sumérien, distingue nettement la vente d'opérations différentes quoique parfois voisines comme l'échange, le diverses sortes de louage ou le partage avec soulte. Le prix n'est jamais confondu avec le salaire, le loyer ou le fermage. Sans que la vente soit jamais l'objet d'une définition abstraite et générale, les termes signifiant achat, acheteur, acheter, vendre prix ne sont employés que là où l'acquisition totale et définitive d'une bien quelconque, mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, a pour contrepartie une prestation pécuniaire, consistant le plus souvent en monnaie métallique, plus rarement en grain employé dans sa fonction monétaire. Cette terminologie précise paraît correspondre à un concept nettement délimité, quoique non formulé expressément sous forme abstraite".

¹⁹⁹ La definizione è di S. Votto, S.J.

un lato conservare, ma dall'altro anche proteggere le principali nozioni del sapere, non è impossibile che si scrivesse soltanto ciò che era utile far conoscere. Erano così trascritte le soluzioni di alcuni problemi di geometria e di matematica, gli esiti degli *omina*, le sentenze ritenute più eque, i sintomi delle malattie, mentre si trasmetteva soltanto oralmente la *ratio* che stava dietro a quei risultati. E così a noi sembrano raggiunti senza regola, per caso, per approssimazione o per esperienza, mentre invece potevano benissimo essere stati individuati quei principi che soltanto più tardi, altrove e in ambienti più laici, nell'Occidente classico, verranno faticosamente ritrovati e divulgati.

b. Il linguaggio giuridico

Direttamente dipendente da questo dato, discende anche quello che si può definire il principale problema da affrontare prima di avanzare nell'indagine sulla compravendita, ma anche di qualsiasi altro argomento giuridico, che consiste nella terminologia da adottare. Per poter descrivere un fenomeno giuridico bisogna rifarsi, infatti, a categorie concettuali che in gran parte derivano dall'esperienza romana: se si parla di contratto, di obbligazione, di negozio giuridico si intende parlare di alcuni fenomeni connotati in un certo modo e non in un altro. Questo, ovviamente, è indispensabile per potersi intendere, ma può risultare molto pericoloso se si vogliono indagare, come in questo caso, fenomeni giuridici più antichi di quello romano.

Da un lato si correrebbe il rischio di ingabbiare una realtà, profondamente diversa da quella romana, con dei concetti elaborati a Roma e, dall'altro, di non poter utilizzare dei concetti direttamente desunti dai documenti antichi, perchè o assenti o non individuabili allo stato attuale degli studi.

Dallo studio dei testi di compravendita e da quello di altri documenti di natura giuridica, comunque, si deduce che il diritto antico-babilonese era molto sviluppato, che gli scribi avevano approntato degli schemi fissi per determinati tipi di documenti, che avevano dei criteri precisi per distinguere una permuta da una compravendita, un'adozione vera e propria da una falsa, che distinguevano tra diversi tipi di credito a interesse, che avevano una terminologia connotata a livello tecnico per descrivere l'andamento di un processo, ma purtroppo mancano quei principi di astrazione che permetterebbero un'organica descrizione delle materie²⁰⁰.

In questo lavoro si tenterà di percorrere una via intermedia, si cercherà, cioè, di utilizzare termini giuridici, ma intendendoli in un'accezione la più ampia possibile, per cercare di farvi rientrare, senza forzarle troppo, anche quelle forme che sfuggono agli schemi del diritto romano. Si tenterà di evitare di utilizzare termini quali "contratto", "proprietà" e "possesso", almeno finchè non sarà indispensabile, per cercare di ridefinirne i contenuti sulla base degli studi nei quali, invece, quei termini sono usati.

²⁰⁰ Cfr. G. BOYER, *Nature et formation de la vente dans l'ancien droit babylonienne*, RIDA 2 (1953), ma ora anche H. LIMET, *Le vocabulaire technique du droit en sumérien*, in M.E. COHEN -D.C. SNELL -D.B. WEISBERG (eds.), *The Tablet and the Scroll, Near Eastern Studies in Honor of W.W. Hallo*. Bethesda 1993, pp. 140-145.

Innanzitutto, il concetto di “documento giuridico” viene qui applicato alla tavoletta di terracotta e al suo involucro, che ne costituisce una sorta di duplicato. In un suo vecchio lavoro, Renger²⁰¹ proponeva di utilizzare un criterio molto semplice per distinguere un documento giuridico da uno amministrativo, e cioè rispettivamente la presenza o l’assenza dei testimoni in calce alla tavoletta stessa.

In secondo luogo, quando il concetto di “contratto” verrà usato nel corso di questo lavoro, indicherà semplicemente il rapporto giuridico intercorrente tra due o più persone, documentato dalla tavoletta scritta. Quindi con l’espressione “contratto di compravendita”, ma anche “contratto di adozione” o “contratto di matrimonio”, si intenderà il rapporto, giuridicamente rilevante, attestato dalla presenza di un documento scritto, tra due o più persone, che abbia ad oggetto un bene compravenduto, il riconoscimento di una filiazione non naturale, un matrimonio, ecc. Con questo, cioè, si vuole dire che con tali espressioni non si vuole, né si potrebbe, far riferimento a quella serie di implicazioni insite nell’accezione tecnico-giuridica di “contratto”.

Anche per quanto riguarda i “soggetti giuridici”, bisognerà con ciò intendere tutte le persone che in qualche modo possono prender parte a scambi economici che comportino effetti di carattere giuridico, e quindi anche le donne e gli schiavi, almeno in una certa misura: le donne in questo periodo hanno un ruolo significativo nei testi di matrimonio (la clausola di rinuncia “tu non sei mio marito” ha rilevanza ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale), di adozione, ma anche di compravendita. Per quanto concerne, invece, gli schiavi, oltre che essere oggetto di compravendita, essi possono, sempre passivamente, anche essere adottati e manomessi.

c. Presenza di un’economia privata in Mesopotamia

Caratteristica di tutto il periodo paleo-babilonense è la compresenza di strutture centralizzate, di carattere pubblico, quali templi e palazzi, e di strutture private, in una misura se non proprio di equilibrio, quasi.

Per molto tempo gli studiosi²⁰² d’assiriologia avevano visto nella società sumerica una forte caratterizzazione statalista, in quanto la stragrande maggioranza dei documenti a noi pervenuti era relativa all’amministrazione pubblica, templare o palatina che fosse, mentre quella semitica, accadica ma non solo, aveva una più forte caratterizzazione privatistica. Soltanto dopo la caduta di Ur III, e dopo la scomparsa politica dei Sumeri, sono stati trovati, infatti, documenti di carattere privatistico in grandi quantità. In realtà la situazione era diversa²⁰³: da sempre c’era stata la compresenza di economia pubblica

²⁰¹ J. Renger, *Legal Aspects of Sealing in Ancient Mesopotamia*, in Mc. G. GIBSON -R.D. BIGGS (eds.), *Seal and Sealing in the Ancient Near East*. Bib. Mes. 6. Malibù 1977, p. 76.

²⁰² A questo proposito si rimanda ad un articolo di I.J. GELB, *On the Alleged Temple and State Economies in Ancient Mesopotamia*, in Studi in onore di Edoardo Volterra, Milano 1971, vol. VI pp. 137-154, dove l’Autore rimanda alla bibliografia precedente, e a I.M. DIAKONOFF, *The Structure of Near Eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B. C.*, *Oikumene* 3 (1982) p. 25 nota 44.

²⁰³ A questo proposito M. LIVERANI, in una recensione del 1972 (OA 11 1972, pp. 226-229), scriveva: “È buon segno dei tempi che [...] gli studi di I.J. Diakonoff e dei suoi allievi sono ampiamente recepiti ed utilizzati: nessuno oggi può più accennare al regime della proprietà terriera nel mondo sumerico senza

e privata in Mesopotamia, e i testi economici del terzo millennio²⁰⁴, compresi quelli di Ur III²⁰⁵, lo dimostrano ampiamente. Ciò che è più difficile stabilire, invece, risulta proprio il rapporto tra queste due sfere che, come Renger²⁰⁶ ha ampiamente documentato nell'ambito del regime dei campi, non solo variava a seconda delle epoche, ma anche a seconda delle aree geografiche²⁰⁷.

Lo squilibrio, che spesso si ha nel numero di documenti relativi all'uno e all'altro settore economico, si deve al fatto che l'amministrazione pubblica, non solo per questioni pratiche, ma anche per disponibilità di mezzi, aveva l'opportunità di registrare documenti di ogni tipo relativi alla riscossione dei tributi, all'elargizione di razioni alimentari, all'assegnazione di prebende e terreni legati a servizi prestabiliti, ai dati relativi ai raccolti, e così via. Dall'altra parte, alla base dell'economia privata erano i proprietari terrieri, i quali non solo avevano meno necessità di registrare entrate e uscite, ma non avevano neppure la possibilità di assoldare uno scriba che potesse farlo. I documenti di carattere privatistico, infatti, riguardavano esclusivamente delle relazioni tra due soggetti giuridici²⁰⁸, al fine di tutelare una o entrambe le parti: documenti matrimoniali, di adozione, di compravendita, di affitto, di prestito e di spartizione ereditaria. Non ci sono documenti relativi all'amministrazione interna di una singola proprietà familiare²⁰⁹.

sentirsi in dovere di aggiungere precisazioni sulla esistenza, parallelamente al complesso templare, di terre 'private' e di persone 'libere'".

²⁰⁴ J. BAUER, *Altsumerische Wirtschaftsurkunde aus III Jahrtausend*. Roma 1976; D.O. EDZARD, *Rechtsurkunden des III Jahrtausend*, München 1968, a cui va aggiunto l'articolo di J. KRECHER, *Neue Sumerische Rechtsurkunden des 3. Jahrtausends*, ZA 63 (1974), pp. 145-193; F. POMONIO, *Due testi presargonici di cessioni immobiliari*, OA 17 (1978), pp. 245-256. Essenziale, poi, il contributo di I.M. DIAKONOFF, *Sale of Land in Pre-Sargonic Sumer*. Paper Presented by the Soviet Delegation at the XXII International Congress of Orientalists. Assyriological Section. Mosca 1954, pp. 19-29.

²⁰⁵ Innanzitutto l'ormai classica raccolta di A. FALKENSTEIN, *Die neusumerischen Gerichts-urkunden*, München 1956-57, a cui va aggiunto il volume sui documenti di compravendita di Ur III di P. STEINKELLER, *Sale Documents of the Ur - III - Period*. Stuttgart 1989.

²⁰⁶ J. RENGGER, *Das privateigentum an der Feldflur in der altbabylonischen Zeit*, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1987 pp. 49-67; ID., *On Economic Structures in Ancient Mesopotamia*, Or 63 (1994), pp. 157-208; ID., *Institutional Communal and Individual Ownership or Possession of Arable Land in Ancient Mesopotamia from the End of the Fourth to the End of the First Millennium B.C.* Chicago-Kent Law Review 71 (1995), pp. 269-317, ID. *Royal Edicts of the Old Babylonian Period - Structural Background*, in ISCANEE 3 (2002), pp. 139-162.

²⁰⁷ Si veda, comunque, il recente studio di TH. J.H. KRISPIJN, *The Sumerian Lexeme *URUM, a Lexico-Etymological Approach*, in W. VAN SODT (ed.), *Fs. Veenhof*, Leiden 2001, pp. 251-263 ma anche A. GODDEERIS, *Economy and Society in Northern Babylonia in the Early Old Babylonian Period*. OLA 109. Leuven/Paris/Sterling 2002, p. 350-356.

²⁰⁸ Cfr. anche quanto dice M. VAN DE MIEROOP, *Thoughts on Urban Real Estate in Ancient Mesopotamia*, in ISCANEE 2 (1999), p. 260: "...we must realize that only a small number of urban residents had economic activities that were sufficiently complex to merit documentation... When property was transferred from one person to another, a contract does seem to have been needed, and there is no reason to think that such a necessity was limited to a select group of citizens".

²⁰⁹ Cfr. a questo proposito quanto dice C. ZACCAGNINI, *Economic Aspects of Land Ownership and Land Use in Northern Mesopotamia and Syria from the Late 3rd Millennium to the Neo-Assyrian Period*, in ISCANEE 2 (1999), p. 339: "... one can safely assume that the absence of documentary evidence recording real estate transfers (and related transactions, mortgages in the first place) simply bespeaks a

In ogni caso, la compagine sociale che affiora dallo studio dei testi economici, sia pubblici che privati, del periodo che qui interessa, è estremamente varia²¹⁰.

Da un lato c'è l'economia pubblica, che abbraccia vari campi, dallo sfruttamento della terra, all'allevamento, allo sviluppo dell'artigianato, al commercio internazionale, all'esecuzione e al mantenimento delle grandi realizzazioni infrastrutturali (canali, templi, mura cittadine, magazzini, ecc.). A questi si affiancano i settori amministrativi e di controllo, con scribi, esattori, sorveglianti, militari, amministratori, e così via. Parallelamente, se non coincideva con quello politico, c'era poi il settore religioso, incentrato su un tempio, al cui mantenimento provvedeva il clero, che a sua volta sfruttava una certa quantità di terra, la cui appartenenza era attribuita al dio, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso un sistema di affitti. Vi prendeva parte, oltre agli amministratori, anche un gruppo di sacerdoti e di scribi che si occupavano del cerimoniale religioso e della sua trasmissione per iscritto, e che preservava il patrimonio religioso e culturale con la creazione di scuole scribali e biblioteche.

All'interno della sfera pubblica, c'era una forte stratificazione sociale, che andava dagli schiavi veri e propri, ai dipendenti diretti del palazzo, adibiti alla coltivazione della terra e alla produzione "industriale" di alcuni prodotti locali, tessili o ceramici d'uso quotidiano, ad esempio, ai sorveglianti, fino agli artigiani, ai funzionari di alto livello, a capo dei quali era il re. Una certa linea di demarcazione tra dipendenti di primo e di secondo rango, per così dire, è dato dal tipo di remunerazione ricevuta: i secondi ricevevano delle razioni alimentari e di vestiario (orzo, olio e lana), gli altri degli appezzamenti di terreno legati ai vari uffici svolti e coltivati dai familiari del funzionario o da suoi dipendenti²¹¹.

Dall'altro lato, c'era il settore privato, formato quasi esclusivamente da proprietari terrieri. Le terre erano, almeno all'inizio, in proprietà collettiva, gestita dal capo della

'normal' situation, whereby family land was automatically transmitted within the family units, according to customary inheritance practices based on lineage criteria that normally did not require ad hoc written stipulation".

²¹⁰ Su ciò si veda M. LIVERANI, *Il modo di produzione* in S. MOSCATI (ed.), *L'alba della civiltà*. Roma 1976. vol. 2. *L'economia* pp. 1-126. Molto più recente l'articolo di E.C. STONE, *The Constraints on State and Urban Form in Ancient Mesopotamia*, in *ISCANEE* 2 (1999), pp. 203-227, in particolare p. 210s., in cui l'Autrice contrappone la concezione di una società altamente gerarchizzata, tipica di uno stato "regionale", con quella meno articolata gerarchicamente che è alla base delle città-stato, e conclude che proprio questo secondo modello è quello che caratterizza la Mesopotamia, contrariamente a quanto avviene in Egitto e in Perù. C'è, però, da obiettare il fatto che bisogna intendersi sui termini: è evidente che le città-stato possono essere in qualche modo intese come stati regionali, intendendo le micro-regioni che le circondavano, e che la stessa A. nel descrivere le varie tipologie urbane delle città mesopotamiche, parla di case ricche e case povere, mescolate nei vari quartieri residenziali delle città, il che comunque denuncia una varietà sociale, che, se indagata con maggiore accuratezza, può tranquillamente essere definita gerarchizzata o, per lo meno, diversificata.

²¹¹ Si tratta dei terreni *ilku*, su cui gravano, almeno da quanto si evince dal Codice di Hammurapi, un obbligo di *corvée*, l'*ilkum*, appunto, che non deve essere confuso con gli uffici svolti dal beneficiario. Cfr. a questo proposito C. SIMONETTI, *Land and Taxation in Old Babilonian Period*, negli atti del convegno curato da M. PERNA (ed.), *Fiscality in Mycenaean and Near Eastern Archives*, Napoli 21-23 ottobre 2004, ancora in corso di pubblicazione.

famiglia allargata, il quale, a sua volta, non poteva disporne liberamente²¹². Anche se già in epoca paleo-sumerica e paleo-accadica ci sono degli esempi di cessioni immobiliari²¹³, essi non sono comunque molti, e per la gran parte sono ascrivibili al gruppo che Glassner definisce sistema *asimmetrico*²¹⁴, cioè, quel sistema piuttosto complesso che imponeva all'acquirente, oltre al pagamento del prezzo, anche l'elargizione di doni a ciascun membro del gruppo cui apparteneva l'immobile in vendita. Questo faceva sembrare l'operazione più uno scambio di doni²¹⁵ che non una vendita vera e propria ed aveva la funzione di inserire la compravendita in un contesto socialmente più ampio²¹⁶, all'interno del quale l'apparente squilibrio tra il bene acquistato e il prezzo, con tutti i doni aggiuntivi, riacquistava una sua giustificazione.

Già durante il periodo di Ur III, e poi in quello antico-babilonense, la "proprietà" privata della terra sembra subire un processo di trasformazione, che la porta ad essere da familiare a individuale: la prassi della compravendita è molto più diffusa, e, come si vedrà nel corso di questo studio, molto più semplificata²¹⁷ (i venditori sono singoli o in numero comunque molto limitato), anche se contemporaneamente ci sono dei dati contrastanti. A questo proposito, si rimanda ai prossimi capitoli, dove si approfondirà il problema e si avvanzeranno delle ipotesi. È evidente che la sfera extra-palatina ed extra-templare, che si può definire, a pieno titolo, privata, emergerà più chiaramente soltanto quando la natura della proprietà da familiare diventerà individuale. Quando, cioè, la trasmissione della terra non sarà più automatica; quando per le spose verrà pagata la *terhatum*, una sorta di "prezzo" da restituire in determinate circostanze; quando i fratelli non saranno più in grado di gestire insieme la terra appartenuta al padre; quando si inizieranno a chiedere prestiti a interesse; quando si prenderanno terre in affitto e i campi verranno venduti e acquistati più diffusamente.

All'interno della sfera privata, la compagine sociale era sostanzialmente omogenea, se si trascura la presenza di schiavi privati e di lavoratori salariati, il cui *status* sociale era identico a quello degli schiavi e dei salariati dipendenti del palazzo o del tempio. La principale distinzione tra proprietari terrieri la offriva la loro maggiore o minore ricchezza. Vi erano, cioè, dei grandi latifondisti, che proprio in questo periodo incrementano in vari modi i propri beni immobiliari da un lato, e dall'altro dei medi e

²¹² Cfr. I.M. DIAKONOFF, *Sale of Land in Pre-Sargonic Sumer*. Paper Presented by the Soviet Delegation at the XXII International Congress of Orientalists. Assyriological Section. Moscow 1954, p. 29.

²¹³ J.-J. GLASSNER, *Aspects du don, de l'échange et formes d'appropriation du sol dans la Mésopotamie du III^e millénaire, avant la fondation de l'empire d'Ur*. JA 73 (1985), pp. 11-59, e in particolare a p. 39 ne elenca un centinaio provenienti dall'epoca di Fara, da quella presargonica e da quella paleo-accadica.

²¹⁴ *IBID.*, pp. 39-47.

²¹⁵ Lo scambio dei doni nel Vicino Oriente è una sorta di codice economico che riassume in sé diversi meccanismi, tra cui anche quello del commercio. Durante il Tardo Bronzo questo sistema assorbirà soprattutto i commerci internazionali. Cfr. a questo proposito C. ZACCAGNINI, *Lo scambio di doni nel Vicino Oriente durante i secoli XV-XIII*. Roma 1973 e più in generale M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia società economia*. Roma-Bari 1988, p. 475 s.

²¹⁶ Cfr. M. LIVERANI, *op. cit.*, p. 176.

²¹⁷ Anche di questo secondo tipo di contratto di compravendita c'è traccia nel terzo millennio, come ha rilevato lo stesso J.-J. GLASSNER, *op. cit.*, pp. 47-50, che lo definisce *simmetrico*, in quanto c'è un bilanciamento tra bene acquistato e prezzo, e lo scambio è completo, fine a se stesso, senza più risvolti di carattere sociale, di integrazione in un gruppo, ecc.

piccoli proprietari terrieri, questi ultimi a poco a poco costretti a vendere i propri appezzamenti di terra e a lavorare per conto dei nuovi proprietari o anche di altri, e che erano destinati ad ingrandire il numero dei salariati liberi (spesso definiti, in letteratura, semi-liberi). Proprio questo progressivo impoverimento sociale, che vede da un lato una massa di lavoratori salariati e dall'altro un piccolo gruppo di grandi latifondisti e funzionari palatini, sarà possibile seguire grazie anche allo studio dei documenti di compravendita.

d. Forme di appartenenza

Un'altra questione, preliminare nello studio della natura della compravendita immobiliare in questo periodo, è quella della mancata distinzione del concetto di "proprietà" e "possesso". Come ricordato prima, su tale argomento si sono già pronunciati espressamente Boyer²¹⁸, Cardascia²¹⁹, Szlechter²²⁰ e Diakonoff²²¹.

Il punto di partenza per tutti è la constatazione che il termine che designa il proprietario, *lugal* in sumerico, *bēlum* in accadico, ha numerosissimi significati. In particolare il termine sumerico può essere letto in accadico anche *šarrum*, cioè "re", e il suo astratto *lugal.nam*, in accadico *šarrūtum* e *bēlūtum*, conseguentemente, si può tradurre "regalità" e "signoria". Il campo semantico coperto dal termine accadico è decisamente meno ampio, ma a sua volta può anche essere l'equivalente del sumerico *en*, che assume contorni ancora più vaghi rispetto a *lugal*, intendendo un'autorità non solo laica (*lugal* è formato da *lú*, "uomo" e *gal*, "grande"), ma anche religiosa. Cardascia si dilunga analizzando il valore di *lugal/bēlum* in alcune particolari allocuzioni. Qui ci si limiterà solo a una breve considerazione.

Il termine *lugal/bēlum* compare nei contratti di compravendita come apposizione del venditore, sempre connesso col pronome possessivo di terza persona singolare, riferito all'immobile alienato. Questo farebbe supporre che la traduzione corrente di "proprietario", cui è ricorsa anche chi scrive, sia corretta: nell'ambito di un contratto di compravendita il venditore deve, per logica, essere il proprietario dell'immobile venduto. Ma i codici di leggi, da quello di Lipit-Ištar a quello di Hammurapi, rimettono tutto in discussione.

Nell'articolo 18 del codice di Lipit-Ištar, infatti, si dice:

"Se il 'signore' di un immobile o la 'signora' di un immobile trascura gli obblighi (*gu.un biltum*) gravanti sull'immobile, e uno straniero²²² vi provvede, non potrà estrometterlo per tre anni; l'uomo che adempie gli obblighi gravanti sull'immobile prenderà quell'immobile, mentre il 'signore' dell'immobile non potrà rivendicarlo"²²³.

²¹⁸ G. BOYER, *Nature et formation de la vente dans l'ancien droit babylonienne*. AHDO+ RIDA 2 (1953) pp. 45-85.

²¹⁹ G. CARDASCIA, *Le concept babylonien de la propriété*. RIDA 6 (1959), pp. 19-32.

²²⁰ E. SZLECHTER, *Le "droit de propriété" et la "possession" (Codex Hammurapi)*, RIDA 34 (1987) pp. 11-23.

²²¹ I. M. DIAKONOFF, *The Structure of Near Eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B.C.* Oikumene 3 (1970), pp. 3-100, in particolare pp. 8-12.

²²² Forse sarebbe meglio intenderlo come "estraneo", ma si è voluto mantenere il senso più comune del termine, che appunto indica lo straniero, spesso il nemico.

²²³ Tukum.bi / lugal.é.a / ù nin.é.a.ke₄ / gu.un.é.a / in.šub.bu.uš / lú.kur.e in.íl / mu.3.kám.ma.ka / nu.ub.ta.è.e / lú.gu.un.é.a / in.íl.la / é.bi ba.an.tùm lugal é.a.ke₄ / inim nu.um.gá.gá.a.

Qui l'incongruenza consiste nel fatto che i terreni soggetti alla *biltum*²²⁴, sia essa una tassa o un canone di locazione, in linea di principio, dovrebbero appartenere al palazzo, nel primo caso, o a qualche altra persona, nel secondo, e di conseguenza il "signore" dovrebbe essere non chi trascura la *biltum*, ma piuttosto chi non la riceve.

Nel paragrafo 39 del codice di Ešnunna, inoltre, si legge che:

"Se un uomo è divenuto povero e la sua casa in cambio di argento ha dato: il giorno in cui il compratore la venderà, il 'signore' della casa potrà riscattarla"²²⁵.

dove "signore" è espresso con l'accadico *bēlum*. In questo caso il termine si riferisce non più al venditore: quando il compratore a sua volta vende, *bēlum* non è lui, che ne dovrebbe essere l'attuale proprietario, ma il vecchio venditore. Ora, a prescindere da tutte le osservazioni che riguardano il paragrafo in questione, qui l'espressione si può spiegare perché sarebbe difficile riferirsi al vecchio "proprietario" in qualche altro modo: è evidente che parlando di una sorta di diritto di prelazione, il vecchio "proprietario" sia da intendersi favorito rispetto a qualsiasi altro possibile acquirente, e questo suo carattere è sottolineato dalla sua antica "signoria" sull'immobile in oggetto.

Anche nel Codice di Hammurapi il termine, oltre a designare il "proprietario" di un immobile in opposizione ad "affittuari"²²⁶ o altri soggetti chiaramente "non-proprietari"²²⁷, in alcuni casi si riferisce al possessore di terreni soggetti a tassazione:

"Se un uomo ha acquistato un campo, un orto o una casa di un 'soldato', di un 'marinaio' o di un 'percettore di rendite', la sua tavoletta verrà spezzata e perderà il suo argento; il campo, l'orto o la casa torneranno al suo 'signore' "²²⁸.

"Se (un uomo) ha dato orzo, argento o (altri) beni mobili in cambio di una casa gravata da *ilku*, che è vicina alla sua e che vuole comprare, perderà tutto ciò che ha dato, la casa tornerà al suo 'signore'. Se questa casa non ha l'*ilkum*, la può acquistare; in cambio di questa casa darà orzo, argento e (altri) beni mobili"²²⁹.

In entrambi i casi si considera "signore" dell'immobile chi non è proprietario, ma solo possessore di esso.

²²⁴ Il significato non è chiarissimo, ma sembra di potervi ravvisare o un onere gravante su un terreno (in questo caso si tratterebbe di un tipo di tassa), oppure una sorta di canone di locazione. Cfr. CAD 2 229, 4; AHw, p. 126b; R. HARRIS, *Ancient Sippar*. Leiden 1975, pp. 44-45; M. DE JONG ELLIS, *Agriculture and the State in Ancient Mesopotamia. An Introduction to Problems of Land Tenure*. Philadelphia 1976.

²²⁵ *šum-ma l ú i-ni-iš-ma é -su a-na k ù . b a b b a r i-ta-di-in u₄ - um ša-ia-ma-nu i-na-ad-di-nu be-el é -tim i-pa-tà-ar.*

²²⁶ §§ 42, 43, 44, 46, 47, 50.

²²⁷ Pastori che fanno pascolare il gregge su fondo altrui (§§ 57 e 58); arboricoltori che si impegnano a creare una piantagione su un fondo altrui (§§ 60, 62, 63, 64, 65, 66), o altre persone ancora (§§ 59, 70), ecc.

²²⁸ CH § 37: *šum-ma a-wi-lum a.šà kiri₆ ù é ša uku.uš šu.ḫa ù na-ši gun iš-ta-am tup-pa-šu iḫ-ḫe-ep-pi ù i-na kù.babbar-šu i-te-el-li a.šà kiri₆ ù é a-na be-lí-šu i-ta-ar.*

²²⁹ CH § 69: *šum-ma še kù.babbar ù bi-ša-am a-na é il-ki-im ša é i-te-šu ša i-ša-am-mu i-na-ad-di-in i-na mi-im-ma ša id-di-nu i-te-el-li é a-na [be-lí]-šu i-ta-ar šum-ma é šu-ú il-kam la i-šu i-ša-am a-na šu-a-ti še kù.babbar ù bi-ša-am i-na-ad-d[i-in].*

Sembra inutile soffermarsi ulteriormente sull'uso di questi termini: appare evidente che gli antichi non distinguessero i due concetti e questo crea delle difficoltà agli studiosi moderni, alcuni dei quali non hanno mai affrontato il problema, mentre chi lo ha fatto non è riuscito a risolverlo.

Alla prima categoria appartengono Johns, che aveva sostenuto che la compravendita fosse un' "*alienation of property in perpetuity*"²³⁰ e Boyer, che aveva affermato che "*pour ces biens [vente de corps certain] la vente n'aurait pu être qu'une opération au comptant, n'engendrant aucune obligation et consistant uniquement dans le paiement du prix et l'acquisitions par l'acheteur de la propriété de la chose. Il serait même inexact de parler ici d'échange des prestations. Le paiement du prix aurait été à la fois la condition nécessaire et suffisante du transfert de propriété qui se serait réalisé de plain droit à l'instant même du paiement*"²³¹.

Alla seconda appartiene Cardascia, che aveva concluso che: "*comme on pouvait s'y attendre, les Babyloniens n'ont pas clairement pris connaissance de la distinction (qui sera une innovation romaine) entre propriété et possession. Cela ne veut pas dire qu'ils n'en aient pas un au moins le pressentiment dans une certaine mesure ils s'en sont approchés, comme inconsciemment. La nécessité d'introduire, dans les baux, les noms du bailleur et du preneur par des locutions appropriées les conduit à dire que la terre est de N et qu'elle a été mis à la disposition de P. Dans l'opposition de ces prépositions il y a, comme en puissance, la distinction entre propriété et possession, distinction à laquelle les Babyloniens ne se sont pas élevés sur le plan théorique*"²³².

Ma si può forse considerare un'eccezione Diakonoff, che nel suo articolo del 1970²³³ affronta il problema in maniera teorica²³⁴ e conclude che la compravendita comporta il trasferimento della proprietà sulla cosa e non soltanto il suo possesso.

A parere di chi scrive, invece, bisognerebbe cercare di restare il più possibile aderenti alle categorie antiche e provare a descrivere con esse la realtà giuridica che emerge dalla documentazione. Se gli antichi Babilonesi esprimevano con un solo termine il rapporto di appartenenza di un bene, in questo caso un immobile, ad una o più persone, sarebbe opportuno rispecchiare questo dato di fatto utilizzando un termine neutro, che possa abbracciare tutti i vari rapporti, che, invece, per i moderni possono essere distinti nettamente, e cioè usare il termine "signoria". In questo modo si dovrebbe tradurre letteralmente "il signore del campo".

²³⁰ C.H.W. JOHNS, *Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters*. Edimbourg 1904, p. 227.

²³¹ G. BOYER, *Nature et formation de la vente dans l'ancien droit babylonien*. RIDA II (1953), p. 57.

²³² G. CARDASCIA, *Le concept babylonien de la propriété*, RIDA 6 (1959), p. 29.

²³³ I.M. DIAKONOFF, *The Structure of Near Eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B.C.*, Oikumene 3 (1970), pp. 8-13.

²³⁴ Egli parte dalla definizione rispettivamente di *possession* e di *property*, che egli non considera, a differenza di altri, come due gradi della più generale *ownership*, la prima di grado inferiore, la seconda di grado superiore o assoluto. Egli intende, infatti, il *possession* come un mero fatto esistente indipendentemente da considerazioni di tipo sociale o legale o economico, fatto che denota il potere di qualcuno su un oggetto. "*Mere fact existing irrespective of social or legal institutions and denoting power over an object. This is the power exercised from all other persons. As soon as the object passes de facto into the power of somebody else, the original possessor ceases to be such*", mentre per lui la *propriété* è una relazione tra persone, cioè, tra il proprietario e ogni altra persona che non lo è. "*Where no non-proprietors exist, no proprietor exists, because no relation between person and person can arise*" (IBID., pp. 9-10).

Ma questo non è certamente sufficiente: se il “signore” del campo resta tale anche dopo averlo venduto, oppure non può disporne a suo piacimento, è evidente che tale espressione non può adattarsi né al concetto che noi abbiamo di proprietà, né, tantomeno, a quella che noi abbiamo di possesso. È evidente che bisognerà indagare in altre direzioni.

Sarà opportuno, allora, ritornare al Codice di Hammurapi, per quei casi in cui si parla di trasferimenti di beni immobiliari²³⁵. In questi articoli si nota una netta distinzione tra due categorie di beni: quelli “concessi” dal re, e gravati da obblighi (*ilkum*, gun, in accadico *biltum*, ecc.), e quelli che appartengono, ma per altra via, in particolare acquistati, a persone legate al re. Nell’articolo 35, che non parla di immobili, si dice che “se un uomo ha acquistato dalla mano di un soldato bestiame grosso o minuto che il re gli aveva dato, perderà il suo argento”²³⁶: nessuna concessione può essere venduta da colui che l’ha ricevuta. A maggior ragione nell’articolo seguente leggiamo che “un campo, un orto o una casa di un soldato, di un marinaio o di un ‘perceutore di rendite’ non può essere ceduta in cambio di argento”²³⁷. Di conseguenza, “se un uomo ha acquistato il campo, l’orto o la casa di un soldato, di un marinaio o di un ‘perceutore di rendite’, la sua tavoletta verrà spezzata e perderà il suo argento, mentre il campo, l’orto e la casa torneranno al suo ‘signore’”²³⁸. Di più: “un soldato, un marinaio e un ‘perceutore di rendite’ non possono disporre per iscritto (cioè non possono né donare, né lasciare in eredità) a favore della propria moglie o della propria figlia, del campo, dell’orto o della casa gravati da *ilkum*, né possono cederli per estinguere i propri debiti”²³⁹. Questo, in sostanza, vuol dire che al massimo egli potrà disporre lasciandolo in eredità soltanto ai suoi figli maschi, che presumibilmente svolgeranno lo stesso tipo di servizio nell’esercito, terrestre o fluviale, o in altro ambito amministrativo. Ancora: “se un uomo ha scambiato un campo, un orto o una casa di un soldato, di un marinaio o di un ‘perceutore di rendite’ e ha dato un conguaglio, il soldato, il marinaio o il beneficiario rientrerà nel (la disposizione del) suo campo, del suo orto e della sua casa e prenderà il conguaglio che gli è stato dato”²⁴⁰. In un altro articolo, invece, si dice che “egli può disporre per iscritto, a favore della moglie e della figlia, del campo, dell’orto e della casa che ha acquistato e che ha, e può anche cederlo per estinguere i suoi debiti”²⁴¹.

In sostanza, dunque, si evince che un uomo poteva avere nella sua disponibilità due categorie di beni, soprattutto per quanto riguarda gli immobili: quelli concessigli dal re, cioè legati al “servizio” prestato nell’amministrazione pubblica, per così dire, e quelli di

²³⁵ CH §§ 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 69. Cfr. G.R. DRIVER - J.C. MILES, *The Babylonian Laws. Legal Commentary*. Oxford 1952, pp. 111-127.

²³⁶ CH § 35: *šum-ma a-wi-lum áb.gu₄ ù u₈.udu.ḫá ša šar-ru-um a-na uku.uš id-di-nu i-na qá-ti uku.uš iš-ta-am i-na kù.babbar-šu i-te-el-li.*

²³⁷ CH § 36: *a.šà^{um} kiri₆ ù é ša uku.uš šu.ḫa ù na-ši bi-il-tim a-na kù.babbar ú-ul in-na-ad-di-in.*

²³⁸ CH § 37. Cfr. nt 211.

²³⁹ CH § 38: *uku.uš šu.ḫa ù na-ši gun i-na a.šà kiri₆ ù é ša il-ki-šu a-na aš-ša-ti-šu ù dumu.mí-šu ú-ul i-ša-at-ta-ar ù a-na i-il-ti-šu ú-ul i-na-ad-di-in.*

²⁴⁰ CH § 41: *šum-ma a-wi-lum a.šà kiri₆ ù é ša uku.uš šu.ḫa ù na-ši bi-il-tim ú-pi-ih ù ni-ip-la-tim id-di-in uku.uš šu.ḫa ù na-ši bi-il-tim ša in-na-ad-nu-šum i-tab-ba-al.*

²⁴¹ CH § 39: *i-na a.šà kiri₆ ù é ša i-ša-am-mu-ma i-ra-aš-šu-ú a-na aš-ša-ti-šu ù dumu.mí-šu i-ša-at-tár ù a-na e-ḫi-il-ti-šu i-na-ad-di-in.*

sua pertinenza, a sua volta ereditati o acquistati privatamente. Per questi ultimi non ci sono limitazioni di sorta, mentre per i primi i vincoli sono molto rigidi.

Ma altri articoli aiutano a capire ancora meglio: “se (un uomo) ha dato orzo, argento o (un altro) bene mobile in cambio di una casa gravata dall’*ilkum* che si trova vicino alla sua e che vuole comprare, perderà tutto ciò che ha dato; la casa tornerà al suo ‘signore’. Se questa casa non ha l’*ilkum*, in cambio di questa casa darà orzo, argento e (un altro) bene mobile”²⁴². E, infine, l’articolo 40: “Una *nadittum*, un commerciante o un *ilkum ahûm*²⁴³ può cedere in cambio di argento (cioè vendere) il suo campo, il suo orto e la sua casa; l’acquirente dovrà assicurare l’*ilkum* del campo, dell’orto e della casa che ha acquistato”.

Si può, dunque, concludere dicendo che, sebbene non ci sia una netta distinzione terminologica tra “proprietario” e “possessore” di un immobile, tuttavia gli antichi Babilonesi avevano ben chiara la distinzione che c’era tra un bene “privato”, ereditato o acquistato, e un bene “pubblico”, concesso, cioè, dal re in cambio di un servizio. Mentre il primo non era soggetto a restrizioni, il secondo ne aveva, anche se tali restrizioni avevano diverso valore a seconda del titolare del beneficio: il soldato, il marinaio e un semplice beneficiario di un *biltum*²⁴⁴, non possono disporre del bene ottenuto in beneficio in cambio del loro servizio, se non, probabilmente, trasmettendolo in eredità ai figli maschi, mentre le *naditu*, i commercianti (o meglio agenti di commercio palatino), e gli *ilku ahû*²⁴⁵, cioè un particolare tipo di beneficiari di appannaggi gravati dall’*ilkum*, possono anche alienarli, purchè l’acquirente s’impegni a sua volta ad assicurare l’*ilkum*²⁴⁶.

Sebbene non si ritenga che un’indagine di tale portata possa limitarsi alle osservazioni fatte sin qui, e che l’argomento meriterebbe ben altri approfondimenti, si possono tuttavia fare delle considerazioni utili a quest’indagine. Innanzitutto la documentazione che qui è stata raccolta e studiata riguarda essenzialmente i beni non sottoposti a vincoli di sorta: anche gli immobili alienati dalle *naditu* di Šamaš, che spesso compaiono nei testi provenienti da Sippar, non sembrano essere di quelli soggetti all’*ilkum*, perché quasi sempre si specifica che provengono dal loro patrimonio personale, *ina šawiriša*²⁴⁷. Di conseguenza, almeno come ipotesi di lavoro, si può dire che il tipo di “signoria” esercitato dal venditore sull’immobile venduto corrisponde, o almeno è più vicino al concetto moderno di “proprietà” che non di “possesso”. Tanto più, poi, che in un tipo di clausola di non rivendicazione²⁴⁸, il venditore si impegna sotto

²⁴² CH §69: cfr. *supra* nt. 226.

²⁴³ M.T. ROTH, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. Atlanta 1997, a p. 88, seguendo il CAD, lo traduce con “holder”, che però è un termine piuttosto ambiguo, che qui andrebbe inteso con “possessore”, ma anche “beneficiario”. AHW vol. I, s.v. *ilkum*, a p. 371 b traduce l’espressione con “*der für einen anderen die Landzuteilung tut*”.

²⁴⁴ Cfr. CH §§36, 37, 38 e 41. g un *biltum* indica un tipo di rendita, seguendo AHW vol. I, p. 126 a.

²⁴⁵ Espressione non facilmente traducibile. Cfr. *supra* nt 243.

²⁴⁶ Cfr. per altre osservazioni C. SIMONETTI, *Land and Taxation in Old Babylonian Period*, negli atti del convegno curato da M. PERNA (ed.), *Fiscality in Mycenaean and Near Eastern Archives*, Napoli 21-23 ottobre 2004, in corso di pubblicazione.

²⁴⁷ A questo proposito cfr. *infra*, cap. 3, §3e.

²⁴⁸ Quella che nella schedatura è segnalata come R4, cioè é.mu nu.ub.bé.a, attestata esclusivamente in sumerico, soprattutto a Larsa e Isin. Cfr. *infra*, cap. 4 §3d.

giuramento a “non dire ‘casa mia’”, cioè a non riferirsi più all’immobile venduto con l’espressione più elementare che ne rivendichi l’appartenenza, il *meum esse*.

e. La natura della compravendita

Riprendendo una celebre definizione, nel 1904 Johns, che tra i primi se ne era interessato in ambito assiriologico, aveva parlato della compravendita come di una “*alienation of property in perpetuity*”²⁴⁹. In questo modo egli introduceva una definizione della compravendita piuttosto ampia, salvo poi restringerla nel corso del suo lavoro. Il problema della definizione della compravendita se lo sono posti altri studiosi²⁵⁰, che lo hanno risolto in modi diversi, ma più o meno tutti sono partiti dalla definizione romanistica²⁵¹.

Volterra²⁵², studioso di diritto romano prima ancora che di diritti antichi, afferma che “*lo schema dei contratti ci mostra come la compravendita nel diritto babilonese sia sempre rimasta in sostanza un semplice baratto con prestazioni simultanee e come abbia escluso qualsiasi operazione di credito*”²⁵³. L’Autore, inoltre, riprendendo il lavoro di San Nicolò, afferma come “*la struttura della compravendita babilonese... sia sempre stata concepita come uno scambio reale della cosa contro il prezzo, trasmettendosi la proprietà della cosa venduta solo dietro il pagamento. L’atto, perchè fosse valido doveva essere redatto per iscritto...*”²⁵⁴. In breve, si tratta di compravendita reale, cioè scambio di cosa contro il prezzo, così come si ipotizza fosse concepita in origine la compravendita anche a Roma. Volterra, perciò, è molto cauto nel parlare della compravendita babilonese, che non definisce mai un contratto ma più in generale un negozio giuridico o anche un istituto giuridico, anche se poi definisce i documenti di compravendita contratti.

Queste considerazioni (anche se spostate leggermente indietro nel tempo), hanno spinto Steinkeller a sostenere che “*Our decision to classify the Ur III sale as a ‘conveyance’, and not as a ‘contract’ follows from the fact that in Ur III times sales were always conceived*

²⁴⁹ C.H.W. JOHNS, *Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters*. New York 1904, p. 227.

²⁵⁰ Bisogna osservare, però, che alcuni studiosi, pur affrontando temi molto importanti dal punto di vista giuridico, non si soffermano troppo su questo punto. È il caso, ad esempio, di D. CHARPIN, *Transmission des titres des propriétés et constitution des archives privées en Babylonie ancienne*, in K.R. VEENHOF (ed.), *Cuneiform Archives and Libraries*, Leiden 1986, pp. 121-140, in cui scrive “*Il est bien connu qu’en Babylonie ancienne le contrat de vente (tuppi šimātīm lit. «tablette d’achat») était rédigé du point de vue de l’acheteur, à qui il était remis; celui-ci le conservait comme titre de propriété. Or il est possible démontrer qu’au moment de la vente, le titre de propriété du vendeur n’était pas détruit, mais remis à l’acquéreur*” (pp. 120-121), in cui è evidente che l’Autore dia già per scontati dei presupposti che, forse, non lo sono.

²⁵¹ L’*emptio venditio* romana non ha effetti reali ma solo obbligatori, in quanto il contratto comporta per il venditore l’obbligo a trasferire il possesso dell’oggetto compravenduto e non la sua proprietà. Per il trasferimento della proprietà è necessario un altro tipo di operazione, un negozio ad effetti reali, quale la *mancipatio*, la *in iure cessio* oppure la *traditio*.

²⁵² E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*. Bologna 1937.

²⁵³ IBID., p. 151 nota 1.

²⁵⁴ IBID., p. 151.

*as completed transactions, and therefore did not create obligations*²⁵⁵. Ma quasi tutti gli altri studiosi, riferendosi alla compravendita utilizzano il termine di “contratto” e parlando del venditore e del compratore usano il termine di “contraenti”.

Quanto ad un altro problema e, cioè, il fatto che nei documenti di compravendita il prezzo non sia costituito da moneta coniata ma da metallo pesato, e che perciò questa transazione dovrebbe essere considerata un baratto o scambio, ci sono due obiezioni, una di carattere economico, e una di carattere filologico e giuridico.

La prima consiste nell’osservare che “*in ogni sistema economico, per quanto primitivo, un oggetto può essere considerato come vera e propria moneta soltanto quando funge da mezzo di scambio definito e comune, da conveniente punto di appoggio per passare da un oggetto ad un altro*”²⁵⁶, cosa che in Mesopotamia avviene già dal III millennio con l’orzo e con l’argento²⁵⁷.

La seconda consiste nel fatto che nelle fonti viene distinto nettamente il comprare (*šâmum*) dallo scambiare o barattare (*ana puḫātišu nadānum*). Nel primo caso il termine allude al prezzo (*šîmum*), che non solo in accadico ha la stessa identica radice, ma in sumerico non si riesce neppure a distinguere dal verbo corrispondente: comprare e prezzo è sempre š á m / s a 10. Nel secondo, invece, l’espressione si riporta alla radice *puḫu*, appunto “scambio”. Se si riconosce una chiara distinzione terminologica, bisogna concludere che gli antichi Babilonesi avevano un concetto di compravendita completamente distinto da quello di scambio.

Un altro problema ancora è costituito dalla durata della compravendita. Secondo alcuni studiosi²⁵⁸ la compravendita paleo-babilonese non avrebbe durata indefinita, cioè, tendenzialmente perpetua, perché ci sono alcuni elementi che lasciano molto perplessi. Innanzitutto, c’è la questione che gli editti di remissione dei debiti²⁵⁹, emanati

²⁵⁵ P. STEIKELLER, *Sale Documents of the Ur-III-Period*. FAOS 17. Wiesbaden 1989, p.140, citando in nota una definizione fornita da H. S. Maine: “*conveyances transfer proprietary rights, contract create obligations*” (*Ancient Law: Its Connections with the Early History of Society and Its Relation to Modern Ideas.*, 3rd American ed. [New York 1879], p. 306).

²⁵⁶ R. FIRTH, nelle parole riportate da K. POLANY, *La sussistenza dell’uomo*. Torino 1983, p. 144, e tratte dall’*Encyclopedia Britannica*, 14a edizione, s. v. *Primitive*.

²⁵⁷ Cfr. K. POLANY, op. cit., pp. 158-159, ma anche M.A. POWELL, *A contribution to the History of Money in Mesopotamia prior to the Invention of Coinage*, in: FS. Lubor Matouš (B. HRUŠKA - G. KOMORÓCZY eds.), II vol. Budapest 1978, pp. 211-243.

²⁵⁸ I. M. DIAKONOFF, *The Structure of Near Eastern Society Before the Middle of the 2nd Millennium B.C.* *Oikumene* 3 (1970), p. 45; R. WESTBROOK, *The Price Factor in the Redemption of Land*. *RIDA* 32 (1985), pp. 97-127, J. RINGER, *Das privateigentum an der Feldflur in der altbabylonischen Zeit*, *Jahrbuch für Wirtschafts Geschichte* 1987, pp. 49-67; ID., *Patterns of Non-Institutional Trade and Non-Commercial Exchange in Ancient mesopotamia at the beginning of the Second Millennium B.C.* in A. ARCHI (ed.), *Circulation of Goods in Non Palatial Context in the Ancient Near East*, Roma 1984, pp. 31-123.

²⁵⁹ Cfr. C. SIMONETTI, *Gli editti di remissione in Mesopotamia e nell’Antica Siria*, in: M. ZAPPELLA (ed.), *Le origini degli anni giubilari. Dalle tavolette in cuneiforma dei Sumeri ai manoscritti del Mille dopo Cristo*. Casale Monferrato 1998, pp. 11-77 (tradotto in tedesco e pubblicato in: G. SCHEUBERMANN (Hg.), *Das Jubeljahr in Wandel. Untersuchungen zu Erlaßjahr- und Jubilahrttexten aus vier Jahrtausenden*. *Forschungen zur Bibel* 94. Würzburg 2000, pp. 5-54), in cui si riporta la bibliografia essenziale; G.J. SELZ, *Wirtschaftskreise- Legitimationkrise-Staatskrise. Zur Genese mesopotamischer Rechtsvorstellungen zwischen Planwirtschaft und Eigentumverfassung*, *AfO* 46/47 (1999-2000), pp. 1-43

periodicamente dai re di quest'epoca, contemplavano anche l'annullamento delle vendite. Questo rendeva, perciò, limitata nel tempo l'efficacia del trasferimento avvenuto con la compravendita. Proprio tale limite sarebbe, secondo questi studiosi, la ragione dell'oscillazione, altrimenti incomprensibile, dei prezzi²⁶⁰: più è vicino l'ultimo editto, più è bassa la probabilità che ce ne sia uno nell'immediato futuro, più è alto il prezzo e, viceversa, più è alta la probabilità che un editto sia imminente, più il prezzo è basso. Premesso che a questo argomento, di grandissimo rilievo per questo studio, si dedicherà ancora spazio nel corso dei prossimi capitoli, si possono, però, anticipare alcune considerazioni.

La prima è che l'oscillazione dei prezzi, purtroppo, non solo non è facilmente spiegabile, ma non è neppure facilmente quantificabile, sia perché un'alta percentuale dei testi non riporta del tutto o riporta solo parzialmente i dati necessari a quantificarlo (estensione e qualità dell'immobile, ammontare del prezzo), sia perché, anche in presenza di questi dati, non è facile rilevare l'effettivo valore del bene venduto, perché potrebbe essere più vicino al canale d'irrigazione, potrebbe avere un tipo di suolo più fertile, potrebbe essere stato più o meno sfruttato, ecc...²⁶¹

La seconda considerazione è che proprio il fatto che ci siano degli editti di remissione dei debiti farebbe pensare piuttosto alla durata indefinita della compravendita, e che soltanto un intervento regio potesse limitarne la durata nel tempo. Sarebbe assurdo, infatti, pensare ad interventi periodici dei re, quando la durata di quelle operazioni fosse stata limitata (magari a dieci, o quindici, o venti anni).

Infine, bisogna anche ricordare che nei frammenti degli editti di remissione che sono stati pubblicati non c'è nessun articolo che parli esplicitamente dell'annullamento delle compravendite. Tali informazioni provengono da documenti di diversa natura, dalle lettere ai documenti processuali, dagli stessi testi di compravendita a quelli di scambio e di riscatto. Non è detto, perciò, che con questi provvedimenti si annullassero tutte le compravendite. Al contrario, anzi, è molto probabile, sul principio dell'analogia, ipotizzare che ad essere annullate fossero soltanto quelle vendite dettate dalla necessità, esattamente come, parallelamente, si sa dai frammenti rimasti che non venivano annullati tutti i debiti, indistintamente, ma solo quelli dettati, appunto, dalla necessità. Se si dovesse confermare questa ipotesi, allora cadrebbe anche la possibilità di legare le oscillazioni dei prezzi alla periodicità degli editti di remissione.

Ma proprio partendo da queste considerazioni, e tenendo conto che ci si occuperà esclusivamente di compravendita d'immobili, già con questo lavoro si cercherà di indagare la natura che i Babilonesi attribuivano alla compravendita e di ricostruire il concetto che ne è alla base.

e ora anche J. RINGER, *Royal Edicts of the Old Babylonian Period - Structural Background*, in ISCANEE 3 (2002) pp. 139-162.

²⁶⁰ Cfr. oltre a Diakonoff e Westbrook citati a nt. 257, M. VAN DE MIEROOP, *Thoughts on Urban Real Estate in Ancient Mesopotamia*, in ISCANEE 2 (1999), p. 269-275.

²⁶¹ Cfr. quanto detto da M. VAN DE MIEROOP, *Thoughts on Urban Real Estate in Ancient Mesopotamia*, in ISCANEE 2 (1999), pp. 253-286 e C. ZACCAGNINI, *Economic Aspects of Land Ownership and Land Use in Northern Mesopotamia and Syria from the Late 3rd Millennium to the Neo-Assyrian Period*, in ISCANEE 2 (1999), pp. 331-352.

Secondo Capitolo

I testi di compravendita

1. I testi di compravendita paleo-babilonesi

Questo studio si fonda sull'analisi di documenti di compravendita provenienti da varie zone della Babilonia. Essi si presentano come delle tavolette d'argilla di dimensioni variabili, spesso molto piccole, su cui i caratteri cuneiformi sono incisi dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Vi è un *recto* e un *verso*, ma alcune linee sono incise anche sui bordi, sia quelli superiore e inferiore, sia quelli laterali.

Le tavolette, in genere, erano inserite in involucri d'argilla, a loro volta iscritti, dove si registrava nuovamente il contenuto del documento, con alcune possibili variazioni (ad es. l'ordine delle clausole o dei testimoni) e su cui si imprimevano i sigilli dei testimoni e dei contraenti.

Queste tavolette venivano conservate dall'acquirente, che le avrebbe esibite come prova davanti al giudice qualora il vecchio venditore o qualsiasi altro avente diritto avesse avanzato delle pretese sul bene acquistato. Nei testi processuali¹ quando i giudici esaminano un caso, molte volte leggono il documento scritto nel quale rinvergono gli elementi essenziali per valutare la fondatezza delle pretese dell'una o dell'altra parte.

Coloro che possedevano beni immobiliari da sempre, si potrebbe quasi dire a titolo originario, non avevano alcun documento che attestasse il loro 'titolo di proprietà': per loro era sufficiente la continuità di trasmissione del bene di padre in figlio. Anche coloro che potevano contestare i diritti su un bene, in effetti, potevano farlo sulla base del fatto che quel bene l'avrebbero dovuto, o potuto, ereditare dal padre (naturale o adottivo² che fosse). La tavoletta, il documento scritto, quindi, serviva soltanto a colui che fosse entrato in possesso del bene in via indiretta, cioè, acquistandolo.

Queste brevi osservazioni, unite al fatto che finora i documenti di compravendita, il cui contesto archeologico è documentato, provengono solo da case private, esclude l'ipotesi, avanzata già dai primi studiosi³, che esistessero altre copie, per il venditore e per un archivio pubblico, nonostante sia innegabile il ruolo giocato da funzionari "del catasto", ovvero persone cui viene riservato il titolo di *kakikkum*, presenti molto spesso nelle liste dei testimoni⁴. Un'eccezione, però, può essere costituita dal lotto di testi

¹ Cfr. a questo proposito, in via del tutto esemplificativa, CT 6 42; RA 54 (1960), p. 39; TCL 10 105; TS 58; UET 5 253 e 263; VS 7, 7; YOS 8 150.

² In quest'ultimo caso avrebbe, però, dovuto presentare la tavoletta d'adozione.

³ C.H.W. JOHNS, *Babylonian and Assyrian Laws, Contract and Letters*. New York 1904, p. 227, ad esempio, riteneva che ogni documento fosse redatto in tre (doppie) copie: una per l'acquirente, una per il venditore e una per l'archivio templare.

⁴ Su queste interessanti figure si tornerà nel corso del quinto capitolo.

rinvenuto a Ešnunna, di cui dà notizia Whiting⁵, che pare provengano da un archivio palatino. Poiché risultano ancora inediti, chi scrive non ha potuto studiarli né, di conseguenza, inserirli nella tabella in appendice. Le uniche informazioni che si hanno (e che datano al 1977), oltre alle interessanti notizie sulla sigillatura da parte dei *kakikku* e degli *šassukku*⁶, dicono che a vendere poteva essere o il re o un altro individuo. In quest'ultimo caso, però, non ci sono ulteriori informazioni circa la sua professione, anche se pare che spesso fossero utilizzati dei sigilli di tipo *bur.gul*⁷, cioè un sigillo di bassa qualità, il che dovrebbe far sospettare che si trattasse di persone estranee all'amministrazione palatina. Il fatto, comunque, che una parte di questi documenti coinvolga il re spiega il motivo per cui essi venissero conservati in un archivio palatino. Non avendo, però, ulteriori indicazioni circa le percentuali dei contratti in cui compare il re e in cui compaiono gli altri individui, i rapporti di questi ultimi con il re e l'amministrazione pubblica, la natura dei beni compravenduti, ecc., si ritiene di non poter aggiungere altro.

a. Le tavolette di compravendita

I documenti sono in tutto 1068 ma sono stati esclusi quei documenti eccessivamente frammentari, che non permettono il sicuro riconoscimento del contenuto, sia che manchi la parte descrittiva del bene (se il documento possa riferirsi anche ad altre tipologie merceologiche, come animali o schiavi)⁸, sia che manchi quella relativa alla natura della transazione (se il documento possa essere interpretato anche come uno scambio o un riscatto)⁹. Per quanto riguarda l'identificazione dell'oggetto venduto, qualora fosse andato perduto il punto specifico in cui si esplicitava la sua tipologia merceologica, si è proceduto al riconoscimento attraverso la presenza di indicazione di confini (non si recupera il tipo di bene, ma si può esser certi che si tratti di immobile), oppure da eventuali citazioni del bene nelle clausole di non rivendicazione o di evizione. Allo stesso modo si sono esclusi quei testi la cui identificazione come compravendita non fosse possibile per l'assenza totale dei verbi (acquistare e pagare) e dei termini specifici (prezzo, proprietario dell'immobile). In generale, poi, sono stati esclusi quei testi estremamente frammentari da non poter essere meglio identificati, ma che negli indici delle raccolte normalmente vengono classificati di compravendita¹⁰. Si è anche cercato

⁵ R.M. WHITING, *Sealing Practices on House and Land Sale Documents at Eshnunna in the Isin-Larsa Period*, in MC. GUIRE GIBBSON - R.D. BIGGS (eds.), *Seals and Sealing in Ancient Near East*. Bib. Mes. 6, Malibù 1977, pp. 67-74.

⁶ Su questi ufficiali cfr. Cap. 5 §2.

⁷ Cfr. *infra*, Cap. 5 §3 a.

⁸ È questo il caso di AAICAB I, Ashm 1924-584; AJSL 30 (1915), pp. 58 e 64; BBVOT 1, 142 e 145; Gautier 24; HE 167; JCS 9 71, 72 e 82; Kienast 87; MHET 2 300, 329, 636 e 711; OECT 13 287; PBS 8 154, 261; TCL 1 84; TIM 5 29; TLB 1 10; TS 81; VS 7 65; VS 8 65, 161, 559; VS 22 14; YOS 12 161 e 559; YOS 13 94; YOS 14 149 e 283.

⁹ È questo il caso di ARN 165; BBVOT 1 134; CT 4 34c; CTMMA I 59 e 60; JCS 9 64; Kienast 205; MHET 2 75, 98, 268 e 332; OECT 13 285 e 289; PBS 8 46 e 258; Riftin 23; TCL 1 62, 84 e 221; TJDB p. 46 b (MAH 16.353); UET 5 135 e 155; VS 9 116 e 138; VS 22 07; YOS 14 283.

¹⁰ Si tratta di ARN 86 e 123; BBVOT 1 12, 99, 142 e 145; BIN 7 181; Gautier 36; JCS 9 73; MHET 2 3, 146, 613, 629 e 641; YOS 8 5; YOS 13 94, 256, 323, 324 e 519. Ma anche TJDB pl. 43a (MAH 16353),

di evitare di considerare due volte i testi pubblicati in luoghi diversi¹¹, e in genere si è optato per la prima edizione, salvo migliore lettura, dovuta a collazioni, della seconda.

Tali documenti provengono, infatti, da siti¹² sparsi per tutta la Mesopotamia meridionale, con una più accentuata concentrazione a Sippar¹³ (437 + 3 incerte), Larsa¹⁴ (167), Nippur¹⁵ (82), Ur¹⁶ (68), Kiš¹⁷ (64)¹⁸, Šaduppum¹⁹ (55), Kutalla²⁰ (43) e Dilbat²¹ (39). Seguono, ma con un notevole distacco numerico Tuttub (27), Kisurra²² (16), Isin²³ (17), Babilonia²⁴ (13), Nerebtum²⁵ (8), Marad²⁶ (7)²⁷, Uruk²⁸ (3), Ešnunna²⁹ (2).

Quattro testi potrebbero tanto provenire da Isin che da Nippur³⁰, due da Larsa o da Ur³¹, secondo gli studiosi che li hanno pubblicati, mentre di incerta provenienza sono soltanto 9³².

che attesta soltanto che un determinato bene è stato acquistato, ma non nomina il prezzo, né le clausole, né il giuramento e neppure i testimoni. A tal proposito cfr. E. SZLECHTER, TJDB 2 pp. 50-51. Per quanto riguarda Tammuz 56 e 57, pur essendo frammentari, dopo l'elenco dei testimoni presentano una formula interessante: *ši-bu an-nu-tu/ša .../ki a-na NP' / NP' / i-ša-mu*, cioè "Questi sono i testimoni davanti cui NP ha acquistato ... da NP'".

¹¹ È questo il caso di CT 2 17 = MHET 2 69; CT 2 42 = MHET 2 341; CT 4 45a = MHET 2 31; CT 4 48a = MHET 2 181; CT 4 48b = MHET 2 15; CT 4 49a = MHET 2 68; CT 4 49b = MHET 2 121; CT 6 7 b = MHET 2 65; CT 6 45 = MHET 2 152; CT 8 23c = MHET 2 37; CT 8 39b = MHET 2 112; CT 8 44b = MHET 2 21; CT 8 47a = MHET 2 9; CT 8 47b = MHET 2 8; i sei testi di compravendita immobiliare pubblicati in Iraq 48, confluiti in OECT 13 (269-274); YOS 13 94 = Wilcke 2.

¹² Per le identificazioni delle città antiche con siti moderni si segue B. GRONEBERG, TAVO B 7/3. Wiesbaden 1980.

¹³ La città è suddivisa in due parti: la principale è Sippar-Amnānum, attualmente Abū-Habba, e poi c'è Sippar-jaḥrurum, ora Tall ad-Dair.

¹⁴ Oggi Sinkara.

¹⁵ Ora Nuffar.

¹⁶ Oggi al-Muqaiyar.

¹⁷ Attualmente tall Inḡāra.

¹⁸ Per quanto riguarda i testi di Kiš, tra questi sono stati considerati anche quelli appartenenti alla dinastia di Manana, la cui provenienza è in realtà ancora piuttosto incerta, pur sapendo che le riserve avanzate da vari studiosi (cfr. D. CHARPIN, *Recherches sur la "dynastie de Manana"*, RA 72 (1984), pp. 13-40, che tiene conto anche della bibliografia precedente) sono ben fondate. Si tratterebbe di sostituire *incerta* con *incerta*, e si è preferito lasciare la provenienza attribuita a tali testi da chi li ha pubblicati. Si rileva, inoltre, che qualora si volesse accogliere l'ipotesi di identificare la capitale della dinastia con Ilip (ipotesi che chi scrive ritiene assai probabile), ci sarebbe da discutere se tutti i documenti chiaramente datati a tale dinastia siano provenienti dalla capitale, o da una qualche altra città del regno.

¹⁹ Oggi tall Harmal.

²⁰ Attuale tell Sifr.

²¹ Ora tall Dulaihim oppure Muhattat.

²² Attualmente Abū Hatab.

²³ Išan.

²⁴ Oggi Babylin.

²⁵ Oggi Šaḡālī o Ishchali.

²⁶ Wannat as-Sa 'dūn.

²⁷ Per quanto riguarda MAOG 4 1 però, c'è da dire che F. R. KRAUS, *Ein Edikt des Königs Ammi-šaduqa von Babylon*. SD 5. Leiden 1958, p. 233 lo considera proveniente da Qana, anche sulla base del fatto che il nome d'anno ricorre anche in un testo proveniente da Terqa.

²⁸ Attualmente Warkā'.

²⁹ Attualmente Tall Asmar.

³⁰ JCS 31 3; RA 76 p.102 nt. 21 e p. 104 nt. 33; RA 88 p. 129.

³¹ Riffin 17 e 21.




Fig. 2 – La Babilonia in età antico-babilonese.
 B. GRONEBERG TAVO B 7/3. Wiesbaden 1980. Particolare dalla carta generale

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto cronologico, vediamo le distribuzioni per dinastia.

Iniziando dai sovrani di Isin, la documentazione inizia con Būr-Sîn (1895-1874), a cui risalgono tre³³ testi, e prosegue con Lipit-Enlil (1873-1869) a cui ne risalgono quattro³⁴, a Erra-imittī (1868-1861) tre³⁵, a Enlil-bāni (1860-1837) sette³⁶, a Zambāja (1836-1834) uno³⁷, a Itēr-pī-ša (1833-1831) due³⁸, a Urdukuga (1830-1828) uno³⁹ e a Damiq-ilišu (1816-1794) quindici⁴⁰, per un totale di 36 testi. Questo non deve sorprendere perché l'esplosione di questa tipologia di documenti avviene, sia a Babilonia che a Larsa nel periodo in cui Isin viene conquistata da Rīm-Sîn.

Ben diversa, infatti, la situazione della dinastia di Larsa: a Gungunum (1932-1906) risalgono solo due testi⁴¹, ma già aumentano con Abī-sarē (1905-1895), cinque⁴², e con Sumu-El (1894-1866) tredici⁴³; c'è poi una flessione: quattro testi⁴⁴ datati a Nūr-Adad

³² Riftin 14; TIM 4 18; TIM 5 22, 24, 26, 29, 30, 33, 35.

³³ Tutti provenienti da Nippur.

³⁴ Due (BIN 7 59 e 60) provengono da Isin, uno da Nippur (ARN 5) e uno (TIM 5 24) è di provenienza incerta.

³⁵ Due da Nippur e uno da Šaduppum.

³⁶ Di cui tre da Nippur, due da Isin, uno (RA 88 129) o da Isin o da Nippur, e uno (OECT 13 79) da Marad.

³⁷ BIN 7 62 da Isin.

³⁸ Uno (NN 37) da Nippur, e uno (YOS 14 325) da Šaduppum.

³⁹ YOS 14 327 da Šaduppum.

⁴⁰ Tutti provenienti da Nippur o da Isin, tranne YOS 14 329 da Šaduppum.

⁴¹ Uno proveniente da Larsa e uno da Kisurra.

⁴² Tutti provenienti da Ur.

⁴³ Di cui 6 da Larsa e 7 da Ur.

⁴⁴ Tre provengono da Ur e uno da Šaduppum.

(1865-1850), due testi⁴⁵ datati a Sîn-iddinam (1849-1843), i tre⁴⁶ di Sîn-erībam (1842-1841), e i cinque⁴⁷ di Sîn-iqīšam (1840-1836), per poi risalire con i 34⁴⁸ di Warad-Sîn (1834-1823) e i 167⁴⁹ di Rīm-Sîn (1822-1763). In tutto 234 testi, a cui si potrebbero aggiungere i due forse da datare a Rīm-Sîn.

La dinastia di Babilonia, infine, è quella a cui data la maggior parte delle tavolette, ben 535, comprendendo anche quelle sicuramente della dinastia, ma la cui datazione ad uno specifico re è incerta⁵⁰. Si parte da Sumu-abum (1894-1881), a cui datano sei tavolette⁵¹, per poi arrivare alle 32⁵² di Sumu-la-El (1880-1845), alle 34⁵³ di Sabium (1844-1831), fino poi alle 51⁵⁴ di Apil-Sîn (1830-1813) e alle 76⁵⁵ di Sîn-muballit (1812-1793). Con Ḥammurapi (1792-1750) e la conseguente unificazione del paese, si hanno ben 134⁵⁶ tavolette, che con suo figlio Samsuiluna (1749-1712) arrivano a 162⁵⁷. Con i loro successori, infine, le tavolette diminuiscono di nuovo: si va dalle 13⁵⁸ di Abī-ešuh (1711-1684) e di Ammīditana (1683-1647)⁵⁹, alle nove⁶⁰ di Ammīšaduqa (1646-1626) e alle cinque⁶¹ di Samsuditana (1625-1595).

Esse sono distribuite su un arco cronologico che abbraccia tutto il periodo definito paleo-babilonese, anche se, si è visto, con maggiori concentrazioni durante il lungo regno di Rīm-Sîn di Larsa (1822-1763), cui risalgono almeno 167 testi, e ai suoi contemporanei Sîn-muballit (1812-1793) e Ḥammurapi (1792-1750), della dinastia di Babilonia, cui risalgono rispettivamente 76 e 134 testi, e di quello del successore di quest'ultimo, Samsuiluna (1749-1712), con 162 testi.

⁴⁵ Si tratta di TIM 5 18, proveniente da Kiš, e RA 73 p. 74, da Larsa.

⁴⁶ Uno proviene da Larsa, uno da Nippur e uno da Ur.

⁴⁷ Dei quali tre provengono da Larsa, uno da Nippur e uno da Ur.

⁴⁸ 27 da Larsa, 6 da Ur e uno (PBS 8 25) da Nippur.

⁴⁹ Oltre a questi, ci sono 2 testi, (ARN 63 e 64), provenienti da Nippur, che potrebbero risalire anche a Ḥammurapi. Dei 167, invece, uno (Riftin 17) non si sa se proviene da Ur o Larsa, mentre 22 provengono da Nippur, 34 da Ur, 8 da Kutalla, uno da Marad, uno da Uruk, 3 da Isin e 97 da Larsa.

⁵⁰ MHET 2 607 e 622, databili a Ḥammurapi o a Samsuiluna, e MHET 2 829, databile o a Ḥammurapi o ad Abi-ešuh.

⁵¹ Quattro provengono da Šaduppum, uno da Sippar e uno da Dilbat.

⁵² Di questi, 15 vengono da Sippar, 9 da Dilbat, 3 da Kiš, due da Šaduppum e uno da Nippur. Due, infine, non hanno una provenienza sicura.

⁵³ Di questi, 29 vengono da Sippar, 3 da Dilbat, 1 da Kiš e 1 da Babilonia.

⁵⁴ Di cui 45 da Sippar (anche se MHET 2 705 e 822 potrebbero risalire anche a Sîn-muballit e TJDB pl. 59 è incerto), tre da Dilbat (Gautier 12, 15 e 34), uno da Kiš (VS 13 3) e uno da Šaduppum (YOS 14 147).

⁵⁵ Di questi 54 provengono da Sippar, 14 da Dilbat, 7 da Šaduppum e uno da Babilonia.

⁵⁶ A parte ARN 61, da Nippur, incerto, 3 vengono da Dilbat, 5 da Nippur, 10 da Kutalla, 2 da Kiš, 2 da Uruk, 3 da Babilonia, 1 da Larsa e 1 da Ur e i restanti 104 da Sippar.

⁵⁷ Di esse, ben 95 provengono da Sippar, 22 da Nippur, 22 da Kutalla, 13 da Larsa, 4 da Ur, 2 da Babilonia, 2 da Isin e 1 da Marad, una (TIM 5 26) non ha una provenienza certa.

⁵⁸ Di esse, 10 da Sippar, due da Babilonia (JCS 23 1 e VS 18 18) e una da Kiš (YOS 13 264).

⁵⁹ Di esse, quattro provengono da Babilonia (VS 22 11, 12, 15 e 16), sette da Sippar (BE 6/1 88 e 108, MHET 2 479, 482, 494, 890 e 626, ma quest'ultimo è incerto, perché potrebbe risalire anche ad Ammīšaduqa), e una (VS 7 65) da Dilbat.

⁶⁰ Di queste, sette provengono da Sippar, una da Larsa (AOAT 247) e una da Kiš (Wilcke 1).

⁶¹ Sono 4 da Kiš e una da Marad.

Per avere un quadro chiaro, però, della distribuzione cronologica, segue una tabella, in cui vengono indicati i sovrani, distinti nelle tre principali dinastie, e il numero di testi datati al loro regno. Sotto la colonna di Larsa, inoltre, è indicata anche la dinastia del Paese del Mare⁶², che per un certo periodo riuscì ad essere indipendente da Babilonia.

È evidente che il gruppo più consistente dei testi, datati a re collocabili all'interno di una griglia cronologica assoluta⁶³, è compreso tra il 1844 di Sabium⁶⁴ e il 1712 di Samsuiluna. In poco più di centocinquanta anni, infatti, sono attestati almeno 682 testi, contro i 123 datati sotto i sovrani delle stesse dinastie che precedono e seguono quell'epoca, e che *grossomodo* coprono i restanti 250 anni.

Per quanto riguarda i sovrani di altre dinastie, la cui cronologia assoluta è ancora oscura, elenchiamo, in ordine alfabetico: Abdi-arah (4⁶⁵); Abum-bium (2⁶⁶); Aḫi-maraz (Me-Turan) (2⁶⁷); Ḫaliyūm (4⁶⁸); Ḫammi-dušur (5⁶⁹); Itūr-Šamaš (Kisurra) (3⁷⁰); Manabalti'el (6⁷¹); Manana (29⁷²); Nâqinum (5⁷³); Sumu-atar (1⁷⁴); Sîn-abišu (Šaduppum) (1⁷⁵); Sumu-ditana (Marad) (3⁷⁶); Sumu-nârim (Tuttub) (1⁷⁷); Sumu-numḫim (Šadaš) (1⁷⁸); Sumu-yamūt-bāl (4⁷⁹); Ubaja (2⁸⁰) e Yawiūm (9⁸¹).

⁶² Cfr. a questo proposito, indicativamente M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia Economia Società*. Bari 1988, pp. 419-420.

⁶³ Non è superfluo ricordare che la cronologia della prima metà del II millennio a.C., quella, cioè, del periodo paleo-babilonense, non è sicura come quella della seconda metà del millennio e poi quella del I. Com'è noto, convenzionalmente si considera il regno di Ḫammurapi come base, ed esistono ben tre cronologie, tutte basate su calcoli astronomici derivati da osservazioni contenute in testi datati ad Ammišaduqa: quella lunga (1848-1806), quella media (1792-1750) e quella corta (1728-1686). Qui, sulla scia di Liverani (M. LIVERANI, *op. cit.*, pp. 25-26), si è preferito seguire la datazione media, pur nella consapevolezza che si tratta di una mera convenzione.

⁶⁴ 34 testi, di cui 29 da Sippar, 3 da Dilbat una da Babilonia e una da Kiš.

⁶⁵ Due provengono da Kiš, due da Šaduppum. Per quanto riguarda questo re, che appartiene alla dinastia di Manana (di cui è l'immediato predecessore secondo la ricostruzione di Charpin (D. CHARPIN, *Recherche sur la "dynastie de Manana"*, RA 72 (1984), pp. 13-40), avrebbe mantenuto il dominio anche su Kiš.

⁶⁶ AUCT 4 6 da Marad e YOS 14 124 da Šaduppum.

⁶⁷ Entrambi da Kiš. Si tratta di un re della dinastia di Manana.

⁶⁸ Tutti provenienti da Kiš. Si tratta del primo re appartenente alla dinastia di Manana, secondo la ricostruzione di Charpin (cfr. nt. 45), e durante il suo regno Kiš passa sotto il controllo di questo re, la cui capitale sarebbe stata, quindi, Ilip.

⁶⁹ Tutti provenienti da Šaduppum.

⁷⁰ Tutti provenienti da Kisurra.

⁷¹ Provenienti 5 da Kisurra e uno da Šaduppum. Edzard (D.O. EDZARD, *Die „zweite Zwischenzeit“ Babyloniens*. Wiesbaden 1957, p. 129 nt. 720), propone Sippar.

⁷² Di cui 17 da Kiš e 12 da Šaduppum. Questo re, di cui resta un numero piuttosto ragguardevole di documenti, e che appartiene ad una dinastia che, secondo Charpin, aveva come capitale Ilip, aveva continuato a mantenere il controllo anche sulla città di Kiš. Secondo un sincronismo, sembrerebbe che Sumu-El di Larsa avesse fatto un'incursione ad Akusum, città del regno, ma che poi Manana ne avesse ripreso il controllo. Cfr. anche D.O. EDZARD, *op. cit.*, pp. 131-135.

⁷³ Quattro attestazioni provengono da Kiš e una da Šaduppum. Anche questo sovrano appartiene alla dinastia di Manana.

⁷⁴ Da Šaduppum.

⁷⁵ TIM 4 11 da Nippur.

⁷⁶ Uno da Kiš e due da Šaduppum.

⁷⁷ JCS 9 57 da Tuttub.

⁷⁸ YOS 14 125 da Šaduppum; invece D.O. EDZARD, *op. cit.*, p. 127 propone Marad.

ISIN	n. testi	LARSA	n. testi	BABILONIA	n. testi
		Gungunum 1932-1906	2		
Būr-Sîn 1895-1874	3	Abī-sarē 1905-1895	5	Sumu-abum 1894-1881	6
Lipit-Enlil 1873-1869	4	Sumu-el 1894-1866	13	Sumula-el 1880-1845	32
Erra-Imittī 1868-1861	3	Nūr-Adad 1865-1850	4		
Enlil-bāni 1860-1837	7	Sîn-iddinam 1849-1843	1	Sabium 1844-1831	34
Zambīja 1836-1834	1	Sîn-erībam 1842-1841	3	Apil-Sîn 1830-1813	51
Itēr-pī-ša 1833-1831	2	Sîn-iqīšam 1840-1836	2		
Urduka 1830-1828	1	Warad-Sîn 1834-1823	33	Sîn-muballiṭ 1812-1793	76
Damiq-ilišu 1816-1794	15	Rīm-Sîn 1822-1763	167	Ḫammurapi 1792-1750	134
		PAESE DEL MARE	n. TESTI	Samsuiluna 1749-1712	162
		Rīm-Sîn II 1730-1720	3 ⁸²	Abi-ešuḫ 1711-1684	13
		Iluma-ilu 1720-1700	11 ⁸³	Ammīditana 1683-1647	13
				Ammīšaduqa 1646-1626	9
				Samsuditana 1625-1595	5

Fig.3 - Tavola con la distribuzione cronologica delle tavolette sotto le principali dinastie dell'epoca.

Per quanto riguarda una valutazione complessiva della documentazione da un punto di vista storico, comunque, si rimanda alle considerazioni finali.

Sebbene i testi di compravendita presentino una struttura e delle clausole fisse, non mancano tuttavia delle anomalie, che possono richiamarsi a volte ad usanze locali, a volte, invece, ad altri motivi che si cercherà di mettere in evidenza nel corso di questi capitoli.

b. La lingua

I testi di compravendita di questo periodo sono scritti in una lingua mista, che non corrisponde né al sumerico, in cui sono espresse molte clausole, né all'accadico, ma ad una sorta di gergo giuridico, formato dalla mescolanza delle due lingue. Ovviamente si doveva trattare di una sorta di lingua artificiale, che caratterizza tutta la documentazione giuridico-amministrativa di quest'epoca, escludendo, però, i codici di leggi, che, com'è noto, appartengono al genere delle iscrizioni reali e rispondono, quindi, anche nel linguaggio usato, a canoni diversi. È, infatti, impensabile che un re come Ḫammurapi, intenzionato a passare alla storia come l'unificatore del paese, non utilizzasse l'accadico, e più precisamente il babilonese per raccogliere le leggi del suo celeberrimo codice, mentre è altrettanto ovvio che Lipit-Ištar, re della dinastia di Isin e deciso a sottolineare la continuità con la Terza Dinastia di Ur, usasse il sumerico per redigere il suo codice.

⁷⁹ Due provenienti da Kiš e uno da Šaduppum. In più c'è RA 52 03 da Kiš, in cui oltre a a questo re, è nominato anche Sumuliru. Si tratta di un re appartenente alla problematica dinastia di Manana.

⁸⁰ Kienast 71 e 83 da Kisurra.

⁸¹ Di cui 7 vengono da Kiš e due da Šaduppum. D.O. EDZARD, *op.cit.*, pp. 131-135 propone Kiš.

⁸² Di cui due provenienti da Kutalla e uno (Riftin 21) da Larsa o da Ur.

⁸³ Di questi, 9 vengono da Sippar e 2 (PBS 8 89 e BE 6/2 68) da Nippur.

Tornando a questo genere di documenti, quindi, che si potrebbero definire di prassi, il linguaggio non era dettato da una precisa volontà politica ed ideologica, ma anzi voleva essere il più pratico possibile. Il motivo per cui si continuava ad utilizzare il sumerico, o meglio, espressioni sumeriche piuttosto che il babilonese è da vedersi nell'addestramento degli scribi, che con ogni probabilità apprendevano l'arte della scrittura insieme al sumerico. Ma i nomi delle persone che compaiono nei documenti, e alcuni elementi grammaticali, che in sumerico erano del tutto assenti o comunque difficili da rendere, venivano espressi in accadico. In alcuni casi, più numerosi al nord, dove la tradizione semitica era sicuramente più forte, gli scribi usano diffusamente l'accadico, anche se il sumerico era comunque un riferimento essenziale per chi scriveva questi documenti. Non a caso la serie *ana ittišu*⁸⁴, è interpretata come un testo scolastico, per l'apprendimento del formulario giuridico amministrativo, alla base di tutto questo tipo di documentazione. E tale prontuario, inoltre, con le formule ormai sclerotizzate rende bene l'idea di quanto scarse fossero le nozioni apprese a questo livello. È probabile, infatti, che gli scribi raggiungessero vari livelli di apprendimento, a seconda delle capacità e, forse, delle possibilità: la maggior parte degli scribi che redigevano documenti di tipo giuridico era sicuramente di livello medio-basso e le formule sumeriche le conoscevano per averle imparate a memoria, forse senza neppure comprenderne a pieno il significato.

Ci si limiterà a delle brevi osservazioni ricavate dallo studio del ricco materiale analizzato.

b.1 Il sumerico

Il sumerico utilizzato, infatti, non risponde pienamente alle regole dei testi risalenti all'epoca precedente, all'epoca di Ur III, per intenderci, quando già la popolazione iniziava a parlare l'accadico, ma gli scribi si esprimevano nella lingua colta per eccellenza, il sumerico, appunto.

La maggior parte della terminologia usata è espressa in sumerico, e non limitatamente alle formule giuridiche, ma anche alle ricorrenti espressioni di misura, di tipologia di bene venduto, per descrivere i confini, per esprimere il rapporto tra acquirente e venditore, per esprimere il prezzo e il fatto che era completo, per le specifiche clausole giuridiche, tanto accessorie quanto essenziali, per introdurre il giuramento, per nominare gli dèi per i quali si giura, per esprimere il giorno, il mese e, spesso, l'anno in cui è avvenuta l'operazione di compravendita attestata nel documento, per definire i sigilli apposti e per la formula della sigillatura delle tavolette. In breve, quasi tutto il documento è scritto attraverso sumerogrammi: a.šà invece di *eqlum*, campo, é.dù.a invece di *bītum epšum*, casa "costruita", gín invece di *šiqlum*, siclo, ^dutu invece di ^d*Šamaš*, il dio Sole, e così via.

La lingua sumerica⁸⁵ è molto particolare, in genere descritta come agglutinante⁸⁶ ed ergativa⁸⁷ insieme: si tratta di una particolarità, perché facendo delle comparazioni con

⁸⁴ B. LANDSBERGER, *Die serie ana ittišu*, MŠL I. Roma 1937.

⁸⁵ Per una descrizione completa e accurata della lingua sumerica, s.v. A. FALKENSTEIN, *Grammatik der Sprache Gudeas von Lagaš*, Roma 1952; M.-L. THOMSEN, *Sumerian Grammar*. Mesopotamia 10. Copenhagen 1984; e ora D.O. EDZARD, *Sumerian Grammar*. Leiden/ Boston 2003.

altre lingue, si trova che una lingua ergativa, come il georgiano, ad esempio, non è anche agglutinante e viceversa, una lingua agglutinante, come ad esempio il turco, non è anche ergativa. Questo rende il sumerico una lingua difficilmente inquadrabile all'interno del sistema delle famiglie linguistiche. L'accadico, invece, con le sue varianti di babilonese e assiro, è una lingua semitica, quindi flessiva. Questa precisazione serve per far capire come la presenza di singoli elementi, quali alcune congiunzioni e preposizioni, siano chiari indizi del fatto che un testo non è redatto in sumerico, ma in accadico.

Nei testi di compravendita, molto spesso, l'espressione sumerica corretta è rafforzata dall'elemento semitico, ma non mancano casi in cui il costrutto sumerico è del tutto nuovo, non esistendo nel sumerico classico: $u_4.nu.me.a.ka$ ⁸⁸ espressione che indica *grossomodo* "non ci sarà il giorno", ovvero "non accadrà", non è mai attestato prima e in questa forma.

Per quanto riguarda le singole forme, comunque, si può notare che nei verbi le catene di infissi non sono sempre rispettate⁸⁹, ci sono delle assimilazioni tra infissi e radici⁹⁰, si avverte incertezza nell'uso degli elementi pronominali⁹¹, non si distingue più

⁸⁶ Agglutinanti sono quelle lingue che non presentano la flessione delle parole, e per esprimere il numero e il caso, oppure il tempo verbale e il modo utilizzano una serie di prefissi, infissi e suffissi da giustapporre alla parola vera e propria, sia essa un sostantivo o un verbo. Si vengono così a creare delle catene, verbali e nominali, che al loro interno contengono tutte le informazioni necessarie a comprendere il significato compiuto, ma l'elemento semantico di base, cioè il nome o il verbo, che gli assiriologi chiamano radice verbale o nominale, resta sempre invariato.

⁸⁷ Sull'ergatività della lingua sumerica, oltre alla grammatica di M.-L. THOMSEN, *op.cit.*, pp. 49-50, cfr. D.A. FOXVOG, *The Sumerian Ergative Construction*, Or 44 (1975), pp. 395-425, in cui è riportata altra interessante bibliografia. A p. 396 l'A. così descrive l'ergatività della lingua "This ergative construction, loosely defined in terms of our traditional grammatical categories, is one in which the subject of an intransitive verb and the object of a transitive verb appear to fall into a single syntactic category (1), and so, if marked, are marked identically, while the subject of a transitive verb appears to constitute a different category (2), which, if marked, is marked differently". Una definizione, ancora più chiara, è forse quella offerta da I. M. DJAKONOFF, *Ancient Writing and Ancient Written Language: Pitfalls and Peculiarities in the Study of Sumerian*, in AS 20 (1976), pp. 99-121, a p. 116: "An 'ergative' language is one which is characterized by contrasting (...) action with state, and ergative with absolute case (...), the first expressing the subject of an action, the second the subject of a state- also of a state resulting from an action; such subject of a resulting state corresponds to (but is not identical with) a direct object in languages with a 'nominative construction' of the sentence". Ora cfr. anche D. O. EDZARD, *Sumerian Grammar*. Leiden/Boston 2003, p. 3ss.

⁸⁸ Singolarmente i significati sono: u_4 vuol dire "giorno", nu , invece è il prefisso di coniugazione, con valore negativo, e me una radice anche verbale, che indica *grossomodo* il verbo essere, seguita da una -a nominalizzante, il che andrebbe a significare appunto "giorno non essendoci", o qualcosa del genere. Quanto all'-ak finale, inoltre, esso potrebbe tanto intendersi come genitivo (il giorno del non essere), oppure un'abbreviazione per kam , anche questo un suffisso nominalizzante (non essendo il giorno). Questa è la forma più diffusa, cfr. ad esempio, BIN 7 106; Limet 1, 8, 9, 10; MHET 2 409; RA 12 201; TIM 5 2; TS 27, 28, 64, 65, 67, 72, 73, 74, 77. Ma esistono anche varianti: $u_4.nu.me.àm$ (TS 61), oppure $u_4.nu.me.a$ (YOS 5 138), o $u_4.nu.me.ak.kàm$ (TS 62), $u_4.nu.me.ú$ (Riftin 15).

⁸⁹ Ad esempio, in $\check{s}ám$ attestato in ARN 28; TCL 1 63; VS 13 65; YOS 5 120; oppure $\check{i}.lá$ di Limet 7 e UCP 10/1 36, o in $\check{i}.lá$ di JCS 9 57; o, infine, $\check{i}.dug$ di OBTIV 31.

⁹⁰ È il caso di $\check{i}.n.a.a.l.lá$ di ASJL 30 p.54; MHET 2 40, 74, 409 e 424, oppure quello di $\check{i}.a.l.lá$ di MHET 2 388.

⁹¹ Nella clausola *bukannum* di YOS 14 30 il verbo è espresso con $\check{i}.b.im.ta.ba.l$, in quella di MHET 2 47 con $\check{i}.b.ta.ba.an.ba.l$, invece che col più regolare e comprensibile $\check{i}.b.ta.ba.l$, usato quasi sempre.

tra i vari prefissi e profissi (o se si vuole preformativi) di coniugazione⁹², c'è incertezza nel rendere le forme del verbo al plurale⁹³.

I sostantivi, anche quando non presentano aggettivi, spesso sono privi dei suffissi dimensionali, o del caso⁹⁴, e quando ci sono gli aggettivi possessivi, questi sono usati senza apparente coerenza e molto spesso sono sostituiti da quelli accadici.

Tuttavia per ulteriori esempi, usi anomali o scorretti del sumerico si rimanda ai prossimi capitoli, dove ciascun elemento verrà adeguatamente analizzato anche nelle varianti presenti in questi testi.

b.2 L'accadico

Lo spazio lasciato a questa lingua, dunque, a prima vista sembra essere del tutto residuale, mentre bisogna pensare che fosse la lingua con cui, di fatto, si esprimevano le due parti e i testimoni. Viene catalogata come lingua semitica orientale, con i suoi due dialetti assiro e babilonese⁹⁵.

Elementi invariabili del discorso, come la congiunzione copulativa *ù*, equivalente alla nostra “e”, o le preposizioni, come *ina* “dentro”, *ana* “verso”, oppure *ita* “da”, sono pressochè onnipresenti in questi testi. Si tratta di elementi che chiaramente fanno capire agli studiosi che la lingua utilizzata in questi documenti è artificiale, un po' come lo era il latino nel medioevo⁹⁶.

Non mancano, però, i pronomi personali enclitici, in particolare di terza persona singolare maschile *-šù*, anche aggiunto al logogramma sumerico, che evidentemente andava letto nell'equivalente accadico. Interessante il caso dei testi di Sippar, che spesso, nello specificare la provenienza dell'argento pagato dall'acquirente, presentano la forma *ina* *ḫar kù.babbar-ša* o *ina* *ḫar-ša*, dove è evidente la commistione di accadico, in cui si dovrebbe leggere l'intera formula, e di sumerico, soprattutto se si

⁹² Nella formula di soddisfazione, ad esempio, il verbo è espresso con *al.dug* nella maggioranza dei casi, ma anche con *ba.an.dug.ga* (CT 8 31a e 47 b; MHET 2 65, 598); *ì.dug* (OBTIV 31); *in.dug* (AJSL 29 p. 289; BE 6/1 16; CT 2 17; CT 45 4; MHET 2 845 e 846; TCL 1 65), a cui aggiungere BE 6/1 13 con *in.dug.meš*, e poi *bi.al.dug* (CT 47 13).

⁹³ Invece dell'aggiunta del suffisso *-e.ne*, (come nella forma di *inim nu.um.gá.gá.ne* di PBS 8 35 e ARN 5 e 8; *nu.ub.ta.bal.e.ne* di VS 13 74; *ba.ni.ib.gi₄.gi₄.e.ne* di TS 74), o *-eš* (come nel caso di *nu.mu.un.gi.gi.de.eš* UET 5 134), si preferisce nominalizzare la forma verbale singolare, e aggiungere il suffisso *-meš*. Esempi ce ne sono molti: *nu.ub.bi.me.eš* (TS 39; VS 13 94); *nu.mu.un.ta.bal.e.meš* (TS 47, 59); *in.pàd.de.meš* (BE 6/1 22, 88; BE 6/2 68; CT 6 7b, ecc.). Sul punto cfr. M.-L. THOMSEN, *op.cit.*, p. 63; ma anche A. FALKENSTEIN, *op.cit.*, pp. 113-130; e più in particolare E. SOLLBERGER, *Genre et nombre en Sumérien*, Cahier Ferdinand de Saussure 26 (1969), pp. 151-160 e W. SCHRAMM, *Die Pluralbildung der Nomina im Sumerischen* in *Altorientalischen Studien*. Fs. Bengston. Wiesbaden 1983, pp. 1-7.

⁹⁴ È il caso, ad esempio, di *-ra*, infisso dimensionale (o caso) del dativo, da aggiungere al secondo *lú* nel giuramento: il regolare *lú.lú.ra* è spesso abbreviato in *lú.lú* o espresso con *lú.ulù*, talvolta rafforzato in *lú.lú.ur.ra* (MHET 2 890), ma anche sostituito dall'infisso dimensionale del terminativo *lú.lú.š* è di RA 52 6; VS 8 6/7, 54; CT 2 42; CT 4 25b, 50a.

⁹⁵ Per una descrizione completa della lingua s.v. W. VON SODEN, *Grundriss der Akkadischen Grammatik*. Roma 1952, di cui ora è disponibile la 3^a edizione, a cura di W.R. MAYER. Roma 1995.

⁹⁶ Il latino del periodo che segue, quello umanistico, invece, è paragonabile a quello dei testi letterari, che in parte continuavano ad essere copiati, se non composti *ex novo*, dal periodo paleo-babilonese in poi: in questo caso, infatti, il rispetto delle regole è molto più rigoroso, e gli inevitabili “accadismi” sono molto più rari.

considera che l'equivalente accadico è *ina šawiriša*⁹⁷, che traduce solo qar mentre in sumerico si ha più spesso qar kù.babbar, corrispondente a *ina šawiri kaspim*.

A parte questi indizi spia, che rendono chiara la natura artificiale dell'impasto linguistico sumerico, l'uso dell'accadico ricorre molto spesso nell'onomastica, dove, però, sono presenti anche elementi amorrei e addirittura estranei all'area mesopotamica.

In alcuni casi, inoltre, le formule sono scritte in parte o totalmente in accadico. È il caso, ad esempio, della clausola *bukannum*⁹⁸, che ricorre soltanto nei testi provenienti dal nord della Mesopotamia e talvolta in accadico⁹⁹. Anche se molto rari, ci sono casi in cui i verbi caratteristici di questi documenti sono espressi in accadico¹⁰⁰.

Per ulteriori osservazioni, anche nelle forme accadiche, si rimanda ai capitoli seguenti.

2. I documenti di compravendita prima del periodo paleo-babilonese

a. Il periodo paleo-sumerico

Il numero di documenti di compravendita di età pre-sargonica non è molto elevato, tuttavia si possono suddividere in sottogruppi sulla base della struttura che essi presentano nel corso del tempo. A questo proposito bisognerà utilizzare essenzialmente la monografia di Edzard¹⁰¹ e l'articolo di Krecher¹⁰², che lo integra con nuovi testi e il volume di Gelb, Steinkeller e Whiting¹⁰³. A questi due lavori vanno aggiunti anche due testi pubblicati da Pomponio¹⁰⁴ e uno pubblicato da Steinkeller¹⁰⁵, nonché la prima parte della voce *Kauf* del Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie ad opera dello stesso Krecher¹⁰⁶. Molto interessante per uno sguardo più ampio sull'economia è anche un contributo di Westenholz sulla circolazione dei beni in contesto non-palatino

⁹⁷ Secondo il CAD, S, s.v. *semeru* 2, p. 223, in relazione alle *naditu* di Šamaš si tratterebbe di "women peculium", e nel caso specifico traduce che ha acquistato "with her ring-silver". Per un ulteriore approfondimento, però, cfr. *infra*, Cap.3, §3e.

⁹⁸ Sulla quale si ritornerà specificamente nel corso del prossimo capitolo.

⁹⁹ La percentuale favorisce nettamente la formula sumerica, riducendosi a soli sedici i casi in cui essa è totalmente in accadico e a due in cui la formula è mista.

¹⁰⁰ Per esempio, il verbo comprare *šamum* è usato al posto del sumerico in BE 6/1 1, 8; CT 8 38b; MHET 2 442, 622, 699, 855, 895; YOS 14 31, 51; il verbo pagare, *šaqaalum*, è usato in BE 6/1 8; CT 45 117; MHET 2 442, 699; YOS 14 31, 51. Si può già vedere, da questi primi esempi presi a caso, come tali testi provengano da aree settentrionali (Sippar e Šaduppum), e come spesso la prevalenza dell'accadico informi tutto il documento: dei dieci casi riportati nel primo esempio, cinque presentano anche l'altro elemento accadico.

¹⁰¹ D.O. EDZARD, *Rechtsurkunden des III Jahrtausend*, München 1968.

¹⁰² J. KRECHER, *Neue Sumerische Rechtsurkunden des 3. Jahrtausends*. ZA 63 (1974).

¹⁰³ I.J. GELB, P. STEINKELLER e R.J. WHITING JR., *Earliest Land tenure Systems in the Near East: Ancient Kudurrus*. OIP 104. Chicago 1991.

¹⁰⁴ F. POMPONIO, *Due testi pre-sargonici di cessioni immobiliari*, OA 17 (1978), pp. 245-256.

¹⁰⁵ P. STEINKELLER, *Third Millennium Legal and Administrative Texts in the Iraq Museum, Bagdad*. (Mesopotamia Civilization 4). Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1992, pp. 13-21.

¹⁰⁶ J. KRECHER, *Kauf. A. I. Nach sumerischen Quellen vor der Zeit der III. Dynastie von Ur*. RIA 5 (Berlin/New York 1980), pp. 490-498.

in questo periodo¹⁰⁷. Per una trattazione più generale e una bibliografia più aggiornata, comunque si rimanda al contributo di Wilcke ai volumi curati da Westbrook sulla storia del diritto del Vicino Oriente Antico¹⁰⁸.

Nel Protodinastico I, ad esempio, i testi di compravendita di immobili, redatti su stele di pietra, costituiscono i primi documenti che attestano transazioni di carattere privato¹⁰⁹. La struttura di questi testi è molto semplice: misura e descrizione dell'immobile venduto, nomi dell'acquirente e dei venditori, descrizione del pagamento e riferimento ad una festa. C'è da notare che in questo periodo, come anche in quelli che seguiranno, i venditori sono numerosi. Nel periodo di Fara¹¹⁰, i documenti, che sono sia su pietra sia su argilla e provengono da questa città, da Uruk e da altri siti sconosciuti, presentano una struttura già più articolata. Innanzitutto, per quanto riguarda il prezzo, si distingue il prezzo vero e proprio (*sa₁₀.m* o *níg-sa₁₀.m*), che è collegato alle dimensioni dell'oggetto venduto, dalle aggiunte (*níg-diri.g*) e dai doni (*níg-ba*). La maggior parte dei documenti datati a questo periodo provengono da Fara¹¹¹ e Krecher¹¹² così li schematizza:

1. prezzo di vendita; 2. dimensioni; 3. *nì*¹¹³.SI.A (pagamento); 4. assegnazioni (*nì.ba*); 5. pagamento in natura; 6. nomi di chi riceve prezzo e doni; 7. altre aggiunte in natura con nome di chi le riceve; 8. elenco dei testimoni; 9. pagamento (in metallo) e nome dell'ufficiale che ha ratificato l'atto; 10. pagamento in natura e nome di altri ufficiali; 11. nome del compratore; 12. *bala* ; 13. distretto (per i campi).

Come esempio si può vedere il testo IM 14182, fornito da Steinkeller-Postgate¹¹⁴:

“13 mine di rame: prezzo della casa; 41 mine di rame: prezzo aggiuntivo della casa; 2 mine di lana, 15 pani, 15 dolci, 4 misure di zuppa, 4 misure di pesce... e 1 litro d'olio per RI-ti, 1 mantello per Nin-GAG-ni, che ha ricevuto¹¹⁵ il prezzo (*lú.šám.kú*). 18 pani, 18 dolci, 4 misure di zuppa, 4 misure di pesce... per KA.TAR.zi, Nin-..., Ur-ur, Mimma. 5 pani, 5 dolci, 1 misura di zuppa, 1 misura di pesce... per Gaga e Summu. Ur-tulsag, il sovrintendente; Šeš-kurra il pastore; Lu-nanam, lo scriba; [...], Lugal-kisalsi, il sacerdote lamentatore; [molti altri nomi]: sono i testimoni. 1 mina di rame, 5 pani, 5 dolci, 1 misura di zuppa e 1 misura di pesce... per Nammaḡ, il supervisore-capo delle case. Zag-Sudta, il bovaro, è colui che ha acquistato la casa (*lú é sa₁₀*). Quartiere di Kiuzug. *bala* di Abzu-kidug”.

¹⁰⁷ A. WESTENHOLZ, *The Sargonic Period*, in A. ARCHI (ed.), *Circulation of Goods in non Palatial Context in the Ancient Near East*. Roma 1984, pp. 17-30, in particolare p. 27 su Nippur. Cfr. anche B. FOSTER, *Commercial Activity in Sargonic Mesopotamia*, Iraq 39 (1979), p. 31ss.

¹⁰⁸ C. WILCKE, *Early Dynastic and Sargonic Periods*, in R. WESTBROOK, *A History of Ancient Near Eastern Law*. HOS 72/1. Leiden/Boston 2003, pp. 166-172 per la compravendita, e 176-181 per la bibliografia generale sul periodo.

¹⁰⁹ Cfr. IBID., p. 166.

¹¹⁰ Si tratta del periodo Protodinastico IIIa (2600-2450 a.C.), da cui provengono tra i più antichi testi, sia economici che letterari.

¹¹¹ D.O. EDZARD, *Rechtsurkunden des III Jahrtausend*, München 1968 (= SR) N°1-10, 22; J. KRECHER, *Neue Sumerische Rechtsurkunden des 3. Jahrtausends*. ZA 63 (1974), n° 1-4a, 11 e 12; A. WESTENHOLZ, *Old Sumerian Administrative Documents in the Pontifical Biblical Institute in Rome*, Or 44 (1975) nt. 1.

¹¹² Cfr. *supra*, nt. 102.

¹¹³ Per i non specialisti, si ricorda che il segno *níg* è lo stesso *nì*, rispettivamente in scrittura piena o breve.

¹¹⁴ P. STEINKELLER, *op. cit.*, pp. 13-21.

¹¹⁵ Letteralmente “che ha mangiato”.

Lo schema, molto più complesso di quello antico-babilonese, si caratterizza innanzitutto per l'assenza del verbo *šám* o *sa₁₀* "acquistare", e in generale per l'assenza di un verbo, mentre è presente l'espressione *šám* "prezzo" dell'immobile venduto e nel designare il venditore e l'acquirente. In secondo luogo, e questo è molto importante, c'è un prezzo aggiuntivo e un lungo elenco di doni, che vanno a persone che probabilmente facevano parte della famiglia alienante. Non ci sono le clausole, che, invece, inizieranno a vedersi in epoca accadica e ci sono, infine, dei funzionari che sono preposti a supervisionare l'operazione e che a loro volta ricevono un compenso (lo schema è quello delle assegnazioni: bene e nome di chi lo riceve, con la sua qualifica). E ci sarebbero da fare numerose altre osservazioni, ma qui rileva soprattutto il fatto che questa tipologia, che Glassner¹¹⁶ definisce "asimmetrica", è anche la più diffusa.

Il forte squilibrio, in questi documenti, a favore dell'alienante serve a creare una sorta di fratellanza tra chi compra e chi vende. L'utilizzazione dei doni, che in generale simbolizzano amicizia e appartenenza allo stesso "gruppo", punta proprio ad inglobare nella propria famiglia il compratore: non si "aliena", quindi un bene che appare indissolubilmente legato alla famiglia, ma si "dona".

I testi di età immediatamente successiva, cioè del periodo paleo-sumerico¹¹⁷, però, presentano uno schema ancora diverso: essi prevedono solo il pagamento del prezzo, e due di questi presentano anche un verbo, che è *sum* "dare", e questa seconda categoria, a cui vanno aggiunti altri tre testi provenienti uno da Girsu¹¹⁸, uno da Adab¹¹⁹ e uno da Kiš¹²⁰, anticipa, in qualche modo, lo schema che sarà poi dei documenti di compravendita antico-babilonesi. Un esempio è proprio rappresentato da SR 13:

"A Nammaḥ, al figlio di Su-dazi, ha dato (an.na.sum) 5 misure X di orzo, 11 sicli d'argento: prezzo del campo; 1 *iku* è (la misura) di questo campo. Lu-nanam, il fratello di Nammaḥ è testimone. Gamgam è il compratore (lú.sa₁₀.ak)".

Non ci sono clausole di sorta, ma non c'è, come si vede, neppure l'aggiunta dei doni e del sovrapprezzo. Questo tipo di documento in qualche modo sarà ripreso nel periodo immediatamente successivo.

Prima di concludere questo breve *excursus*, comunque, bisogna ricordare il recente lavoro di Krispijn¹²¹, in cui l'autore, sulla base di un'indagine filologica, portata avanti sui testi di III millennio, sia in sumerico sia in paleo-accadico ed eblaita, giunge alla conclusione che il termine *urum designi la stretta "appartenenza alla famiglia

¹¹⁶ J.-J. GLASSNER, *Aspects du don, de l'échange et formes d'appropriation du sol dans la Mésopotamie du III^e millénaire. Avant la fondation de l'empire d'Ur*. JA 73 (1985), pp. 11-59.

¹¹⁷ SR 11, 13, 23 e 12 (molto frammentario).

¹¹⁸ SR 114.

¹¹⁹ D.A. FOXVOG, *Funerary Furnishing in an early Sumerian Texts from Adab*, RAI 26, Mesopotamia 8 (1980), pp. 67-75.

¹²⁰ BIN 2 2.

¹²¹ TH. J.H. KRISPIJN, *The Sumerian Lexeme *URUM, a Lexico-Etymological Approach*, in W. VAN SODT (ed.), Fs. Veenhof. Leiden 2001, pp. 251-261.

allargata”, anche in termini economici¹²². Esiste, quindi, un termine specifico per indicare una forma di “appartenenza” extra-palatina ed extra-templare.

b. Il periodo accadico

In questo periodo, caratterizzato dalla forte politica espansionistica dei sovrani accadici¹²³, per la prima volta il paese di Sumer si vede unificato. Il grande sovrano che fondò la dinastia, Sargon (2335-2279)¹²⁴, non solo ottenne dei successi in campo militare, ma anche in campo politico, cercando di unificare, ancora più di quanto già non fosse avvenuto prima, la popolazione sumerica e quella semitica, che dal nome della capitale si chiamerà accadica. Durante il regno dei suoi successori, questo progetto politico verrà rafforzato, e se è vero che la parabola dell'impero accadico si conclude con la rovina della città ad opera dei Gutei, la rinascita sumerica che seguirà sarà comunque rivolta alla costituzione di un “impero”, intendendo con ciò un'unità politica regionale, estremamente centralizzata dal punto di vista amministrativo.

Per quanto riguarda la compravendita, non sorprende, dunque, l'affermarsi del sistema “simmetrico”, o almeno molto vicino a questo, dove la lunga lista dei doni è ormai omessa e in cui accanto al prezzo appare solo l'aggiunta.

Anche per questo paragrafo si farà riferimento ai lavori precedentemente citati, con particolare rilievo dato alla raccolta di Gelb, Steinkeller e Whiting Jr.¹²⁵. Quest'ultimo lavoro, infatti, comprende anche i cosiddetti *Ancient Kudurru*, ovvero le steli in pietra su cui venivano registrate alcune transazioni immobiliari¹²⁶. Tra queste non si può non ricordare il celebre obelisco di Manišusu¹²⁷. Si tratta di un obelisco su cui sono incisi i documenti relativi all'acquisto da parte del sovrano accadico di terre di natura privata¹²⁸.

Per tornare alle tavolette¹²⁹, però, esse presentano una struttura diversa, che Krecher¹³⁰ sintetizza nel seguente schema:

¹²² “The original meaning of the Sumerian adjective *urum as separate word and in compounds can best be defined on 'own' i.e. 'belonging to the own (grand) family (property)'”, Ibid., p. 260, e prosegue enumerando gli altri campi semantici abbracciati dagli equivalenti semitici del termine.

¹²³ La capitale Akkade non è ancora stata localizzata con sicurezza, ma si dovrebbe trovare vicino a Tell Mizzad.

¹²⁴ Su questo periodo cfr. M. LIVERANI, *Antico Oriente. Storia società economia*, Bari 1988, pp. 233-264.

¹²⁵ I.J. GELB - P. STEINKELLER - R.J. WHITING JR., *Earliest Land tenure Systems in the Near East: Ancient Kudurru*. OIP 104. Chicago 1991. Cfr., inoltre, B.R. FOSTER, *Selected Business Documents from Sargonic Mesopotamia*, JCS 35 (1983), pp. 147-178.

¹²⁶ Anche alcuni dei documenti precedentemente analizzati contengono più d'una transazione e in questo caso vengono definiti *Samnelurkunden*.

¹²⁷ MDP 2, tav. I ss., poi ripreso in I.J. GELB - P. STEINKELLER - R.J. WHITING JR., *Earliest Land tenure Systems in the Near East: Ancient Kudurru*. OIP 104. Chicago 1991, n° 40.

¹²⁸ A questo proposito cfr. I.J. GELB, *On the Alleged Temple and State Economies in Ancient Mesopotamia*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano 1971, vol. VI pp. 137-154, dove l'autore rimanda alla bibliografia precedente, e I.M. DIAKONOFF, *The Structure of Near Eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B.C.*, *Oikumene* 3 (1982) p. 25 nt. 44.

¹²⁹ Sono tredici documenti provenienti principalmente da Nippur (N 13; SR 16, 18, 20, 37 e 38; J. KRECHER, *Neue Sumerische Rechtsurkunden des 3. Jahrtausends*, *ZA* 63 (1974) n° 8, 9, 10), ai quali vanno sommati altri dieci, scritti in accadico, provenienti da Kiš (MAD 5, 48 e 65), da Mugdan [MAD 5 66, Foster ASJ 4 (1981) p. 7ss.] e da Tell Asmar (MAD 1, 48, 67, 74, 128, 195).

1. dimensioni dell'immobile; 2. confini (soprattutto di campi); 3. prezzo; 4. il venditore lo ha ricevuto; 5. identificazione del venditore; 6. identificazione del compratore; 7. nome dei testimoni.

Non compaiono ancora le clausole che definiscono meglio le responsabilità dei due contraenti, ma nonostante ci sia un'aggiunta, non si fa accenno ai doni. Un esempio lo offre SR 15:

“Campo di 2 iku che si trova nel Campo di Abza-ana: Amar-Ezinu, il mercante, ha ricevuto il suo prezzo, che è di 7 sicli d'argento meno $\frac{1}{6}$. 1 siclo d'argento meno $\frac{1}{6}$ è l'aggiunta (iš.ganá) del campo. Elu, il mercante, è il compratore (lú.níg.sa₁₀.a.ka). Nin-maše, la moglie di Lugal-ni.NUMUN, Dada, il gula figlio di Namtare, Sag-abtukua, ... sono i testimoni”.

c. Il periodo neo-sumerico

Il periodo neo-sumerico prende il nome dalla cosiddetta “rinascita sumerica”: dopo la grave incursione dei Gutei, che distrussero l'impero di Akkad, l'impero si riorganizza intorno a Ur-Namma (2112-2095)¹³¹, fondatore della Terza Dinastia di Ur, autore, tra l'altro, di un codice di leggi. In questo periodo si attua una fortissima burocratizzazione dell'impero: le terre di pertinenza palatina vengono minuziosamente catalogate e accatastate. Vengono redatti documenti di previsione dei raccolti per la tassazione sistematica, vengono compilati elenchi di lavoratori, con le razioni dovute, tutto viene contabilizzato. La gran parte della documentazione, tra l'altro ingente, appartiene ai centri palatini, e non è un caso che, occupandosi di questo periodo, gli studiosi in passato abbiano ipotizzato una società completamente controllata dall'amministrazione pubblica. Ma non era così, e nonostante l'esigua documentazione di carattere privato, sono attestati anche documenti di compravendita. A parte la voce *Kauf* del Reallexicon der Assyriologie, ad opera di Wilcke¹³², è fondamentale la monografia di Steinkeller¹³³, che raccoglie tutto il materiale a disposizione¹³⁴.

Degli oltre 128 testi elaborati soltanto una trentina hanno per oggetto dei beni immobili, uniformemente distribuiti, se si tiene conto, però, che circa la metà dei testi proviene da Nippur. La maggior parte dei documenti, invece, ha per oggetto schiavi e animali.

La stesura di questi documenti inizia ad avvicinarsi molto a quella del periodo successivo, perché si afferma sempre di più il tipo “simmetrico” (un solo documento

¹³⁰ J. KRECHER, *op. cit.*, pp. 186-187.

¹³¹ Cfr. M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia economia società*. Bari 1988, pp. 263-291.

¹³² C. WILCKE, *Kauf. A. II. Nach Kaufurkunden der Zeit der III. Dynastie von Ur*. in RIA 5. Berlin/ New York 1980, pp. 498-512, dove c'è una ricca discussione e bibliografia.

¹³³ P. STEINKELLER, *Sale Documents in the Ur III Period*. Stuttgart 1989.

¹³⁴ Nella breve sezione dedicata alla compravendita nell'Handbook, Lafont e Westbrook [B. LAFONT-R. WESTBROOK, *Neo-Sumerian Period* in R. WESTBROOK (ed.), *A History of Ancient Near Eastern Law. Handbook of Oriental Studies 72/1*. Leiden/Boston 2003, pp. 210-222, con una bibliografia essenziale ma aggiornata a pp. 222-226], non aggiungono nulla di nuovo e forse la materia è un po' troppo compressa, tanto da sembrare in alcuni punti incomprensibile (ad es. a p. 210 non si capisce il senso dell'affermazione “*The absence of sales of arable land means that, unlike other periods, slave sales are the largest recorded category*”, che probabilmente allude ai numerosi lavori dedicati da Renger alla mancata attestazione di vendite di campi in determinati periodi o aree, ma che certo non spiega nulla).

prevede l'elargizione di doni¹³⁵), e nella maggior parte dei testi compaiono con il giuramento le clausole di non-rivendicazione e di evizione.

Steinkeller, spiegando la struttura dei documenti, osserva che mentre la sezione operativa (bene, venditore, acquirente e prezzo) è oramai completamente standardizzata, con tre possibili varianti, quella del giuramento, che comprende le clausole, è più varia. E questo avviene proprio perché esse nascono in questo periodo.

La struttura dei testi di compravendita prevede la distinzione di ben 18 elementi¹³⁶:

1. sezione operativa (oggetto di vendita; termine per prezzo; somma; venditore; compratore; verbo/i).
2. clausola di completamento del prezzo (kug.bi šu.a ... si; costruzione con kug.ta ... til; costruzione níg.sám ... til; costruzione con kug.ta ... é);
3. clausola di completamento della transazione (inim.bi...til; inim.bi ... dug₄);
4. clausola giš.gana ... bala (solo nelle vendite di uomini o animali);
5. clausola di trasferimento;
6. clausola di non contestazione (gi₄; bala; inim ... kú; inim ... gar);
7. clausola di evizione (dù; inim...gar; inim...gi; arugimānē rašú/ní... tuku; titolo di garanzia);
8. garanzia contro atti di delinquenza (solo per uomini);
9. garanzia contro combattimenti (solo per uomini);
10. giuramento;
11. garante;
12. peso d'argento;
13. ufficiali che autorizzano la vendita;
14. scriba;
15. testimoni;
16. luogo della transazione;
17. formula di datazione;
18. impressione dei sigilli.

L'autore, però, nell'analizzare poi le singole parti del documento, così dettagliatamente elencate, distingue degli schemi, a seconda dell'ordine con cui esse si susseguono. Per esempio, distingue ben cinque diversi tipi di sezione operativa, soffermandosi, inoltre, anche ad analizzare la storia di questa sezione nei periodi precedenti.

Come esempio si può vedere il testo n° 28:

“Lu-Inanna ha acquistato da Agu'u (un orto con) 35 palme da dattero, il cui argento è 10 sicli.”.

Seguono i testimoni e la datazione.

Più complesso il documento n° 1:

“Ur-Nusku, figlio di Kaka, ha acquistato da Enlil-ašag, figlio di Lugal-usar, 40 sar di orto piantato a palme da dattero per $\frac{1}{2}$ mina e $8\frac{1}{2}$ sicli d'argento. Davanti a Ur-Dumuzi, il giudice reale, lo ha dato (sum). Per il nome del re giura che non tornerà indietro”.

Seguono i testimoni e la datazione.

¹³⁵ N° 88*.

¹³⁶ IBID., pp. 9-10.

Il testo, per quanto sia conciso, inizia ad avere delle somiglianze con i documenti paleo-babilonesi, e ancora di più si vede nei testi che prevedono anche la clausola *bukannum* e quelle di evizione, anche se la prima di esse è presente in soli nove casi ed esclusivamente in testi di compravendita di schiavi.

Del tipo asimmetrico, invece, è interessante osservare l'unico esempio conservato che abbia per oggetto una casa. L'interesse nasce dal fatto che pur prevedendo dei doni, c'è anche la clausola di conclusione dell'accordo. N° 88*:

“Ur-nigingar, figlio di Girmi, il capo dei *galla*, ha acquistato da Gugu, figlio di Usmu e da Išagani, sua moglie, da tutti e due, $1 \frac{1}{3}$ sar di casa: $17 \frac{1}{6}$ sicli d'argento è il prezzo della casa. Una mina di lana, un turbante, un litro d'olio è il *nig.ba é*. L'affare è concluso”. Segue l'elenco dei testimoni, e poi si aggiungono “200 pani, 60 boccali di birra per Inim-šara, il capo dei supervisori della casa”.

Segue la datazione.

Questo testo è un *unicum* per tale periodo, ed è interessante l'accento al banchetto e al litro d'olio. Da notare, l'assenza di giuramento.

In questo periodo, dunque, si diffonde la compravendita di tipo “simmetrico”, che non ha necessità di inglobare nella sfera del venditore il compratore: qui i venditori non sembrano affatto preoccupati di veder diminuire il patrimonio familiare. Le transazioni, in ogni caso, non sono molto diffuse, e nonostante esse siano abbastanza omogenee nella parte principale, le clausole presenti nel giuramento non sono sempre precisate. La maggiore estraneità tra le parti porta necessariamente ad un maggior chiarimento delle rispettive responsabilità in caso di rivendicazioni, sia da parte del venditore, che da parte di terzi. Non è un caso che tali formule inizino ad essere attestate soltanto in questo periodo.

3. La struttura dei testi di compravendita paleo-babilonesi

Come si può già notare dal modo con cui sono stati presentati i documenti delle epoche precedenti, anche i documenti di compravendita d'età paleo-babilonese possono essere schematizzati. Si può, cioè, cercare di trovare in essi una struttura, più o meno articolata, che permetta di identificarne gli elementi costitutivi e quelli accessori, al fine di analizzarli.

a. Alcune ipotesi

I primi studiosi che si sono occupati di questi testi hanno subito cercato di inquadrali in schemi che ne rendessero più agevole lo studio. In questo modo, oltretutto, è stato anche possibile notare le principali differenze locali.

Bisogna dire, però, che si possono distinguere due tipologie di schemi approntati dai vari studiosi: una più generale, e una più dettagliata. Quelli che utilizzano la prima descrivono sostanzialmente le varie parti, senza specificare quale clausola in dettaglio vi compaia e in quale ordine, mentre gli altri sono molto più dettagliati, ma devono essere sempre numerosi, per poter ricomprendere tutti i tipi di documenti esaminati. I testi di

compravendita, infatti, se è vero che si compongono di varie parti, non sempre presentano le stesse clausole, e se ogni schema prevede l'utilizzazione di una certa clausola e non di un'altra, è evidente che si è costretti a moltiplicare gli schemi per quante sono le variabili.

Esempio del primo tipo è quello che presenta San Nicolò¹³⁷ nella sua monografia:

1. presentazione dell'oggetto compravenduto
2. da V. (venditore) K. (acquirente) in.ši.šám
3. šám.til.la.bi.šè kù.babbar in.na.an.lal (oppure i.lá.e)
4. *bukkannum* e clausola di perfezionamento del contratto
5. Clausola di non rivendicazione e di garanzia
6. Giuramento di entrambi i contraenti o del solo venditore
7. Testimoni e datazione

Il vantaggio di questo schema consiste nel fatto che può adattarsi facilmente a quasi tutti i documenti di compravendita del periodo paleo-babilonese, mentre lo svantaggio consiste nel fatto che non è sufficientemente particolareggiato, e di conseguenza non rende giustizia delle varianti locali.

Come esempio dell'altra tipologia di schema, invece, si possono considerare quelli proposti da Poebel nella sua raccolta del 1909¹³⁸:

Nippur

A.a. descrizione dell'oggetto
 A.b. ki Y-ta
^lZ-ge
 in.ši.šám
 B. šám.til.la.bi.šè
 x gín kù.babbar
 in.na.an.lal
 C.a. u₄.kúr.šè Y ù ibila.(a).ni
 Oggetto. bi.šu
 gù nu.um.gá.gá.a
 C.b. mu lugal.bi
 in.pàd(.de.eš)

Babilonia (CT VIII 22c)

A.a. descrizione dell'oggetto
 A.b. ki- Y
^lZ
 in.ši.šám
 B. šám.til.la.bi.šè
 x gín kù.babbar
 in.na.an.lal
 C.a. u₄.kúr.šè lú.lú.ra
 gù nu.um.gá.gá.a
 C.b. mu ⁹Marduk ù nome del re
 in.pàd.de.me.eš

Sippar da Hammurapi in poi

A.a. descrizione dell'oggetto
 A.b. ki -Y
^lZ
 in.ši.in.šám
 B. šám.til.la.bi.šè
 x gín kù.babbar
 in.na.an.lal
 C. šag.a.ni al.dug

Sippar prima di Hammurapi

A.a. descrizione dell'oggetto
 A.b. ki- Y
^lZ.
 in.ši.in.šám
 B. šám.til.la.bi.šè
 kù.babbar
 in.na.an.lal
 C. ^{gi8}gan.na íb.ta.bal

¹³⁷ M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge*. München 1922, p. 26. Ma a questo gruppo, tra gli altri, appartengono anche F. BALLERINI, *Antichità Assiro-Babilonesi nel Museo Civico di Como*, RSO 2 (1909), p. 542; G.S. DUNCAM, *Babylonian Legal and Business Documents from the First Babylonian Dynasty, Transliterated, Translated and Annotated*, AJSL 30 (1914), p. 167, e più recentemente, anche M. RUTTEN, *Un lot de tablettes de Manana*, RA 52 (1958), pp. 208-9.

¹³⁸ A. POEBEL, *Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the First Dynasty of Babylon*, BE 6/2. Philadelphia 1909, pp. 8-11.

	(šag.a.ni al.dug)
inim.bi al.til	inim.bi al.til
D.a. u ₄ .kúr.šè lú.lú.ra	D.a. u ₄ .kúr.šè lú. lú.ra
gù nu.um.gá.gá.a	gù nu.um.gá.gá.a
D.b. mu ^d Šamaš ^d Marduk	D.b. mu ^d Šamaš ^d Marduk
ù nome del re	ù nome del re
in.pàd.de.me.eš	in.pàd.de.me.eš

Questo tipo di schematizzazione è molto più dettagliato, tiene conto anche delle minime variabili, ed è utile per individuare le variazioni spazio-temporali, ma certamente non consente di comprendere tutti i documenti a disposizione, e di conseguenza sarebbe necessario fare tanti schemi quante sono le tipologie. Per inciso, oltre a questi quattro schemi, Poebel ne riporta altri otto¹³⁹. Altrettanto dettagliati e ben articolati sono gli schemi dei testi da Nippur e da Isin raccolti da Kraus¹⁴⁰, che distingue tra tipo A I a; A I b; A II a; A II b; B I a; B II a; B II b e C, dove la distinzione tra A e B consiste nel fatto che nel tipo A la clausola di pagamento del prezzo precede quella di compravendita, mentre nel tipo B quella di compravendita precede quella di pagamento; invece, la distinzione del tipo C rispetto al tipo B consiste nella presenza degli dèi nel giuramento. Questo stesso sistema ricorre anche in un saggio del 1954¹⁴¹, relativo ai testi di Ur, cui rimandano spesso altri autori che si sono occupati non espressamente, ma anche di testi di compravendita.

Simmons¹⁴², riprende lo schema del genere di San Nicolò, elencando le varie parti della sezione operativa (*sale proper*), del pagamento del prezzo, della soddisfazione del venditore, clausola *bukannum*, clausola del completamento della transazione, giuramento con clausola di non rivendicazione, clausola di garanzia per l'evizione, testimoni e datazione.

Per gli scopi di questo lavoro, e cioè l'analisi dei documenti presi nel loro insieme, sembrerebbe opportuno, a questo punto, approntare uno schema personale, che risulti sufficientemente articolato, ma che non sia rigido.

b. Uno schema generale

Sebbene non sia possibile ridurre gli elementi dei documenti di compravendita ad un unico schema, è tuttavia possibile riportare i documenti che la attestano ad un solo modello. Questi documenti, infatti, sono strutturati in tre parti: nella prima si descrivono i contenuti della compravendita, nella seconda si specificano i contenuti del giuramento, mentre nell'ultima si registrano i testimoni e la datazione. Queste tre parti, anche se al loro interno possono essere più o meno articolate, sono però sempre presenti nei documenti di compravendita paleo-babilonesi.

¹³⁹ Lo schema per i testi da Sippar datati Iluma-ilu, Immerum, Bunataḥ-tun-ila; da Sippar di Sumula-el (PSBA 29 (1907); da Nippur all'epoca di Bur-Sîn di Isin; da Tell Sifr; lo schema di CT 8 38b; di CT IV 43; di BE 6/2 18, da Nippur e, infine, quello di BE 6/2 83, datato a Samsuiluna 13.

¹⁴⁰ F.R. KRAUS, *Nippur und Isin nach altbabylonischen Rechtsurkunden*, JCS 3 (1951), pp. 90-94.

¹⁴¹ F.R. KRAUS, *Neue Rechtsurkunden der altbabylonische Zeit*. WO 2 (1954), pp. 120-136. In questo caso, in realtà, l'autore distingue due fasi d'analisi: ad uno schema strutturale, coincidente più o meno con uno schema unico, ripartito in tre blocchi, con un dettaglio di 11 elementi, egli fa corrispondere, però, ben 16 diverse tipologie, sulla base della combinazione degli elementi esaminati.

¹⁴² S.D. SIMMONS, *Early Old Babylonian Tablets from Harmal and Elsewhere*. JCS 13 (1959), p. 88.

Essi, infatti, sono molto standardizzati, anche se non mancano varianti locali e delle eccezioni: non è quindi inutile schematizzarne la struttura in modo da identificare le singole parti che li compongono e procedere poi ad un'attenta analisi di ciascun elemento che vi compare.

Più in dettaglio, ciascuna di queste parti si struttura nei seguenti modi:

sezione operativa

- a. descrizione dell'oggetto in vendita
 1. estensione e natura dell'oggetto
 2. collocazione topografica mediante confini
- b. formula di acquisto
 1. nome dell'alienante
 2. nome dell'acquirente
 3. formula di compravendita
- c. ammontare dell'intero prezzo
 1. šà m . t i l . l a . b i . š è (*ana šimišu gamrim*)
 2. prezzo in argento
 3. formula di pagamento del prezzo
 4. altre espressioni
- d. clausole accessorie
 1. ^{giš} g a n . n a i b . t a . b a l (*bukannam šutūq*)
clausola "bukannum"
 2. š a . g a . n i i . d u ₁₀ (*libassu tab*)
clausola di soddisfazione
 3. i n i m . b i a l . t i l (*awassu gamrat*)
clausola di conclusione della transazione
 4. altre formule

sezione del giuramento

- a. giuramento
 1. giuramento vero e proprio:
 - a. m u / n i š
 - b. per chi si giura:
 - i. per gli dèi
 - ii. per il re
 - iii. per la città
 - c. il verbo
- b. clausole di non rivendicazione
 1. n u . m u . u n . g i ₄ . g i ₄ . d è (*la itūru*)¹⁴³
"non tornerà indietro"
 2. i n i m n u . g á . g á . (*la iragāmu*)
"non rivendicherà"
 3. n u . m u . u n . d a . b a l . e (*nukkuru*)
"non cambierà"
 4. é . m u n u . u b . b é . a ¹⁴⁴
"non dirà: è mio"
- c. clausole di evizione
 1. i n i m . g a l . l a i n . a . g u b . b u (*ana baqri... izaz*)
"per una contestazione risponderà"
 - 2a. i n i m . g a r . r a b a . n i . i b . g i ₄ . g i ₄ (*baqir itanapal*)

¹⁴³ Le forme in accadico sono al congiuntivo, come attestate nelle tavolette.

¹⁴⁴ Questa formula, presente in modo consistente solo a Larsa, non è mai attestata in accadico.

- “una contestazione soddisferà”
- 2b. tukum.bi inim.ga.la ba.an.tuku/dib (*baqri iršaši / ibaqaru*) garante
ba.ni.ib.gi₄.gi₄ (*itanappalu*)
“se ci sarà una contestazione il garante la soddisferà”
3. altre espressioni: búr (*pašārum*) / lá (*šaqālum*)
“per una contestazione sarà responsabile/ pagherà”
- d. clausole di non-annullamento
1. *warki šimdat šarrim*
 2. *iš-tu lu gal mi-ša-ra-am iš-ku-un*
 3. *warki adurārim*
 4. dopo la purificazione del paese
 5. *warki awat šarrim*

sezione di registrazione

- a. elenco dei testimoni
- b. scriba e funzionari
- c. datazione
- d. sigilli
 1. formula riepilogativa dei sigilli
 2. impronte di sigilli e d’unghe

c. Osservazioni

Questa struttura schematica appena descritta ovviamente presenta alcune semplificazioni e alcuni punti vanno motivati.

Innanzitutto, nella prima sezione ci sono clausole, che qui sono state definite accessorie sulla base del fatto che esse non compaiono sempre nei testi esaminati: perché inserirli nella sezione operativa, quando in realtà esse non attestano nessuna operazione, ma se mai, la conclusione delle operazioni prima descritte? Non era meglio inserirle nella sezione seguente o, al limite, farne una sezione a parte? Sicuramente quest’ultima poteva essere una buona soluzione, a patto, però, di rendere più complicata la struttura, che a questo punto non poteva più applicarsi a tutte le tavolette, dato che il ricorso a queste clausole non è generalizzato. Quanto alla prima soluzione, bisogna innanzitutto rilevare che queste clausole non implicano un impegno specifico delle due parti, in quanto descrivono semplicemente, al più, lo stato d’animo dei contraenti, almeno quello del venditore, oppure di una specifica azione “rituale”, puramente formale. Inoltre, si sarebbe dovuto forzare il contenuto della sezione, visto che tali formule non si trovano mai all’interno del giuramento, a differenza delle clausole di non rivendicazione e di buona parte di quelle di evizione.

Ma anche qui, in effetti, ci sarebbero delle ulteriori obiezioni da muovere, visto che, come si vedrà nel corso dei prossimi capitoli, anche in questa sezione alcune clausole (anche alcune di evizione) non compaiono all’interno del giuramento. Questo è vero, ma in tal caso, e anche qui si tratta di casi piuttosto rari, si sarebbe dovuto prevedere un’altra sezione specifica, presente in pochissimi documenti, il che avrebbe complicato la lettura strutturata dei testi. Inoltre, sebbene esterne al giuramento, tali clausole potevano essere assimilate ad altre, inserite nel giuramento (è il caso delle clausole di evizione più complesse), oppure considerate come espressione della volontà delle parti.

In quest'ultimo caso, infatti, rientrano quelle rarissime clausole che fanno riferimento agli editti di remissione dei debiti emanati dai sovrani, con le quali l'acquirente voleva in qualche modo salvaguardarsi dall'eventuale annullamento dell'acquisto appena concluso. Su questo punto, che ovviamente sarà essenziale sviluppare a suo tempo, basti qui dire che l'intenzione di almeno una delle parti, cioè dell'acquirente, è molto chiara, perché vorrebbe rendere inefficace un eventuale, futuro provvedimento regio. Sul valore di tale clausola non è facile dire nulla, per il momento, ma sul fatto che essa rientri tra gli accordi presi tra le due parti non c'è da dubitare. Anche se esterne al giuramento, dunque, esse rientrano tra quelle clausole che, per quanto registrino un mero fatto (la posteriorità del contratto all'emanazione dell'editto di remissione dei debiti), implicano però una volontà precisa, una sorta di impegno preso tra le parti, e tali sono quelli espressi con le clausole inserite nel giuramento.

Per quanto concerne, infine, gli elementi che compongono l'ultima sezione, non sembrerebbe esserci molto da dire, visto che sia l'elenco dei testimoni, sia la datazione dell'atto, nonché la specifica apposizione dei sigilli, delle parti o dei testimoni, rientrano a pieno titolo nella sezione della registrazione.

d. Schemi particolari

Studiando concretamente i documenti, e, soprattutto, confrontandosi con la bibliografia che se ne è occupata¹⁴⁵, chi scrive è giunta alla conclusione che sarebbe, però, utile individuare anche dei sottoschemi, in particolare per quanto riguarda la sezione operativa, e pertanto nella tabella riportata nell'appendice di questo volume, c'è un'apposita colonna in cui vengono classificati i documenti (per quelli che è possibile considerare perché hanno la sezione integra, o comunque ricostruibile con certezza) a seconda dell'ordine con cui presentano la sequenza acquisto - pagamento - accessorie (in particolare *bukannum*).

In breve, si è individuato uno schema A, prevalente, uno B, più raro, e così via, con ulteriori sottoclassificazioni, secondo i seguenti criteri, riportati anche nella legenda dell'appendice:

- | | |
|---|--|
| A | Il testo presenta la sequenza acquisto – pagamento del prezzo
In alcuni casi ¹⁴⁶ si presenta anche un'aggiunta nel pagamento del prezzo (*)
In un caso ¹⁴⁷ lo scriba usa il verbo <i>šám</i> (comprare) invece di <i>lá</i> (pagare) (!)
In alcuni casi ¹⁴⁸ , sebbene ci sia parzialmente la formula di pagamento (in particolare del pagamento completo), viene omesso il verbo <i>lá</i> (pagare) (#)
In un caso ¹⁴⁹ è espressa la formula d'acquisto, ma senza il verbo acquistare, seguita dal prezzo pagato (§) |
| B | Il testo presenta la sequenza pagamento del prezzo – acquisto
In due casi ¹⁵⁰ è omesso il verbo acquistare (#) |

¹⁴⁵ Cfr. in particolare C. WILCKE, *The Law of Sale and the History of Babylon's Neighbours*, Sumer 41 (1985), pp. 74-77, ma anche gli autori citati sopra.

¹⁴⁶ BE 6/1 76, 88 105; BIN 7 178; Kienast 73; MHET 2 442; VS 18 18; Wilcke 1; YOS 13 90, 95, 521.

¹⁴⁷ UET 5 172.

¹⁴⁸ ARN 25, 51, 139; CT 47 17; JCS 9 60, 61, 72, 74, 78, 81; MHET 2 134; 215; OBTIV 30; TLB 235; UET 5 169; UET 172; YOS 8 139.

¹⁴⁹ MHET 2 446.

- C Il testo¹⁵¹ presenta la sequenza acquisto - formula accessoria A (*bukannum*) - pagamento del prezzo
 D Prezzo espresso con *š.u.ba.an.ti*¹⁵²

4. Alcuni esempi di documenti di compravendita

Dato l'alto numero dei testi studiati, si è ritenuto preferibile alla traslitterazione¹⁵³ e alla traduzione di tutti i testi analizzati, una piccola scelta di essi, a titolo esemplificativo¹⁵⁴.

Si tratta di testi provenienti da città diverse, datate a re diversi, scelti casualmente, per dare un'idea della standardizzazione raggiunta e dalle differenze locali.

TCL 10 8

Larsa
 Warad-Sîn 10

⁵/₆ sar [kisl]aḥ / é i-ri-ba-[a]m-ì-lí dumu ri-nu-bu-um / da é a-ta-na-aḥ-ì-lí / ù da é ši-lí-^dutu ìr / ki i-ri-ba-am-ì-lí dumu ri-nu-bu-um / ¹iš₈-tár- dingir dumu sa-nu-um / in.ši.šám / ¹/₃ ma.na 9 gín kù.babbar / šám.til.la.bi.šè / in.na.an.lá / u₄.kúr.šè i-ri-ba-am-ì-lí / dumu ḥi-nu-bu-um / nu.mu.un.gi₄.gi₄.dè / ù é.mu nu.ub.bé.a / mu ^dnanna ^dutu / ù ìr -^dEN.ZU lugal in.pàd / igi puzur₄-ir-ra lú ŠEŠ.AB^{ki} / igi [...] - ìr -ì-lí-š_u dumu sa-pa-a-AḤ ME ^dutu / igi za-ma-a-a^{Id} dam.kar / igi ši-lí-^dnin.mar^{ki} dumu ^dUTU- an.dul.ni / igi ga-da-du-um dumu en-nam-^dEN.ZU / igi i-din-^dEN.ZU dumu é -ù-a / igi a-da-na-am-ì-lí dumu i-din-^den.líl / igi u-si-nu-ru-um dam.kar / igi ^dIŠKUR-ma-an-sum dumu ì-lí-tu-ra-am / igi ^dEN.ZU-iš-me-a-ni dub.sar / kišib.lú.inim.ma.bi.meš / iti bar.zag.gar / mu alam ku-du-ur-ma-bu-uk kù.sig₁₇ su.du₇.a / é .^dutu.šè i.ni.in.ku₄.re

Traduzione:

Ištar-ili, figlio di Sanum, ha acquistato da Iribam-ili, figlio di Rinubum ⁵/₆ di sar di terreno kislāḥ, “proprietà” di Iribam-ili, figlio di Rinubum, accanto alla “proprietà” di Atanaḥ-ili e quella di Šilli-Šamaš. Ha pagato ²/₃ di mina e 9 sicli d'argento come suo prezzo totale.

Eribam-ili, figlio di Rinubum, giura per Nanna, Šamaš e Warad-Sîn il re che in futuro non tornerà indietro e non dirà “La proprietà è mia”.

¹⁵⁰ MHET 2 588; YOS 14 91.

¹⁵¹ Ad es. CT 6 7b; CT 8 31 a e 38b; MHET 2 84, tutti da Sippar.

¹⁵² È il caso di MHET 2 573 da Sippar e di JCS 9 56 da Tuttub.

¹⁵³ La traslitterazione, in ambito assiriologico, consiste nel riportare il valore fonetico dei vari segni cuneiformi, collegati da punti o trattini qualora più segni si riferiscano ad una stessa parola. La trascrizione, invece, consiste nel riportare la parola così come doveva esser letta nella lingua. Per esser chiari, si può dire che *i-ša-am* è la traslitterazione della terza persona singolare del preterito del verbo *šânum*, mentre *išâm* ne è la trascrizione. Il primo ad aver fatto studi specifici su questi aspetti è stato J.G. Gelb, nell'ambito della XXI RAI di Parigi nel 1948, i cui atti non sono stati pubblicati, ma più di recente cfr. M. CIVIL, *The Sumerian Writing System: Some Problems*, Or. 42 (1973), pp. 21-34.

¹⁵⁴ Alcune avvertenza per la corretta lettura: i passi in spaziatto sono in sumerico, quelli in corsivo in accadico. Le lettere scritte in apice sono determinativi (non andavano lette, ma servivano a chi leggeva per identificare la categoria di cui facevano parte i segni seguenti (d) dingir: nome divino; (I) nome di uomo, o precedenti (ki) nome di luogo. I numeri in pedice, invece, sono diacritici e servono agli assiriologi per identificare con esattezza il segno, la cui lettura fonetica è omofona ad altri segni. Il segno / separa le linee. Infine, si è deciso di suddividere i testi in tre paragrafi, identificabili con le tre parti essenziali in cui tali testi sono strutturati. Il dio Sîn si scrive quasi sempre, in questi testi con la sequenza ^dEN.ZU, e il maiuscolo, per consuetudine, serve a sottolineare la lettura ideografica dell'insieme (probabilmente la lettura era invertita, per <su.en>).

Testimoni: Puzur-Erra uomo di Ur, ...-warad-ilišu figlio di Sapa-Aḥ ME Samas, Zamaja il mercante, Xilli-... figlio di Samas-andulni, Gadadam figlio di Ennam-Sîn, Iddin-Sîn figlio di Bitua, Adanam-ili figlio di Iddin-Enlil, Usinum il mercante, Adad-mansum figlio di Ili-turam. Mese di nisannu (1)¹⁵⁵. Anno in cui completò la statua d'oro di Kudur-mabuk e la condusse nel tempio di Šamaš.

Nella prima sezione si specifica prima che l'acquirente ha comprato il bene e poi che ha pagato l'ammontare del prezzo (schema A). Non ci sono clausole accessorie. Nella seconda sezione, invece, viene nominato di nuovo il venditore, e le clausole di non rivendicazione sono ben due (R1 e R4), e di queste una è tipica di questa città. Manca la clausola di evizione. Ai vicini e allo stesso venditore viene attribuito un vincolo sulla "casa" (é), ma qui il senso è più generale, di "bene patrimoniale", che in italiano è traducibile con "proprietà".

TS 9¹⁵⁶

Kutalla
Rīm-Sîn 10

2¹/₃ sar é.ki.gál / da é^dam.an.na / ^lri-ma-am^dEN.ZU / ^li-lí-tab.ba-e / ù é dingir-na-si-ir / ki ši-li-eš₄-tár dumu i-bi-^dnin.šubur / ^li-ri-ba-am dumu a-pil-ku-bi / ù ḥa-am-ši-ru-um dam az-zí-iz / ^ldEN.ZU.a.zu / in.ši.šám / 10¹/₂ gín kù.babbar / šám.til.la.ni.šè / in.na.lá / u₄.kúr lú.u.lu.ke₄ / nu.mu.un.gi₄.gi₄.dè / mu^dnanna^dutu / ù ri-im-^dEN.ZU lugal.e in.pàd / igi ì-lí-i-dí-na-am / dumu ì-lí-a-nu-um / igi a-at-ta-a-a dumu a-pil-ša-wa-qar / igi ì-lí-a-wi-li nar / igi ši-li-eš₄-tár dumu dingir-na-ši-ir / igi en-um-^dEN.ZU šeš.a.ni / igi ip-qú-eš₄-tár dumu i-ku-pi₄-^dEN.ZU / igi im-gur-^dEN.ZU dumu a-gu-ú-a / igi ^dEN.ZU-ša-re-ed / igi ^dEN.ZU-i-ri-ba-am / igi li-pí-it-ir-ra / dumu a-wi-il-i-lí / kišib.lú.inim.ma.bi.meš / iti šu.numun.a / mu 2^{ur}du^{du}alam / ri-im-^dEN.ZU lugal / é.^dutu.šè in.ku₄.re

Traduzione

Sîn-azum ha acquistato da Šilli-Ištar, figlio di Ibbi-Ilabrat, Iribam, figlio di Apil-kubi e Ḥamsirum, moglie di Azzija, 2¹/₃ sar di terreno kankal, confinante col tempio di Amanna, e con le "proprietà" di Rimam-Sîn, di Ili-tappe e di Ilum-našir. Ha pagato 10¹/₂ sicli d'argento per il suo prezzo completo. Per Nanna, Šamaš e Rīm-Sîn, il re, giura che in futuro uno contro l'altro non tornerà indietro. Davanti a Ili-iddinam, figlio di Ili-Anum, davanti a Ajattaja figlio di Apil-ša-waqar, davanti a Ili-awili nar, davanti a Šilli-Ištar figlio di Ili-našir, davanti a Ennum-Sîn suo fratello, davanti a Ipqu-Ištar figlio di Ikupi-Sîn, davanti a Imgur-Sîn figlio di Agua, davanti a Sîn-šared, davanti a Sîn-erībam, davanti a Lipit-Erra figlio di Awil-ili; sigillo dei suoi (della transazione) testimoni. Mese di Du'uzu (3), anno in cui Rīm-Sîn, il re, ha portato le due statue di bronzo nel tempio di Šamaš.

Questo testo non è molto diverso dal precedente, né per la sequenza delle formule d'acquisto e pagamento (A), né per l'assenza di clausole accessorie. La clausola di non rivendicazione è unica, e si giura per gli stessi dèi. Il re è Rīm-Sîn, della dinastia di Larsa, e quindi questa somiglianza non sorprende. In questo caso, pur essendo presente l'elemento di reciprocità lú.u.lu.ke₄, il verbo "giurare" è al singolare.

¹⁵⁵ Il numero tra parentesi indica la posizione del mese all'interno del calendario.

¹⁵⁶ Cfr. D. CHARPIN, *Archives familiales et propriété privée en Babylonie ancienne: étude des documents de « Tell Sifr »*. Paris 1980, pp. 41 e 206.

UCP 10/3 4

Kiš¹⁵⁷

Abdi-arah

1 eše 3 iku a.šà / ita aḫ-ba-ḫu-um / ita im-me-ru-um / sag a-ga-mu-um / šám.til.la.bi.šè /
¹/₂ ma.na kù.babbar / in.na.lá / ki la-bi-sa-ma / ki ^dEN.ZU – ri-iš / ki ìr – ^dEN.ZU / ki a-
 lí-la-ma / ki sa-am-sa-mu-um / ki a-wi-lum- dingir / ù a-bi-ra-aḫ / dumu.ni u-ba-šu-um /
¹dingir-ma / in.ši.in.šám / ^{giš}gan.na ib.ta.bal / u₄.kúr lú.lú.ra /
 nu.mu.un.gi₄.gi₄.dè / mu.lugal.bi in.pàd / igi da-dì-ab-me-el / igi ^dEN.ZU-ri-me-ni /
 dumu ìr -ku-nu-ù / igi pa-al-ḫu-um / dumu tu-tu-gu-um / igi ^dEN.ZU-ba-ni / dumu é-a-^dbau /
 igi ^dnanna -ki-ma-an-se / igi lú-dingir-im dub.sar / iti apin / mu ab-di-a-ra-aḫ /
^{giš}gu.za in.dib

Traduzione

Iluma ha acquistato 9 iku di campo¹⁵⁸, confinante con Aqbaqum, confinante con Immerum, il lato corto con Agamum, da Labisama, Sîn-riš, Warad-Sîn, Ali-lama, Samsanum, Awilum-ilu e Abi-arah, figli di Ubasum. Come suo prezzo completo ha pagato ¹/₂ mina d'argento. Ha fatto passare il pestello.

Per il re giura che in futuro uno contro l'altro non tornerà indietro.

Davanti a Dadi-abmel, davanti a Sîn-rimeni, figlio di Warad-kunû, davanti a Palḫum, figlio di Tutugum, davanti a Sîn-bani, figlio di Ea-Bau, davanti a Nanna-kima-anse, davanti a Awil-ilim lo scriba. Mese di arahsamna (8). Anno in cui Abdi-arah introdusse il trono.

Nella prima sezione lo schema è invertito, rispetto ai due testi precedenti (B): viene prima specificato il pagamento del prezzo e poi il fatto che l'acquirente ha acquistato dai compratori, che, a differenza dei testi precedenti, sono ben sei, tutti fratelli. È presente la clausola *bukkannum*, assente nei due testi meridionali precedenti. Nella seconda sezione c'è soltanto la clausola di non rivendicazione (R1), la stessa che compare anche nei testi precedenti, mentre il giuramento è fatto solo per il re, che non viene neppure nominato. Per quanto riguarda il verbo, esso è espresso al singolare anche se è presente la formula lú.lú.ra, che implica reciprocità.

PBS 8 91¹⁵⁹

Nippur

Samsuiluna 28

3 iku a.šà gúg še / šà a.šà šu-zi-an-na / us.sa.da dumu.meš i-din-da-gan / ù us.sa.da ^{id}ku-
 lil / a.šà da-ak-kum / dumu im-gur-^dutu / ki da-ak-kum.ta / ¹ni-in-nu-tum dumu i-din-^dda-gan.
 ke₄ / ù dingir-šu-ib-ni-šu šeš.a.ni.ke₄ / in.ši.in.ši.šám.eš / šám.til.la.bi.šè / [...] ¹/₂ gín
 kù.babbar / in.na.an.lá.e.eš / u₄.kúr.šè da-ak-kum / ù ibila.a.ni a.na.me.a.bi /
 a.šà.bi.šè 3 iku inim nu.um.gá.gá.a / mu lugal.bi in.pàd / igi a-pil-dingir dumu
 dingir-ù / igi na-ra-am-ì-lí-šu dumu bur-ra-tum / igi ni-in-ni-tu-tum / dumu ḫa-bi-il-ki-nu-um /
 igi a-wi-lí-ia bur.gul / igi ^den.líl.laḫ.an.ki dub.sar / iti gán.gán.è u₄.30.kam / mu sa-
 am-su-i-lu-na lugal.e / á.ág.gá ^den.lil.la.ka / ia-dì-ḫa-bu-um ù mu-ti-ḫu-ur-ša-im /
 lugal.lugal.la an.da.kúr.us.a / sag.in a-na giš-ḫaš.a / in.ne.en.ag

¹⁵⁷ Sulla provenienza di questo testo, come gli altri datati alla dinastia di Manana, cfr. *supra*, nt. 11.

¹⁵⁸ La somma corrisponde ai 3 iku + 1 eše, che corrisponde a 6 iku.

¹⁵⁹ Il testo è elaborato da E. CHIERA, *Legal and Administrative Documents from Nippur Chiefly from the Dynasties of Isin and Larsa*. PBS 8/1. Philadelphia 1914, p. 38.

Traduzione

Ninnutum, figlio di Iddin-Dagan e Ilišu-ibišu, suo fratello, hanno acquistato da Dakkum 3 iku di campo a canneto del campo Šuzianna, accanto ai figli di Iddin-Dagan e accanto al canale Kulil, che è di Dakkum, figlio di Imgur-Šamaš.

Dakkum e i suoi eredi a venire giura(no) per il re che non faranno rivendicazioni sul campo di 3 iku. Davanti a Apil-ilišu, figlio di Ilu, davanti a Naram-ilišu, figlio di Burratum, davanti a Ninnutum, figlio di Ḥabil-kinum, davanti ad Awilya, il fabbricante di sigilli *burgul*, davanti a Enlil-laḥanki, lo scriba. Mese di Kislimu (9), 30° giorno, anno in cui Samsuiluna il re, in accordo con l'oracolo di Enlil, distrusse con la sua mazza da battaglia gli ostili re Jadiḥ-abum e Muti-ḥuršaim. Ci sono tre impronte di sigillo del venditore.

Questo testo ha di nuovo la struttura A nella prima sezione, che è caratterizzata anche dal fatto che il nome del venditore viene ripetuto ben due volte: si dice che il campo è di Dakkum, poi che i due acquirenti, che sono anche i proprietari del lotto confinante (sono i figli di Iddin-Dagan), acquistano il lotto da lui. Il nome, infine, è ripetuto anche nella seconda sezione: è lui a prestare giuramento, a nome suo e dei suoi discendenti (anche a venire). Da notare che il verbo “giurare” è al singolare anche se il soggetto è al plurale. C'è soltanto la clausola di non rivendicazione (R2). Nella terza sezione, infine, oltre alla presenza di un nome d'anno completo, due testimoni sono qualificati con la professione: un intagliatore di *burgul*¹⁶⁰ che probabilmente aveva provveduto a fabbricare il sigillo del venditore apposto per ben tre volte sulla tavoletta, e uno scriba, quest'ultimo con nome sumerico.

YOS 14 27¹⁶¹

Šaduppum
Ḥammidušur

$\frac{1}{3}$ sar é / da ḥi-ša-a-a / ki ka-da-da / ¹nu-ra-tum / ù a-na-ku-i-la-ma / in.ši.in.šám / šám.til.la.ni.šè / kù.bi.in.na.lá.e / li-ba-am ú-ti-ib / ^{giš}gan.na íb.ta.bal / a-wa-su ga-am-ra-at / ni-iš^dEN.ZU / ù ḥa-am-mi-du-šu-ur / ta-mi a-wa-ar-ki-at / u₄-mi la ra-ga-ma-am / a-na ba-aq-ri i-za-az / igi sa-mu-ki-el / dumu ma-ru-li-el / igi na-wi-ru-um / dumu ba-la-ki-im / igi zu-bu-ú-um / igi ba-su-mu-um / igi sa-mu-ra-a-aḥ / dumu.meš mu-ḥa-du-um / igi a-pil-ku-bi dub.sar

Traduzione

Nuratum e Anāku-ilamma hanno acquistato da Pî-Dada $\frac{1}{3}$ di sar di casa, confinante con Ḥišaya. Come suo prezzo completo ha pagato il suo argento. Il cuore è contento. Il pestello ha fatto passare. L'affare è concluso.

Per Sîn e Ḥammidušur giura che in futuro non farà rivendicazioni e sarà responsabile per una contestazione.

Davanti a Samu-ki-el, figlio di Maru-li-el, davanti a Nawirum, figlio di Balakum, davanti a Zubûm, davanti a Basumum, davanti a Samu-araḥ, figli di Muḥaddum, davanti ad Apil-kubi, lo scriba.

Nella prima sezione ci sono tutte e tre le clausole accessorie: due sono scritte in accadico, una in sumerico. Non viene, invece, precisata l'entità del prezzo. Nella

¹⁶⁰ Cfr. Cap. 5 §2a.

¹⁶¹ Il testo è elaborato in S.D. SIMMONS, *Early Old Babylonian tablets from Harmal and Elsewhere*, JCS 14 (1960), p. 23s.

sezione del giuramento, oltre alla clausola di non rivendicazione (R2), in accadico, troviamo anche quella di evizione (G1), sempre in accadico, mentre il verbo “giurare” è allo stativo. Infine, nella terza sezione manca il nome d’anno, il mese e il giorno. Interessante, oltre al fatto che c’è un uso più accentuato dell’accadico, quindi, rispetto agli altri testi riportati, la presenza di tutti i tipi di clausole previsti.

TJDB pl. 5¹⁶²

Sippar

Ḫammurapi 7

X sar é.ki.gal / da é a-da-bi-tum / ù da é za-ab-bu-um / sag.bi sila / egir.bi é za-a[b-b]u-um / ki^dutu-[mu-ba-li-iṭ] / ù ku-ri-t[um] lukur^damar.utu / dumu.meš a-bi-ma-pu-šag / ¹ša-at-^da-a lukur^dutu / dumu.mí^dEN.ZU-e-ri-ba-am / i-na ša-wi-ri-ša / in.ši.in.šám / šám.til.la.bi.šè / 3+ ²/₃ gín kù.babbar i[n.n]a.an.lá / ^gis gan.na íb.ta.bal / inim.bi al.til / u₄.kúr.šè lú.lú.ra / inim nu.gá.gá.a.a / mu^dutu^da-a^damar.utu / ù ḫa-am-mu-ra-pi / in.pád.meš / igi^dutu.lugal.an.ki / igi gar-^dEN.ZU dumu zi-kur-ša-dù / igi zi-ia-tum dumu ka-^dEN.ZU / igi mu-tum-ì-lí / igi be-el-šu-nu / dumu MAḪ-tu / igi dingir-šu-na-šir / igi^dEN.ZU-e-ri-ba-am / igi šar-rum-^dIM dumu ku-ku / iti ab.è ... / mu unug^{ki} i.si.in^{ki}

Traduzione

Šat-Aja, *nadītum* di Šamaš, figlia di Sîn-eribam, ha acquistato da Šamaš-muballit e da Kuritum, *nadītum* di Marduk, x sar di terreno *kankallu* accanto alla ‘proprietà’ di Adabitum e a quella di Zabbum, il lato corto con la strada e l’altro con la ‘proprietà’ di Zabbum. Con il suo ‘anello’, come suo prezzo completo, ha pagato 3+¹⁶³ e ²/₃ sicli d’argento. Il pestello ha fatto passare. L’affare è concluso.

Per Šamaš, Aja, Marduk e Ḫammurapi giurano che in futuro l’uno contro l’altro non farà una rivendicazione.

Davanti a Utu-lugal-anki, davanti a Qišat-Sîn, figlio di Zikur-ša-bani, davanti a Zijatum, figlio di Pi-Sîn, davanti a Nūr-ilišu, figlio di Ipqu-Adad, davanti a Mutum-ili, davanti a Belšunu, davanti a Rabutu, davanti a Ilišu-našir, davanti a Sîn-eribam, davanti a Šarrum-Adad, figlio di Kuku. Mese di tebētum (10) ... Anno in cui Uruk e Isin.

Questo testo proveniente da Sippar presenta una *nadītum* di Šamaš come acquirente, e una *nadītum* di Marduk come venditrice. Non sorprende, quindi, la presenza di altre donne tra i testimoni, né la precisazione, in accadico, che l’acquisto sia avvenuto con il denaro personale della *nadītum*. Sono presenti anche due formule accessorie, tutte in sumerico. Anche la clausola di non rivendicazione è espressa in sumerico. Nel giuramento sono presenti, oltre al nome del re, Šamaš, Aja e Marduk, che sono gli dèi che compaiono più spesso nel giuramento dei testi che provengono da questa città. Da notare, infine, che il verbo giurare è al plurale, mentre il soggetto sembrerebbe al singolare.

¹⁶² Cfr. Il testo è elaborato in TJDB p. 15.

¹⁶³ Il segno + dopo la cifra 3 indica che restano tracce di solo tre unità, ma potrebbero essere di più.

